



Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione

2006



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cancelleria federale CaF

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e sui temi essenziali della gestione amministrativa nel 2006 del 14 febbraio 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo il rapporto di gestione 2006.

Il presente documento comprende il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e il decreto federale che approva le due parti summenzionate. Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (parte II) sarà pubblicato separatamente.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Indice

Importanza e novità	7
Sulla situazione della Svizzera	10

1. Capitolo 1: Punti principali della gestione del Consiglio federale

16

1. Sviluppo del settore svizzero dell'educazione, ricerca e innovazione	17
2. Promozione della crescita e della competitività	19
3. Stabilizzazione delle finanze federali e riforme della politica fiscale	23
4. Migliorare la capacità d'azione dello Stato	26
5. Assumere le responsabilità internazionali	28
6. Garantire la sicurezza	31

2. Capitolo 2: Programma di legislatura 2003–2007: Rapporto sul 2006

34

1 Accrescere la prosperità e assicurare la sostenibilità

35

1.1 Ricerca ed educazione

1.1.1 Obiettivo 1: Consolidare educazione e ricerca

35

- Messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011
- Consultazione sulla nuova legge quadro sulle università
- Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico, della dimostrazione e dell'educazione negli anni 2007–2013
- Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione sull'ulteriore procedura per quanto concerne la legge federale sulla ricerca sull'essere umano
- Ulteriore procedura per quanto concerne la legge federale sulle professioni della psicologia
- Ulteriore procedura per quanto concerne la legge federale sui brevetti d'invenzione
- Rapporto «Prospettive di sviluppo nel settore della biotecnologia»
- Rapporto «Tossicologia. Per una ricerca indipendente in Svizzera»

1.2 Economia e competitività

1.2.1 Obiettivo 2: Ridurre gli ostacoli statali, maggiore concorrenza sul mercato interno

37

- Monitoraggio del pacchetto di misure per una politica della crescita
- Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo

	→	Messaggio sulla politica agricola 2011	
	→	Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio	
	→	Consultazione relativa alla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici	
	→	Messaggio concernente l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero	
	→	Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione	
	→	Consultazione relativa alla legge sulla sicurezza dei prodotti	
	→	Mandato per la revisione totale della legge sulle poste e della legge sull'organizzazione delle poste	
	→	Messaggio sulla cessione della partecipazione della Confederazione a Swisscom	
	→	Rapporto PMI	
1.2.2		Obiettivo 3: Rafforzare la fiducia nell'economia	.39
	→	Modifica dell'ordinanza sulle banche al fine di attuare le nuove prescrizioni in materia di fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)	
	→	Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili	
	→	Ulteriore modo di procedere per attuare le raccomandazioni del GAFI	
	→	Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari	
	→	Consultazione sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione	
	→	Messaggio concernente una legge federale sugli averi non rivendicati	
1.3		Politica finanziaria e finanze della Confederazione	
1.3.1		Obiettivo 4: Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze della Confederazione	.41
	→	Verifica dei compiti da parte del Consiglio federale (portafoglio di compiti)	
	→	Rapporto sulla verifica dei sussidi federali	
	→	Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e negli enti della Confederazione	
	→	Risk management della Confederazione	
1.3.2		Obiettivo 5: Portare avanti le riforme fiscali	.42
	→	Rapporti sulle riforme fiscali fondamentali	
	→	Consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto	
	→	Messaggio concernente misure immediate sull'imposizione dei coniugi	
	→	Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco	
1.4		Ambiente e infrastruttura	
1.4.1		Obiettivo 6: Salvaguardare le basi vitali naturali e rendere più sicuro l'approvvigionamento in energia	.43
	→	Messaggio sulla revisione parziale della legge sulle foreste	
	→	Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera»	
	→	Messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare	
	→	Messaggio concernente un decreto federale sull'approvazione e l'attuazione di convenzioni relative alla responsabilità nel settore dell'energia nucleare	
	→	Attestato di smaltimento per scorie radioattive	

	→ Negoziati con l'UE in vista di un accordo bilaterale nel settore elettrico	
	→ Strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria	
	→ Piano d'azione contro le polveri fini	
1.4.2	Obiettivo 7: Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente	45
	→ Piano settoriale dei trasporti	
	→ Consultazione sul futuro sviluppo dei progetti ferroviari	
	→ Messaggio concernente il disegno di legge sul trasporto di merci	
	→ Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2007–2010	
	→ Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo 2007–2010	
	→ Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali, intesa a promuovere i carburanti gassosi e i carburanti ricavati da materie prime rinnovabili	
	→ Rapporto concernente il road pricing nelle città	
	→ Consultazione sulla modifica dell'articolo 86 Cost. (Creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al trasporto aereo)	
1.5	Società dell'informazione, statistica e media	47
1.5.1	Obiettivo 8: Dar forma alla società dell'informazione e promuoverla	47
	→ Attuazione della strategia inerente alla Società dell'informazione	
	→ Strategia inerente al governo elettronico	
	→ Strategia inerente all'eHealth	
	→ Rapporto di valutazione sul voto elettronico	
	→ Rapporto sull'armonizzazione dei registri e sul censimento della popolazione nel 2010	
	→ Messaggio concernente la nuova legge federale sulla geoinformazione	
	→ Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul diritto d'autore	
1.6	Istituzioni dello Stato	49
1.6.1	Obiettivo 9: Migliorare la capacità dello Stato di agire e di sottoporsi a riforme	49
	→ Decisioni sull'indirizzo della riforma dell'Amministrazione 2005–2007	
	→ Passaggio dei fornitori di prestazioni informatiche dell'Amministrazione federale al sistema GEMAP	
	→ Passaggio dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e di alcuni settori di armasuisse al sistema GEMAP	
	→ Messaggio sull'istituzione di un Codice di procedura civile a livello svizzero	
1.7	Pianificazione del territorio	49
1.7.1	Obiettivo 10: Assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile	49
	→ Ulteriore modo di procedere relativo alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, intesa a istituire misure di accompagnamento in vista dell'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero	

2	Far fronte alle sfide poste dallo sviluppo demografico	50
2.1	Sicurezza sociale e sanità	
2.1.1	Obiettivo 11: Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile	50
	→ Messaggi relativi all'11 ^a revisione dell'AVS	
	→ Messaggio sulla riduzione dell'aliquota di conversione delle rendite LPP	
	→ Consultazione e procedura ulteriore volte a migliorare la vigilanza LPP	
	→ Verifica dell'entità del saggio minimo d'interesse e procedura ulteriore	
	→ Consultazione per una revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni	
	→ Messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio	
	→ Messaggio concernente il proseguimento del programma di incentivazione per la custodia di bambini complementare alla famiglia	
	→ Rapporto concernente la necessità di disciplinare le prestazioni di invalidità	
	→ Rapporto concernente le relazioni tra l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare nell'assicurazione malattie	
	→ Rapporto concernente le lacune e le divergenze nelle indennità giornaliere nella LAMal	
	→ Rapporto concernente il nuovo disciplinamento della prevenzione e della promozione della salute	
	→ Rapporto «Potenziale di rischio delle reti locali senza fili»	
2.2	Società, cultura e sport	
2.2.1	Obiettivo 12: Riorganizzare e riposizionare la politica culturale	53
	→ Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia	
	→ Decisioni preliminari relative all'attuazione della politica dei musei della Confederazione	
	→ Consultazione relativa alle convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio culturale immateriale e per la tutela e la promozione della varietà delle forme di espressione culturale	
	→ Messaggio concernente il finanziamento della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011	
	→ Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera	
	→ Messaggio concernente l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008)	
2.3	Migrazione	54
3	Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo	55
3.1	Relazioni con l'estero	
3.1.1	Obiettivo 13: Approfondire le relazioni con l'Unione europea	56
	→ Ratifica e attuazione dei Bilaterali II	
	→ Attuazione del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone	
	→ Attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata	
	→ Rapporto sulle opzioni nella politica europea della Svizzera	

3.1.2	Obiettivo 14: Rafforzare la coerenza e il coordinamento nella politica estera	55
	→ Documenti strategici di politica estera concernenti Stati e gruppi di Stati importanti	
	→ Concertazione degli obiettivi di politica estera settoriali tra il DFAE e altri Dipartimenti	
	→ Consultazione sull'avamprogetto di legge federale su Promozione Svizzera	
3.1.3	Obiettivo 15: Perseverare nell'impegno della Svizzera nel rafforzare l'ONU e nello sviluppo degli accordi di diritto internazionale	56
	→ Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (credito quadro IV)	
	→ Impegno nell'attuazione delle riforme ONU	
	→ Messaggio concernente la legge sullo Stato ospite	
	→ Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO ₂ dopo il 2010	
	→ Messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura	
	→ Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996	
	→ Rapporto sui beni pubblici mondiali	
	→ Rapporto relativo al primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU	
3.2	Sicurezza	
3.2.1	Obiettivo 16: Attuare la nuova politica di sicurezza	58
	→ Consultazione relativa alla revisione della legge militare	
	→ Messaggio sulle modifiche dell'organizzazione dell'esercito	
3.2.2	Obiettivo 17: Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture interne nei settori di giustizia e polizia	58
	→ Messaggio per un efficace perseguimento penale della criminalità in rete	
	→ Messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale	
	→ Messaggio relativo alla LMSI II	
	→ Messaggio concernente i provvedimenti contro materiale di propaganda dai contenuti che incitano al razzismo o alla violenza	
	→ Messaggio concernente l'indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione	
	→ Messaggio concernente la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	
	→ Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità	
	→ Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione	
	→ Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria con il Messico	
	→ Messaggio relativo agli accordi bilaterali in materia di controlli di polizia con l'Albania, la Macedonia e la Romania	
	→ Messaggio concernente la revisione della legge sulle armi	

Allegati:

1	Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2006: Bilancio a fine 2006	61
2	Principali oggetti parlamentari nell'anno 2006: Stato d'attuazione a fine 2006	65
3	Oggetti parlamentari 2003–2007: Stato d'attuazione a fine 2006	76
4	Verifiche dell'efficacia	90
5	Indicatori generali	101

Importanza e novità

Strumenti a disposizione

Gli strumenti attuali risalgono alla ristrutturazione intervenuta nel 1995 nella presentazione del rapporto di gestione. In quell'occasione il Consiglio federale aveva deciso, d'intesa con le Commissioni della gestione, di conferire un nuovo assetto al rapporto annuale sulla sua gestione. Nel 1996 è stata introdotta una pianificazione annuale a livello di Consiglio federale, a sua volta coordinata con gli obiettivi prioritari del programma di legislatura. Programma di legislatura e obiettivi annuali contribuiscono a gestire i lavori dell'Amministrazione sulla base di priorità prestabilite e quindi a impostare in modo più coerente l'attività legislativa e amministrativa. Nel 1998 sono stati introdotti gli obiettivi dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale. Il nuovo strumentario consente di confrontare gli obiettivi pianificati con i risultati ottenuti. In tal modo, da un lato si sono gettate le basi per un controlling permanente da parte del Consiglio federale e, dall'altro, è stato semplificato il controllo della gestione.

Entrata in vigore il 1° dicembre 2003, la nuova legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl) ha sancito questi strumenti a livello legislativo. Secondo l'articolo 144 LParl, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il rapporto concernente la sua gestione nell'anno precedente due mesi prima della sessione in cui dev'essere trattato. Il rapporto illustra i punti principali dell'attività del Consiglio federale nell'anno in rassegna, gli obiettivi e i provvedimenti annuali determinanti e motiva le divergenze e i progetti non programmati. Secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl, d'ora in poi il rapporto d'attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni (in precedenza Rapporto di gestione – volume III) è difeso dinanzi alle Camere e alle loro commissioni dal Tribunale federale stesso. Per questa ragione non è più trasmesso assieme al rapporto di gestione del Consi-

glio federale. Sempre nell'ambito della nuova legge sul Parlamento, quest'ultimo ha deciso di non far più trattare le mozioni e i postulati (rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi – ex volume IV) esclusivamente dalle Commissioni della gestione, bensì dalle commissioni competenti (art. 122 cpv. 1 e 124 cpv. 4). Di conseguenza detto volume è allestito in una forma nuova e viene presentato come rapporto unico. Il rapporto di gestione elaborato secondo lo standard attuale, perciò, comprende ora solamente due volumi ed è strutturato nel modo seguente:

I) Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (Rapporto di gestione – volume I) comprende una presentazione dei principali temi politici della gestione del Consiglio federale e una panoramica sull'attività governativa e amministrativa alla luce del pertinente programma di legislatura. Il rapporto si ispira agli obiettivi e ai provvedimenti definiti negli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in rassegna. In quest'ottica il Consiglio federale procede a un raffronto tra argomenti programmati e realizzazione effettiva. Tale raffronto è reso in modo particolarmente chiaro negli allegati del rapporto, dove il grado di realizzazione è illustrato in forma tabellare. Il rapporto si occupa ovviamente anche dei principali provvedimenti non programmati.

II) Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (Rapporto di gestione – volume II) riferisce in forma tabellare sulla realizzazione degli obiettivi annuali dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale e sui punti principali dei Dipartimenti nell'anno in rassegna.

Poiché il rapporto di gestione è allestito tenendo conto del programma di legislatura, occorre considerare un lasso di tempo che vada oltre l'anno in rassegna: dai rapporti di gestione dei singoli anni si può determinare la valutazione complessiva di una legislatura; basandosi su di essi, il Consiglio fede-

rale traccia nell'ultimo rapporto in ordine di tempo, sempre nell'introduzione, un bilancio riassuntivo (l'ultima volta nel Rapporto di gestione 2003). Su proposta della Commissione speciale del Consiglio nazionale (00.016-CN), dal 2000 il Rapporto di gestione contiene un allegato 3 che informa sullo stato di attuazione di tutti gli oggetti delle linee direttive e di altri oggetti del programma di legisla-

tura e permette alle Commissioni della gestione di esercitare più agevolmente l'alta vigilanza sull'intera legislatura. Nel contempo è facilitato anche il lavoro delle future commissioni speciali. Su richiesta delle Commissioni della gestione delle Camere federali, nel 2000 è stato introdotto anche un allegato 4 che contiene le più importanti verifiche dell'efficacia realizzate.

Novità nel periodo di legislatura 2003–2007

Il 1° dicembre 2003 è entrata in vigore la legge sul Parlamento (LParl). In applicazione del nuovo diritto, il 25 febbraio 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969) e un progetto di decreto federale semplice sugli obiettivi della legislatura (art. 146 cpv. 1 LParl). Su questa base, durante la sessione estiva 2004 il Parlamento ha deliberato sugli obiettivi strategici per la politica federale della legislatura 2003–2007, in Consiglio nazionale il decreto federale semplice è stato tuttavia respinto. Il Rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003–2007 rimane perciò l'orientamento determinante per il Consiglio federale, e per questa legislatura non risultano modifiche nel rendiconto.

Il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto del Rapporto del gruppo interdipartimentale «Verifica dell'efficacia»¹ e ha deciso diverse misure di attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale. Esso ha tra l'altro deciso di fissare punti principali nell'ambito del programma di legislatura o della pianificazione annuale, di rendere conto dei principali risultati delle verifiche dell'efficacia nel rapporto di gestione e di chiedere alla Cancelleria federale di integrare maggiormente le verifiche dell'efficacia e i risultati nel processo di pianificazione. Con lettera del 15 dicembre 2005, la

Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza ha invitato il Consiglio federale a informare come intende controllare e presentare l'esecuzione delle misure e delle raccomandazioni decise. Il 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha deciso, di informare sullo stato di esecuzione delle misure adottate per la prima volta nel Rapporto di gestione 2006 (cfr. allegato 4).

Con decisione del 19 gennaio 2005, il Consiglio federale ha deciso che verranno fornite informazioni sulla politica del rischio della Confederazione nell'ambito del Rapporto di gestione. Nel capitolo 2 numero 1.3.1 si trova il resoconto per il 2006.

Con lettera del 9 novembre 2004, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha invitato il Consiglio federale a tenere conto degli indicatori, sviluppati nel contesto del programma di legislatura 2003–2007², nella valutazione del compimento degli obiettivi e a trarne un primo bilancio nel Rapporto di gestione 2004. Nell'introduzione è stato dunque aggiunto un nuovo capitolo che informa sulle considerazioni politiche del Consiglio federale; gli indicatori generali corrispondenti sono raccolti in un nuovo allegato 5. Con il Rapporto di gestione 2005 sono stati integrati per la prima volta in forma appropriata anche i rimanenti indicatori. Da quest'anno tutti gli indicatori vengono aggiornati annualmente sul portale delle statistiche della Con-

federazione³. Questo sistema di indicatori fornisce nel complesso anche un importante contributo al rilevamento periodico della situazione della Svizzera, così come chiesto al Consiglio federale nell'articolo 187 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale: gli indicatori offrono una visione d'insieme sullo stato di importanti strumenti di condotta – quali la crescita economica, la disoccupazione, la quota d'incidenza della spesa pubblica o la quota destinata alla socialità – agevolando l'analisi della

situazione da parte del Consiglio federale e del Parlamento. In settori in cui esistono importanti obiettivi politici quantificati – per esempio la legge sul CO₂, la legge sul trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, l'aiuto pubblico allo sviluppo – essi forniscono informazioni sul raggiungimento degli obiettivi. Durante la legislatura 2003–2007 sono approfondite questioni di metodo e analizzate le esigenze degli utenti; è inoltre ottimizzata la gestione degli indicatori.

¹ Rapporto del gruppo di contatto interdipartimentale «Verifica dell'efficacia» alla Conferenza dei segretari generali della Confederazione Svizzera del 14 giugno 2004 e decreto del Consiglio federale del 3 novembre 2004 «Attuazione dell'articolo 170 Cost. – consolidamento della verifica dell'efficacia»: http://www.ofj.admin.ch/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/evaluation/umsetzung_art_170.html

² Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 «Indicatori quali strumenti di condotta strategica della politica», in risposta al postulato «Elaborazione di un sistema di indicatori quali strumenti di gestione» (00.3225) della Commissione del programma di legislatura del Consiglio nazionale (00.016 CN). Pubblicato dalla Cancelleria federale e dall'Ufficio federale di statistica, Berna e Neuchâtel 2004. <http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/01588/index.html?lang=it>

³ Sito internet del portale delle statistiche dell'UST: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/die_schweiz_in_ueberblick/fuehrungsgroessen.html

Sulla situazione della Svizzera

Evoluzione generale

Nel corso del secondo semestre, la ripresa economica mondiale che dura ormai da tre anni ha subito una leggera flessione imputabile principalmente a una crescita più ridotta dell'economia statunitense. Nell'Eurozona la congiuntura ha potuto consolidarsi soltanto nel 2006, con effetti positivi sulla congiuntura interna e sul mercato del lavoro. Anche l'economia giapponese ha perso dinamismo nel secondo semestre. Nella maggior parte dei Paesi emergenti e dei Paesi in transizione la crescita economica è rimasta forte. In Cina e India l'economia è tornata a crescere grazie a una più forte domanda interna ed estera. Dopo aver raggiunto un massimo storico, i prezzi del greggio sono scesi durante l'estate a un livello di circa 60 dollari US per barile di Brent. In Svizzera la congiuntura 2006 è stata molto favorevole. Le esportazioni e il consumo privato sono stati determinanti per la dinamica ascendente. L'economia svizzera ha così potuto registrare una crescita di circa il 2,7 per cento con ripercussioni positive anche sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione, indipendentemente dalle considerazioni stagionali, è stato in media annuale del 3,1 per cento, inferiore quindi a quello dell'anno precedente (3,6%).

Le prospettive di crescita a lungo termine della Svizzera sono per contro caratterizzate dal rischio di una flessione strutturale: innanzitutto l'invecchiamento demografico comporterà probabilmente un incremento soltanto minimo dell'offerta di lavoro. Inoltre, negli ultimi decenni la Svizzera si è spesso classificata agli ultimi posti tra i Paesi dell'OCSE per quanto riguarda l'aumento della produttività del lavoro riferita all'economia in generale. Considerate queste sfide, il Consiglio federale ha anteposto al suo programma di Governo tre linee guida materialmente interconnesse. La linea guida 1 si intitola «Accrescere la prosperità e assicurare la sostenibilità», la linea guida 2 «Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica» e la linea guida 3 «Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo».

Esiste tra l'altro un nesso diretto tra la garanzia del benessere e la posizione della Svizzera a livello mondiale. Diventa sempre più evidente che possiamo assicurare il nostro benessere a lungo termine, come anche le nostre basi vitali, solamente se riusciamo a fare rispettare i nostri interessi a livello internazionale in veste di partner fidato e disposto a cooperare. Nel 2006 numerosi sviluppi internazionali sono stati significativi al riguardo. Nel gennaio 2007, l'Unione europea ha adottato provvedimenti definitivi per integrare la Bulgaria e la Romania. Il numero degli Stati membri passa così a 27 e il numero degli abitanti supera il mezzo miliardo di persone. La Slovenia ha adempiuto le condizioni per diventare il 13° Paese dell'area euro. Inoltre, il 26 novembre 2006, il popolo svizzero ha accettato la legge federale concernente la collaborazione con gli Stati dell'Europa orientale.

Il conflitto in Libano (12.7.2006–18.8.2006) ha indotto la Svizzera a lanciare la più importante operazione di evacuazione dalla Seconda Guerra Mondiale. In tre settimane sono stati rimpatriati dal Libano più di 900 cittadini svizzeri e stranieri domiciliati in Svizzera. Per la prima volta anche l' Aiuto umanitario della DSC (AU-DSC) ha partecipato alle operazioni con un team di rapido intervento. L'AU ha prestato il suo sostegno al rimpatrio di cittadini svizzeri. Nel contempo, esso provvedeva all'invio di mezzi di soccorso per la popolazione civile libanese colpita dall'emergenza. Il 6 settembre 2006 il Consiglio federale ha stanziato un credito supplementare di 20 milioni di franchi a sostegno delle vittime della crisi in Medio Oriente, 14,5 milioni dei quali sono stati attribuiti al Libano. Inoltre, il 1° novembre 2006 ha deciso di imporre un embargo sul materiale d'armamento a destinazione del Libano ed ha adottato una corrispondente ordinanza. La Svizzera ha in tal modo attuato la Risoluzione 1701 adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006. L'ordinanza è entrata in vigore il 2 novembre 2006.

Nonostante, dalla primavera 2005, si sia constatata un'estensione dell'epidemia di influenza aviaria verso occidente, la Svizzera vi ha finora ben resistito. In Svizzera, il virus dell'influenza aviaria è stato riscontrato per la prima volta il 26 febbraio 2006 su un uccello selvatico, ma non vi sono stati casi di contaminazione di pollame o esseri umani.

Oltre ad aver reagito a questi sviluppi internazionali e a eventi imprevisi, il Consiglio federale – in sintonia con le tre linee guida del programma di legislatura – ha portato avanti o approvato importanti progetti previsti. Si vedano al riguardo i capitoli 1 e 2.

Valutazione di importanti strumenti di condotta⁴

Affinché la Svizzera possa mantenere la sua posizione, che rimane buona nel contesto internazionale, è necessario aumentare le spese destinate all'intero settore dell'educazione e della ricerca (cfr. indicatori 1.1.1 e 1.1.6). Il Consiglio federale ha pertanto deciso un aumento medio dei crediti ERI del 6 per cento per il periodo di sussidio 2008–2011. In tal modo questo settore diviene per le finanze federali il settore di compiti più importante, a prescindere dal settore dei trasferimenti «Finanze e imposte».

La crescita strutturale della Svizzera è fra le più basse d'Europa e dell'OCSE (cfr. indicatore 1.2.1). Nel raffronto internazionale, la posizione della Svizzera è peggiorata soprattutto negli anni 1990. Per di più, le prospettive di crescita a medio e lungo termine sono insoddisfacenti. Per tali ragioni, nel suo programma di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale ha dichiarato obiettivo primario l'incremento della crescita economica e il 18 febbraio 2004 ha definito un pacchetto di 17 misure a favore della

crescita. Da allora, il Consiglio federale prende atto ogni anno dello stato di attuazione di tali misure e decide in merito a eventuali misure supplementari (cfr. anche cap. 1 punto principale 2).

Il Gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione constata un leggero miglioramento sul mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione medio è stimato al 2,8 per cento per il 2007 e al 2,6 per cento per il 2008 (cfr. indicatore 1.2.8). La creazione di posti di lavoro è sostenuta da una politica orientata verso la crescita economica e dal miglioramento delle condizioni quadro per l'economia (cfr. cap. 1 punto principale 2). Occorre preservare l'elevata flessibilità sul mercato del lavoro. L'assicurazione contro la disoccupazione deve garantire l'indennità di disoccupazione e l'aiuto al reinserimento.

Quanto alla disparità nella distribuzione del reddito, tra il 1998 e il 2004 non si sono praticamente verificati spostamenti (cfr. indicatore 1.2.14). Le

⁴ Questo capitolo si basa sull'allegato 5 e considera la successione dei singoli indicatori. Le cifre tra parentesi si riferiscono ai numeri degli indicatori di cui all'allegato 5; la numerazione corrisponde al Rapporto del CF in adempimento al Postulato di cui alla nota 2, che contempla tutti i circa 100 indicatori.

prestazioni sociali riducono notevolmente le differenze, il che significa che l'odierno sistema di sicurezza sociale esplica effetti sensibilmente compensativi. Per il Consiglio federale non vi è perciò attualmente alcuna necessità di intervenire.

Se le spese pubbliche crescono più in fretta dell'economia, aumenta la quota d'incidenza della spesa pubblica, il che contraddirebbe le linee direttrici delle finanze federali. Tale quota è aumentata dal 9,7 per cento del 1990 all'11,3 per cento del 2006 (cfr. indicatore 1.3.1). Nel 2007 si situerà, secondo le più recenti previsioni di bilancio, al medesimo livello dell'anno precedente (11,3 per cento). Il paragone con l'anno precedente è tuttavia distorto nella misura in cui, a causa dell'introduzione del Nuovo Modello Contabile (NMC), la contabilizzazione comporta una maggiorazione sia delle uscite sia delle entrate, causando discontinuità strutturali. Nonostante i due programmi di sgravio 2003 e 2004, questo coefficiente aumenterà nuovamente all'11,8 per cento negli anni del piano finanziario 2008–2010, il che è riconducibile in particolare alle entrate risultanti dal previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto che verranno trasferite completamente all'AI e che, secondo il principio degli importi lordi, vengono iscritte anche al passivo. Prescindendo da questo flusso di pagamenti con l'AVS e l'AI, la quota d'incidenza della spesa pubblica ammonta all'11,3 per cento nell'anno del piano finanziario 2010. Con il freno all'indebitamento, che si è concretizzato per la prima volta nel preventivo 2003, e le citate misure di risanamento si contribuisce dunque a stabilizzare e ridurre a lungo termine la succitata quota. Secondo le previsioni attuali, la stabilizzazione della quota d'incidenza della spesa pubblica (che ci si prefigge di raggiungere nell'ambito del controllo dei compiti) può essere ottenuta soltanto realizzando, entro il 2015, sgravi di bilancio dell'ordine di 8 miliardi di franchi. (cfr. anche cap. 1 punto principale 3)

Tra il 1990 e il 2005 l'aliquota fiscale della Confederazione è aumentata dall'8,8 al 10,4 per cento (cfr. indicatore 1.3.3). Prescindendo dalle percentuali dell'imposta sul valore aggiunto destinate all'AVS e dalle maggiorazioni dovute al Nuovo Modello Contabile, secondo le più recenti stime di bilancio nei prossimi anni (preventivo 2007 e piano finanziario 2008–2010) l'aliquota fiscale dovrebbe oscillare attorno a un valore del 10,5 per cento. Il Consiglio federale ritiene che occorra intervenire sull'imposizione delle famiglie e delle imprese oltre che procedere a semplificazioni, segnatamente dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. cap. 1 punto principale 3 e cap. 2, n. 1.3.2). Il quadro finanziario di queste novità deve tuttavia rimanere entro limiti ristretti.

Oggi il totale delle emissioni di CO₂ è all'incirca uguale a quello del 1990 (cfr. indicatore 1.4.6). Gli attuali scenari prevedono per il 2010 un divario di 2,9 milioni di tonnellate rispetto a quanto prescritto dalla legge sul CO₂. A fine 2006 il Parlamento ha deciso l'introduzione della tassa d'incentivazione sul CO₂, per realizzare entro il 2012 gli obiettivi svizzeri in materia di politica climatica. A partire dal 2008 la tassa dovrebbe essere introdotta a tappe e in funzione dello sviluppo delle emissioni interne di CO₂. Secondo stime attuali l'obiettivo della prima tappa dovrebbe poter essere raggiunto nel 2008. Pertanto, la tassa sul CO₂ debutterà probabilmente direttamente con la seconda tappa. Dal 2009 l'aliquota della tassa sarà di 24 franchi per tonnellata di CO₂. Dal 2010, con l'attuazione della terza tappa, si pagheranno 36 franchi per tonnellata di CO₂. Per quanto riguarda i carburanti, il centesimo per il clima, che è riscosso dal settore petrolifero dal 1° ottobre 2005 su una base di economia privata, dovrebbe essere adottato a titolo sperimentale fino alla fine del 2007. Se dalla verifica del reale contributo fornito da questa misura emergerà che, entro il 2010, il centesimo per il clima non ha sortito gli effetti auspicati, occorrerà introdurre una tassa sul CO₂ anche per la benzina.

Nel 2006 la concentrazione di ozono è rimasta nella media degli anni precedenti e quindi in parte nettamente al di sopra del valore limite stabilito dalla legge (cfr. indicatore 1.4.9). Così, ad esempio, il valore medio orario di $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ è stato regolarmente superato presso tutte le stazioni di misurazione. Per raggiungere i valori limite di emissione stabiliti nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, occorre ridurre ancora di almeno la metà le attuali emissioni di inquinanti precursori dell'ozono (NOx, VOC).

Per far fronte in maniera sostenibile al crescente volume di traffico bisogna aumentare la quota del trasporto pubblico nell'ambito del traffico viaggiatori (cfr. indicatore 1.4.18). La realizzazione dei grandi progetti ferroviari svolge un ruolo importante a tal fine. Nella sessione estiva 2005 il Parlamento ha deciso di modificare le modalità di finanziamento di questi progetti, che rendono necessaria una verifica complessiva di tutti i progetti ancora in fase di elaborazione. Nella legge federale sul raccordo RAV, il Parlamento ha stabilito che il relativo messaggio debba essere presentato nel 2007. Un progetto di legge in corso di elaborazione indicherà le priorità per il futuro sviluppo della struttura ferroviaria.

Il 23 novembre 2005, nel quadro dell'adozione dei suoi obiettivi per il 2006, il Consiglio federale ha deciso di presentare con il futuro progetto relativo al traffico merci l'obiettivo del trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi (cfr. indicatore 1.4.20) e le basi legali per le misure necessarie al suo raggiungimento. Un trasferimento duraturo del traffico merci dalla strada alla ferrovia è un compito di portata europea che non potrà essere raggiunto con i soli sforzi della Svizzera (cfr. cap. 2, n. 1.4.2).

Dall'inizio della formula magica nella composizione del Collegio governativo (1959), l'adesione media alla posizione del Governo e del Parlamento in occasione delle votazioni è stata del 62,4 per cento (media superiore a tutti i valori medi della

legislatura; cfr. indicatore 1.6.5). Durante le ultime quattro legislature (dal 1987 a oggi) si è potuto osservare un costante aumento del sostegno, passato dal 57,8 al 66,8 per cento. Nel 2004 si è al contrario assistito a un crollo netto: nelle votazioni sui dodici oggetti, in media soltanto il 47,4 per cento dei votanti ha aderito alla proposta delle autorità. In quelle sui referendum facoltativi la flessione è stata minore ma pur sempre netta. Nel 2005 il tasso di adesione è cresciuto di nuovo: ai cinque oggetti, tra i quali i due decreti federali di politica europea di associazione a Schengen e Dublino e di estensione della libera circolazione delle persone, ha aderito il 52,5 per cento dei votanti. Stranamente, in quelle sui referendum facoltativi l'adesione, pari al 54,8 per cento, è stata addirittura superiore. Il 66,9 per cento dei votanti ha sostenuto la proposta dell'autorità nelle votazioni sui 6 oggetti presentati nel 2006. Per i referendum facoltativi l'adesione era leggermente più bassa, pari al 64,3 per cento. Il Consiglio federale continuerà a osservare da vicino gli ulteriori sviluppi di questi indicatori.

Il 28 novembre 2004, accogliendo la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti, Popolo e Cantoni hanno creato anche importanti presupposti affinché, dopo la sua entrata in vigore (presumibilmente nel 2008), non continuino a crescere le differenze cantonali del carico fiscale legato alle imposte dirette per le persone fisiche (cfr. indicatore 1.7.3). Il nuovo sistema di perequazione sarà orientabile in funzione delle esigenze politiche: quanto più generoso sarà il Parlamento nel dotare finanziariamente i singoli meccanismi di compensazione, tanto maggiore sarà il potenziale di riduzione delle differenze cantonali relative alla capacità finanziaria e al carico fiscale.

Le quote destinate alla socialità (CGSS) sono in aumento dal 1990 (cfr. indicatore 2.1.1). Mentre nel 1990, con circa il 20 per cento, la Svizzera si trovava al di sotto degli Stati dell'UE e dell'AELS con le

più basse quote di spese sociali, nel 2003, con circa il 30 per cento, si trovava già nettamente al di sopra della media dei Paesi dell'UE-15. A causa del peggioramento della posizione svizzera, occorre osservare attentamente l'indicatore, tenendo conto che la crescita economica contribuisce in maniera decisiva alla sua determinazione (prodotto interno lordo rivalutato nel denominatore; ripercussioni della crescita sull'assicurazione contro la disoccupazione, sull'assicurazione invalidità e sull'assistenza sociale). Questa tendenza negativa indica una necessità di riforma delle assicurazioni sociali.

Nell'aiuto pubblico allo sviluppo (cfr. indicatore 3.1.1), al centro degli sforzi vi sono gli obiettivi di sviluppo per il millennio concordati nel 2000 dalla comunità internazionale e l'attuazione del Consenso di Monterrey (2002). Queste obbligazioni programmatiche sono state confermate in occasione del Vertice del Millennio +5 del settembre 2005.

La Svizzera è invitata a fornire un contributo, conforme nel raffronto internazionale, per il conseguimento di questi obiettivi di sviluppo. Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha deciso di adeguare il metodo di calcolo della Svizzera ai criteri applicati dalla maggioranza degli Stati membri dell'OCSE. Nel 2004 sono stati computati anche i costi per i richiedenti l'asilo provenienti dai Paesi in sviluppo durante il primo anno di soggiorno. Nel 2005 l'aiuto pubblico allo sviluppo fornito dalla Svizzera si è così situato a 1,767 miliardi di dollari USA, pari allo 0,44 per cento del nostro prodotto nazionale lordo (PNL) e il Paese ha occupato l'undicesimo posto tra i 22 Paesi donatori dell'OCSE/DAC. Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha inoltre deciso di posporre la decisione in merito all'ulteriore sviluppo del volume dell'aiuto allo sviluppo svizzero per il periodo a partire dal 2009.

1

Punti principali della gestione del Consiglio federale

1. Sviluppo del settore svizzero dell'educazione, ricerca e innovazione

Educazione, ricerca e innovazione (ERI) fanno parte delle risorse di primaria importanza del nostro Paese. L'educazione costituisce la principale base individuale per lo sviluppo e il successo personali. La ricerca e dunque l'innovazione sono una condizione imprescindibile per la crescita dell'economia, la creazione di posti di lavoro e di conseguenza per la sicurezza sociale. Nel mondo politico è ampiamente diffusa la convinzione che la Svizzera può vincere la concorrenza internazionale tra le società basate sul sapere, soltanto aggiornando costantemente il suo sistema di educazione, ricerca e innovazione e strutturandolo nel modo più efficiente possibile tenuto conto del grande fabbisogno di investimenti. Nel 2006 sono state adottate pertanto diverse importanti decisioni in materia di politica dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, che hanno una grande importanza per il futuro del Paese.

Il 21 maggio 2006 gli elettori svizzeri hanno approvato a grande maggioranza le nuove disposizioni costituzionali nel settore della formazione. Gli articoli 62–67 della Costituzione federale (Cost.) sono stati rielaborati sotto la guida della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale e in accordo con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione. Queste modifiche introducono principalmente le seguenti novità:

Spazio formativo svizzero: per quanto la Costituzione non disponga altrimenti, in materia di educazione sono fondamentalmente competenti i Cantoni. Tuttavia, secondo le nuove disposizioni, la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme, nell'ambito delle loro competenze, a garantire un'elevata qualità e permeabilità del sistema formativo svizzero. *Obbligo di collaborazione tra Confedera-*

zione e Cantoni: la Costituzione obbliga la Confederazione e i Cantoni a una stretta collaborazione che può assumere caratteristiche diverse a seconda dei livelli di formazione; detta collaborazione deve essere particolarmente intensa nel settore universitario. *Armonizzazione di parametri importanti:* i seguenti parametri dei sistemi formativi cantonali devono essere armonizzati sul piano nazionale: età d'inizio della scolarità e durata della scuola dell'obbligo; durata e obiettivi delle diverse fasi della formazione, passaggio tra le diverse fasi della formazione e riconoscimento dei diplomi. *Competenza federale sussidiaria:* se la coordinazione non consente di armonizzare questi parametri, la Confederazione può emanare le norme necessarie. Su richiesta dei Cantoni interessati, essa può dichiarare la validità generale di determinati accordi, oppure, seguendo l'abituale procedura legislativa, può emanare le norme necessarie all'unificazione. *Formazione professionale:* la competenza generale della Confederazione di disciplinare la formazione professionale è completata dall'obbligo di promuovere in questo settore un'offerta vasta e permeabile. La Confederazione e i Cantoni devono inoltre adoperarsi affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. *Gestione coordinata del settore universitario:* il nuovo articolo 63a Cost. getta una chiara base legale per una politica universitaria nazionale orientata al futuro, chiarisce i ruoli di Confederazione e Cantoni in un federalismo basato sulla cooperazione e consolida i poteri degli organi di livello nazionale. *Ricerca e innovazione:* secondo il nuovo dettato costituzionale la promozione dell'innovazione è un compito della Confederazione. *Perfezionamento:* le nuove disposizioni stabiliscono la competenza della

Confederazione di emanare principi concernenti l'assicurazione della qualità e il riconoscimento dei diplomi nell'ambito del perfezionamento.

Secondo lo spirito di queste nuove disposizioni, il Consiglio federale ha assunto la propria responsabilità per i settori del sistema federalista d'educazione, ricerca e innovazione che, secondo la Costituzione federale e le leggi su di essa basate, sono di competenza della Confederazione.

Il 13 settembre 2006, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2007–2013. I programmi quadro di ricerca dell'UE (PQR) sono la piattaforma europea più importante per la scienza e la tecnologia. I ricercatori svizzeri vi collaborano dagli anni Ottanta, dapprima solo nell'ambito di singoli progetti, e dal 2004 a titolo integrale e con pieni diritti in virtù dell'Accordo sulla ricerca tra la Svizzera e l'UE relativo al 6° PQR (2003–2006). Con il messaggio sul finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi di ricerca dell'UE, il Consiglio federale ha chiesto un credito d'impegno di circa 2,5 miliardi di franchi per proseguire, nell'ambito del 7° programma quadro di ricerca, la fruttuosa collaborazione delle università svizzere, dell'economia e in particolare delle piccole e medie imprese con i loro partner europei.

Il 5 luglio, rispettivamente il 25 ottobre 2006, il Consiglio federale ha stabilito nel piano finanziario le spese nei settori (nazionale e internazionale) dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per la prossima legislatura (2007–2011). L'aumento annuo del budget destinato alla promozione dell'ERI, che dovrebbe essere mediamente del 6 per cento, assegna al settore politico dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione un'importanza chiaramente prioritaria. Questo piano di finanziamento funge da decisione preliminare al messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011 (ERI 2008) e al messaggio concernente il finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi per l'educazione, la formazione professionale e la gioventù dell'UE negli anni 2008–2013 (UE-Educazione 2008). Il messaggio ERI non ha potuto essere adottato nel 2006, poiché per terminarlo è stato necessario attendere la decisione del Consiglio federale del 25 ottobre 2006. Per quanto riguarda il messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù negli anni 2008–2013 (messaggio educazione UE), il Consiglio federale vuole attendere la conclusione dei corrispondenti negoziati con l'UE e pertanto a fine anno non era ancora pronto.

2. Promozione della crescita e della competitività

Il 1° febbraio 2006, il Consiglio federale ha aggiunto due nuove misure al pacchetto sulla crescita. Si tratta della revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (introduzione del principio Cassis-de-Dijon) e della riforma dell'imposizione fiscale dei coniugi. Nella misura in cui rientrano nella competenza decisionale del Consiglio federale, le (ormai) 19 misure del pacchetto del Consiglio federale sulla crescita sono state attuate anche nel 2006. Di seguito, sono fornite informazioni sulle decisioni del Consiglio federale concernenti le misure 5, 11, 16 e 18. Per le altre misure si veda il capitolo 2.

Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC); si tratta della misura 18. Questa revisione, che introduce il principio Cassis-de-Dijon, si prefigge di fornire uno strumento supplementare per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio. Secondo questo principio (definito in una decisione della Corte delle Comunità europee), i prodotti importati da un altro Stato membro della CE e fabbricati conformemente alle prescrizioni nazionali del Paese esportatore devono poter essere immessi sul mercato ovunque nella CE. Questa revisione intende consentire ai prodotti legittimamente immessi sul mercato della CE o dello SEE di circolare liberamente in Svizzera, senza controlli supplementari, in virtù di prescrizioni svizzere sui prodotti armonizzate con quelle della CE, di accordi con la CE o ancora delle nuove disposizioni della LOTC sull'applicazione in Svizzera del principio Cassis-de-Dijon. Come avviene nella CE, anche in Svizzera sono ammesse eccezioni a questo principio solo per tutelare un interesse pubblico superiore quale la protezione della sanità pubblica, dell'ambiente o

dei consumatori. Questo strumento supplementare dovrebbe contribuire a ravvivare la concorrenza interna, nonché a diminuire le spese per le imprese e i prezzi per i consumatori. Nel contempo esso contribuirà a rafforzare l'effetto di promozione della concorrenza delle legge sui cartelli (già rivista) e della legge sul mercato interno. Pertanto la revisione della LOTC è integrata in quanto misura supplementare nel pacchetto di misure del Consiglio federale sulla crescita. Nel quadro della revisione della LOTC sono esaminate – e discusse nell'ambito della consultazione – le divergenze esistenti tra il diritto svizzero sui prodotti e il diritto vigente nella CE. Visto il coinvolgimento di un gran numero di uffici e la necessità di effettuare analisi approfondite sulla legittimità delle divergenze con il diritto dell'UE, il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio sulla revisione della LOTC nel 2006 come previsto.

Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011); si tratta della misura 5. Il pacchetto prosegue il percorso di riforma fin qui attuato affinché l'agricoltura continui ad adempiere al suo mandato costituzionale. Il fulcro della Politica agricola 2011 risiede nell'ulteriore riduzione del sostegno al mercato e nella conversione di tali fondi in pagamenti diretti. I contributi all'esportazione sono abrogati, fatta eccezione la legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (cosiddetta «legge sulla cioccolata»), e i mezzi finanziari destinati al sostegno del mercato interno sono ridotti di oltre la metà. Il conseguente calo dei prezzi dovrebbe aumentare la produttività permettendo una migliore valorizzazione e una diminuzione dei costi. Produzione e valorizzazione seguiranno

no maggiormente l'andamento del mercato poiché verrà a mancare il sostegno accordato a forme di valorizzazione con scarso valore aggiunto. La conversione dei mezzi finanziari destinati al sostegno del mercato in pagamenti diretti garantiranno le prestazioni di interesse generale mentre diminuiranno gli attuali deficit ecologici. A causa del calo generale dei prezzi, la realizzazione di superfici ecologiche di compensazione risulterà più concorrenziale e diminuiranno gli incentivi a una produzione intensiva in luoghi inadeguati. Un programma teso a migliorare l'efficienza delle risorse favorirà lo sfruttamento del potenziale di miglioramento ecologico anche a vantaggio dei consumatori. Nel contempo, il ritmo dell'adeguamento deve garantire un'evoluzione dell'agricoltura socialmente sostenibile. Il cambiamento strutturale dovrebbe, come già in precedenza, svolgersi nel quadro del ricambio generazionale. Il Consiglio federale chiede in totale 13,5 miliardi di franchi per i limiti di spesa destinati all'agricoltura nel periodo 2008-2011. Questo importo è in linea con quanto stanziato per gli anni 2004-2007.

Il 31 maggio 2006 si è conclusa la consultazione sulla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile (parte della misura 16) che il Consiglio federale aveva avviato il 2 dicembre 2005. Siccome sono stati presentati oltre 100 pareri, in parte estremamente voluminosi, per la valutazione dei risultati della consultazione è stato necessario molto tempo.

Il 1° marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato le prime decisioni per l'istituzione dell'Autorità federale di sorveglianza sui revisori (parte della Misura 16). La nuova normativa concernente il diritto della revisione adottata dal Parlamento il 16

dicembre 2005 prevede una forma semplice ed equilibrata di revisione applicabile a ogni genere di impresa e istituisce un'autorità statale di sorveglianza. Le attività dell'Autorità di sorveglianza sui revisori prenderanno probabilmente il via nel corso del secondo semestre del 2007. L'autorità decide l'abilitazione dei revisori, sorveglia i servizi di revisione delle società con azioni quotate in borsa e presta assistenza amministrativa e giudiziaria nell'ambito di questioni internazionali. Il Consiglio federale ha nominato il 18 ottobre 2006 il Consiglio d'amministrazione dell'Autorità di sorveglianza sui revisori. Per agevolare l'allestimento amministrativo della nuova autorità, ha stabilito per il 1° novembre 2006 l'entrata in vigore delle disposizioni della legge sui revisori relative all'organizzazione.

Dal 1° gennaio 2007 le tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) per la concessione e l'amministrazione di marchi, brevetti e design sono nuovamente diminuite. Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha ordinato le necessarie modifiche dell'ordinanza e ha approvato la revisione del Regolamento sulle tasse dell'IPI. Si tratta della sesta riduzione delle tasse dal 1996, anno della trasformazione dell'allora ufficio federale in un istituto indipendente. In tutti i settori riguardanti i diritti protetti sono state nettamente ridotte le tasse, una settantina delle quali sono state soppresse senza essere sostituite. In futuro dunque la maggior parte delle modifiche e degli estratti dei registri sarà gratuita. Oltre a uno sgravio finanziario, i clienti dell'Istituto beneficiano così di una gradita riduzione dell'onere amministrativo. Lo sgravio totale annuale per coloro che sono tenuti al pagamento delle tasse ammonta a quasi 8 milioni di franchi. Tasse meno onerose rendono la protezio-

ne intellettuale abbordabile anche per le piccole e medie imprese e rappresentano un importante contributo alla crescita economica.

Il 18 gennaio 2006, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Semplificare la vita delle imprese» che propone un programma d'azione con oltre 100 misure di sgravio amministrativo. L'8 dicembre 2006, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese»), superando così una tappa importante del processo volto a semplificare la vita delle imprese e migliorare le condizioni quadro dell'economia (misura 11). Il messaggio permetterà di sopprimere sei autorizzazioni previste per legge; esso informa altresì su 75 procedure d'autorizzazione che saranno soppresse o semplificate tra il 2006 e il 2008. Sono inoltre stati realizzati progressi significativi per quanto concerne lo sgravio amministrativo e le procedure di *e-governement*. Misure quali la validità giuridica dei dati elettronici del Foglio ufficiale svizzero di commercio (entrata in vigore il 1° marzo 2006), la trasmissione elettronica dei dati salariali e la semplificazione degli obblighi di documentazione in materia di sicurezza sul lavoro (dal 2007) permetteranno di ridurre considerevolmente l'onere amministrativo delle imprese. Visti i risultati della consultazione si preferisce rinunciare a modificare la legge federale sul collocamento e il personale a prestito. Il 9 giugno 2006 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sulla situazione del personale a prestito (in adempimento del Po. 04.3648 della Commissione speciale del Consiglio nazionale sulla libera circolazione delle persone).

Il 15 novembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno di legge sui titoli contabili nonché la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari. La legge sui titoli contabili fornisce la base per modernizzare il diritto svizzero dei titoli di credito, immutato dal 1936, in particolare per quanto concerne la custodia mediata di titoli di credito. Elemento centrale del disegno è il nuovo istituto giuridico del titolo contabile. Si tratta di un diritto di credito o di un diritto sociale nei confronti di un emittente, accreditato su un conto titoli. Il titolo contabile è trasferito sul conto titoli dell'acquirente per accreditamento ed esplica il suo effetto nei confronti dell'ente di custodia e di qualsiasi terzo. Il titolo contabile presenta così tutte le caratteristiche sostanziali di un titolo di credito, senza tuttavia avere una dimensione fisica. Anche la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari è stata adeguata all'attuale situazione della custodia mediata dei titoli di credito. Trascendendo la norma della *«lex rei sitae»*, secondo la quale i diritti reali su una cosa sono retti dal diritto dello Stato nel quale questa si trova, è il diritto del luogo in cui un intermediario si trova a diventare applicabile agli atti di disposizione sui titoli che questi custodisce. Le norme di conflitto liberali della Convenzione dell'Aia, che statuiscono inequivocabilmente l'autonomia delle parti, possono entrare in vigore contemporaneamente a una base modernizzata del diritto materiale sulla custodia e il trasferimento di titoli di credito. Sia la revisione del diritto svizzero sulla custodia dei titoli di credito (legge sui titoli contabili), sia il miglioramento delle condizioni quadro relative alle norme di conflitto applicabili in questo ambito rivestono una grande importanza per la piazza finanziaria svizzera. La Svizzera ha firmato la

Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari il 5 luglio 2006, insieme agli Stati Uniti. Dal profilo del diritto internazionale pubblico la Convenzione non è ancora entrata in vigore. Nella legge federale sul diritto internazionale privato è pertanto stata inse-

rita una disposizione secondo la quale, fino alla sua entrata in vigore nel diritto internazionale, la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari si applicherà comunque, in quanto diritto autonomo, ai diritti sui titoli contabili e al loro trasferimento.

3. Stabilizzazione delle finanze federali e riforme della politica fiscale

La Costituzione prevede che l'equilibrio delle finanze federali (freno all'indebitamento) sia garantito a lungo termine, nell'ambito di un periodo congiunturale, contribuendo a mantenere l'economia nazionale svizzera sulla via della crescita. Per raggiungere questo obiettivo la strategia di risanamento del Consiglio federale comprende, da una parte, misure immediate volte ad annullare entro il 2007 il deficit strutturale (programmi di sgravio 2003 e 2004, piano di rinuncia a determinati compiti dell'amministrazione) e, dall'altra, riforme strutturali. Mentre le misure immediate sono ormai decise e in corso di esecuzione, sul piano delle riforme strutturali il Consiglio federale ha portato avanti, nell'anno in rassegna, il progetto riguardante l'esame dei compiti.

Il 22 dicembre 2004, il Consiglio federale aveva deciso di sottoporre a un esame sistematico i compiti della Confederazione. Sulla base di un portafoglio di compiti che suddivide le attività e i settori di prestazione della Confederazione, occorre valutare per quali compiti sussiste un potenziale di fondamentali riforme strutturali. L'esame dei compiti pone una questione di principio: quali sono le prestazioni che lo Stato deve fornire? E inoltre, in quale misura e in quale quadro istituzionale deve farlo? In questo modo, il Consiglio federale persegue l'obiettivo di ottimizzare durevolmente lo stato delle finanze, di affrontare efficacemente le sfide future e di mettere in atto una politica finanziaria al servizio della crescita e del benessere.

Il processo strategico dell'esame dei compiti comprende tre fasi. Durante la prima fase concettuale, il Consiglio federale ha stabilito (il 31 agosto 2005 e il 18 gennaio 2006) le basi procedurali e metodologiche. L'esame dei compiti si articola sul lungo termine. La scelta del 2008 come anno base e del 2015 come anno obiettivo definisce un periodo sufficientemente lungo per realizzare riforme

fondamentali e per gli adeguamenti legislativi necessari. L'obiettivo è il passaggio da un'ottica di risparmio a breve termine ad una concezione integrata dei compiti e delle risorse. L'oggetto dell'esame non sono i budget dei Dipartimenti ma i loro compiti e le loro risorse. Il Consiglio federale ha elaborato quale strumento di lavoro un portafoglio di 43 compiti riassunti in 18 settori. L'esame dei compiti si svolge secondo una griglia di verifica unitaria, che struttura la discussione attorno a cinque strategie di riforma fondamentali (rinuncia, riduzione, riforma, dissociazione dei compiti Confederazione-Cantoni, delega di compiti federali).

Nel corso della seconda fase di concretizzazione materiale si stabiliscono i valori e gli obiettivi da raggiungere e sono stati tratteggiati e quantificati i primi punti principali sui quali operare le riduzioni e le misure di riforma. Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha definito l'obiettivo complessivo dell'esame dei compiti secondo cui il bilancio federale dovrebbe crescere fino all'anno obiettivo 2015 tanto quanto l'economia, vale a dire aumentare in media al massimo del 3 per cento ogni anno. La quota d'incidenza della spesa pubblica viene così stabilizzata. Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha definito il tasso annuo di crescita media fino al 2015 per 16 dei 18 settori in cui sono suddivisi i compiti. In proposito ha stabilito un profilo delle priorità. I settori «educazione e ricerca» nonché «scuole universitarie professionali e formazione professionale» sono considerati prioritari: con una percentuale del 4,5 per cento, a questi settori è attribuito l'obiettivo di crescita più elevato. I rimanenti settori dovrebbero svilupparsi con tassi di crescita compresi tra -0,8 e 3,0 per cento. I Dipartimenti sono stati incaricati di eseguire analisi di portafoglio e di esaminare misure di riforma, riduzione e rinuncia. Per il settore «previdenza sociale» è stato istituito un comi-

tato del Consiglio federale che, in base alle proposte del DFI, dovrà sottoporre al Governo misure strutturali atte a sgravare le finanze federali. È stato escluso dall'esame dei compiti il settore «finanze e imposte», le cui spese consistono in particolare in quote di terzi e interessi passivi e non possono essere pilotate. Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha tratto un primo bilancio intermedio: senza esame dei compiti le spese federali aumenterebbero da circa 57 miliardi nel 2008 a poco meno di 79 miliardi nel 2015. Per riuscire a stabilizzare la quota di incidenza della spesa pubblica nel 2015, le spese dovrebbero situarsi attorno ai 71 miliardi di franchi. Ciò significa che entro il 2015 l'esame dei compiti deve permettere di ottenere sgravi finanziari dell'ordine di 8 miliardi di franchi (previdenza sociale circa 5 miliardi e i rimanenti settori di compiti poco meno di 3 miliardi). I Dipartimenti hanno presentato al Consiglio federale le prime proposte di rinunce, riduzioni e riforme dei compiti con un potenziale di sgravio stimato complessivamente circa 1,7 miliardi di franchi; queste proposte costituiscono una buona base per i lavori futuri. Siccome però non tutti i settori in cui sono suddivisi i compiti rispettano i tassi di crescita stabiliti come obiettivo e l'adempimento dei compiti deve essere ottimizzato anche in settori prioritari, il Consiglio federale ha conferito l'incarico di approfondire ulteriormente, dove necessario, le proposte presentate. In una terza fase le proposte di riforma e riduzione dovranno essere adottate, nell'ambito di un piano d'azione da sottoporre al dialogo politico con i Cantoni, i partiti e le parti sociali. Per l'elaborazione e l'approfondimento delle misure di riforma occorrono tempi più lunghi di quanto inizialmente previsto. Il piano d'azione non ha pertanto potuto essere presentato nel 2006 come previsto inizialmente. Nell'ambito del piano finanziario 2008–2010 ci si atter-

rà ai piani di riduzione di 700 milioni (2008), 950 milioni (2009) e 1'200 milioni (2010) decisi nel quadro dell'esame dei compiti. Il 21 dicembre 2006 il Consiglio federale ha adottato una chiave per la ripartizione delle riduzioni durante gli anni 2008 e 2009.

Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulle misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi. Il progetto si prefigge di ridurre la disparità di trattamento nell'ambito delle imposte federali dirette tra le coppie di coniugi con doppio reddito e quelle di concubini nella medesima situazione. A tal fine è previsto l'aumento della deduzione per attività lucrativa per i coniugi con doppio reddito e l'introduzione di una deduzione per coniugi. In un secondo momento occorrerà decidere se i coniugi vanno sottoposti a un'imposizione comune o separata. Una riforma globale dell'imposizione dei coniugi dovrebbe permettere di giungere a relazioni il più possibile equilibrate tra le diverse categorie di contribuenti e di tenere conto dei mutamenti di politica sociale. Il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla scelta di sistema proponendo per l'imposizione dei coniugi i quattro modelli che meglio corrispondono ai dettami della parità di trattamento e dell'imposizione secondo la capacità economica.

Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e l'introduzione dell'autodenuncia esente da pena. Il disegno di legge vuole ridurre e semplificare il recupero d'imposta presso gli eredi in caso di sottrazione d'imposta da parte del defunto. Il recupero d'imposta sarà richiesto soltanto per gli ultimi tre anni fiscali precedenti il decesso. Per questo periodo il recupero d'imposta e gli interessi di mora vanno,

come finora, calcolati esattamente. Secondo il diritto vigente, in caso di sottrazione d'imposta da parte del defunto, il recupero d'imposta e gli interessi di mora possono essere richiesti fino al decimo anno precedente la morte. Il disegno di legge intende inoltre introdurre l'amnistia individuale (autodenuncia esente da pena) per le persone fisiche e giuridiche. Finora a una persona che si autodenunciava era inflitta una multa pari a un quinto dell'imposta

sottratta. Una novità risiede nel fatto che al contribuente che si autodenuncia per la prima volta non è inflitta alcuna multa, sebbene debba comunque pagare il recupero ordinario d'imposta e gli interessi di mora. La riduzione del recupero d'imposta in caso di successione e l'autodenuncia esente da pena vanno introdotti sia per l'imposta federale diretta, sia per le imposte cantonali e comunali.

4. Migliorare la capacità d'azione dello Stato

Il Consiglio federale ha approvato il 28 giugno 2006 il disegno concernente l'unificazione del diritto processuale civile svizzero, che dota la Svizzera di un codice di procedura civile unitario. Questo sostituirà gli attuali 26 codici cantonali di procedura civile integrando anche l'arbitrato. I Cantoni dovrebbero rimanere competenti per l'organizzazione giudiziaria, il disciplinamento della competenza materiale nonché per le tariffe delle spese (spese processuali e spese di patrocinio). Il Codice di procedura civile unificato è coordinato con la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale e si prefigge di agevolare l'accesso dei cittadini alla via giudiziaria, ma anche di sgravare i tribunali.

Il Consiglio federale ha posto in vigore il 1° marzo 2006 la legge sul Tribunale federale e ha stabilito per il 1° gennaio 2007 la data dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale. Da allora il nuovo Tribunale amministrativo federale è entrato in funzione a Berna in una sede provvisoria. Dal 5 ottobre 2005 la direzione provvisoria del tribunale, eletta dal Parlamento, ha assunto la competenza per la direzione dei lavori di costruzione. Il Consiglio federale ha adottato nel 2006 tre messaggi concernenti i seguenti atti supplementari: la legge federale che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (1° marzo 2006); la modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (1° febbraio 2006); l'ordinanza dell'Assemblea federale che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale (6 settembre 2006). Inoltre, il Consiglio federale ha approvato l'8 novembre 2006 un'ordinanza che adegua le proprie ordinanze alla revisione totale

dell'organizzazione giudiziaria federale, come pure l'ordinanza concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico. Tutti questi atti d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (rapporto sul governo d'impresa) dando così seguito alle richieste formulate in numerosi interventi parlamentari. Il rapporto definisce in primo luogo i fondamenti concettuali di una politica di scorporo unitaria secondo la tipologia dei compiti. In secondo luogo stabilisce i principi di un diritto unitario che si applichi all'organizzazione delle unità rese autonome nella forma di 28 principi guida relativi agli elementi di condotta (forma giuridica, organi, rappresentante della Confederazione, responsabilità, competenze particolari, obiettivi strategici, controllo del Consiglio federale e alta vigilanza del Parlamento, finanze e imposte), nonché un modello direttivo specifico per i compiti. Infine, prevede principi concernenti la suddivisione dei ruoli in seno alla Confederazione nell'ambito della politica di proprietario. Con l'approvazione del rapporto sul governo d'impresa da parte del Consiglio federale i principi espressivi hanno assunto carattere di direttive. Nell'ambito della preparazione dei futuri scorpori di compiti, oppure nel quadro dell'autonomizzazione giuridica di unità, l'Amministrazione federale è tenuta a conformarsi a queste direttive, eccetto che le eventuali deroghe siano giustificate da motivi pertinenti. Il rapporto dovrebbe essere applicato anche a unità già autonomizzate. Al riguardo la priorità spetta alle unità che, indipendentemente dall'autonomizzazione, sono sottoposte a un esame o a una revisione della base giuridica su cui poggia la loro organizzazione. Il Consiglio federale ha incar-

cato il DFF, in collaborazione con i Dipartimenti competenti e la Cancelleria federale, di mostrare come vada attuato nei singoli casi il rapporto sul governo d'impresa.

La riforma dell'amministrazione RIF 05/07 avviata nel 2005 è ormai entrata in fase di attuazione. Il Consiglio federale ha deciso il 22 e il 29 novembre 2006 i necessari adeguamenti giuridici dei progetti «Centralizzazione degli acquisti» e «Riduzione delle Commissioni extraparlamentari». Nell'ambito del progetto trasversale «Condotta» sono esaminate le strutture direttive dei Dipartimenti e degli uffici per accertarne il potenziale di ottimizzazione e razionalizzazione. Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha inoltre preso decisioni fondamentali relative alla politica del personale. Il progetto «Politica del personale» si prefigge di dissociare, nel settore del personale, gli ambiti strategico e operativo e di unificare seguendo questo orientamento compiti, competenze e responsabilità nella linea gerarchica. La riduzione dei quozienti di personale induce una riduzione di posti di lavoro nei servizi dipartimentali del personale e in seno all'Ufficio federale del personale (UFPER), che deve essere attuata rimanendo sostenibile dal profilo sociale. Conformemente al nuovo orientamento della politica del personale sarà riorganizzato anche l'UFPER e i suoi compiti saranno ridefiniti. Per quanto concerne il progetto «Densità normativa nel diritto del personale federale» si tratta di scegliere tra due alternative fondamentali al fine di semplificare le procedure e di aumentare il margine di condotta, da una parte un cambiamento integrale con l'adozione del Codice delle obbligazioni, dall'altra una revisione mirata dell'attuale legge sul personale federale (LPers). In proposito il Consiglio federale ha deciso il 29 novembre 2006 per la variante «Revisione della LPers». Nel settore «Doppioni» si

lavora tra l'altro ai seguenti progetti: relazioni estere, sicurezza delle persone, delle informazioni e degli oggetti, servizio trasporti / mobilità nonché aiuto economico e aiuto allo sviluppo. Obiettivo di questo sottoprogetto è l'eliminazione dei doppioni o l'ottimizzazione delle loro interfacce qualora i doppioni risultino da una volontà politica. Hanno infine potuto essere forniti i contributi chiesti dal Parlamento per il risanamento del bilancio (30 mio. nel 2007 e 40 mio. dal 2008).

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) sostituirà l'attuale compensazione finanziaria, per giungere a una maggiore efficienza e trasparenza nelle relazioni e nei trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni. L'attuazione giuridica della NPC è scaglionata in più tappe. In una prima tappa sono state istituite le basi costituzionali ed è stata adottata la nuova legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. Le nuove norme costituzionali sono state ampiamente accettate in votazione popolare il 28 novembre 2004. In un secondo momento, durante la sessione autunnale 2006, le Camere federali hanno adottato la legislazione di esecuzione. Nell'ambito dell'ultima tappa il Consiglio federale ha adottato l'8 dicembre 2006 il terzo messaggio sulla NPC con la dotazione dei tre nuovi fondi perequativi (compensazione delle risorse, degli oneri e dei casi di rigore). Nel quadro del passaggio alla NPC, eccetto per quanto concerne la compensazione dei casi di rigore, gli oneri e gli sgravi finanziari tra Confederazione e Cantoni complessivamente si compensano, vale a dire che sono neutrali dal profilo finanziario. L'entrata in vigore integrale della NPC è prevista per il 1° gennaio 2008.

5. Assumere le responsabilità internazionali

Il 26 novembre 2006, il popolo svizzero ha accettato la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. Questa legge, adottata dal Parlamento con un'ampia maggioranza il 24 marzo 2006, funge da base legale per la continuazione dell'aiuto tradizionale della Svizzera ai Paesi in transizione emersi dal crollo dell'ex blocco comunista e per il contributo svizzero alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata. Questo contributo a favore dei dieci Stati dell'Europa orientale e meridionale che hanno aderito all'UE nel maggio 2004 si prefigge di ridurre le disparità che esistono tra questi Paesi e l'UE e di prolungare l'aiuto che era loro precedentemente prestato. Con questo gesto la Svizzera riconosce l'importanza degli sforzi dell'UE per garantire la stabilità e la prosperità del continente. Sebbene non sia uno Stato membro, la Svizzera condivide una comunità di destino con l'UE. L'esistenza stessa dell'UE rappresenta una garanzia di sicurezza e prosperità per il nostro Paese. A suo modo, la Svizzera deve pertanto contribuire alla realizzazione degli obiettivi che condivide con l'UE e restandole solidale deve partecipare alla costruzione di un continente sicuro e stabile. Questo contributo riveste anche un'estrema importanza per il mantenimento di buone relazioni con l'UE e rappresenta un importante investimento nella via bilaterale, affinché questa sia coronata dal successo. Le modalità generali secondo le quali sarà prestato tale aiuto sono state stabilite in un Memorandum d'intesa firmato dall'UE e dalla Svizzera il 27 febbraio 2006. L'attuazione concreta del Memorandum avverrà mediante la conclusione di accordi-quadro bilaterali con ciascun Paese beneficiario. In seguito al referendum lanciato contro la legge federale sulla collaborazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e alla consecutiva votazione popolare del 26 novembre 2006 sono stati

interrotti i negoziati con i nuovi Stati membri dell'UE. Gli accordi-quadro bilaterali non hanno perciò potuto essere conclusi nel corso dell'anno in rassegna. Il 15 dicembre 2006, il Consiglio federale ha tuttavia approvato come previsto due messaggi concernenti crediti quadro che si fondano sulla legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. Da una parte, si tratta del Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI che chiede lo stanziamento di 650 milioni di franchi per proseguire sull'arco di quattro anni il tradizionale aiuto ai Paesi dell'Europa sudorientale e dell'ex Unione Sovietica. Dall'altra, il Consiglio federale ha approvato il Messaggio sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata che chiede che sia stanziato 1 miliardo di franchi.

Le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono state oggetto di un ulteriore approfondimento. Il Consiglio federale ha ratificato il 1° marzo 2006, rispettivamente il 20 marzo 2006, il Protocollo aggiuntivo relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea, nonché gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino. Gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino non sono ancora entrati in vigore perché manca la ratifica da parte dell'UE. In seguito alle ratifiche effettuate dall'UE, sono invece entrati in vigore il 1° aprile 2006 gli accordi «Ambiente», «Media» e il Protocollo relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. L'accordo sulle statistiche è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. L'accordo sulla lotta contro la frode non ha potuto essere ratificato a causa delle mancanti ratifiche della CE e dei suoi Stati membri (accordo misto). Il 17 maggio 2006, il Con-

siglio federale ha adottato un mandato negoziale per concludere un accordo con l'UE nel settore dell'elettricità (cfr. 1.4.1 obiettivo 6). Il 28 giugno 2006 ha approvato un rapporto che preconizza l'avvio di discussioni preliminari sul settore agricolo. Poi, il 29 settembre 2006 ha adottato un mandato negoziale per un accordo di cooperazione con Eurojust, istituzione dell'UE incaricata del coordinamento delle inchieste e dei perseguimenti penali tra gli Stati membri. Parallelamente a queste diverse iniziative, il Consiglio federale ha proseguito i colloqui preliminari con l'UE in diversi settori di interesse comune come la sanità pubblica (partecipazione ad agenzie e programmi comunitari), il riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine controllata (DOC) e la partecipazione al sistema di navigazione satellitare Galileo. Nel corso dell'anno in rassegna la Svizzera ha attuato sul piano interno di Confederazione e Cantoni la maggior parte degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino, sia dal profilo legislativo (a livello di leggi e di ordinanze) sia dal profilo tecnico. Inoltre ha fatto i primi sforzi per avviare una *valutazione Schengen* in Svizzera e ha dimostrato un impegno proattivo nei Comitati misti Schengen nei quali si discutono gli sviluppi futuri del patrimonio normativo di Schengen. Il Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione e le misure collaterali rafforzate sono state poste in vigore il 1° aprile 2006 insieme alle necessarie modifiche di leggi. In seguito all'entrata in vigore, il 1° aprile 2006, del rafforzamento delle misure collaterali sono stati conclusi accordi di prestazioni con i diversi Cantoni. In vigore dal 1° luglio 2006 questi accordi definiscono i controlli che incombono agli ispettori del mercato del lavoro (i cui costi salariali, a partire dal 1° aprile 2006, sono assunti fino al 50 per cento dalla Confederazione), su mandato delle

commissioni tripartite cantonali. I controlli rimanenti sono effettuati dalle commissioni paritarie dei partner sociali.

Il 28 giugno 2006, il Consiglio federale ha ugualmente adottato il Rapporto Europa 2006, previsto nel suo programma di legislatura 2003–2007. Questo rapporto mostra lo stato delle relazioni tra la Svizzera e l'UE e presenta una serie di strumenti a disposizione del nostro Paese per la conduzione della politica europea. Esamina inoltre gli effetti generali dei principali tra questi strumenti su una ventina di tematiche chiave. Da questa analisi il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la cooperazione bilaterale con l'UE resta, attualmente, lo strumento più adeguato per una difesa ottimale degli interessi del Paese. Siccome l'UE, e le sue relazioni con la Svizzera, possono evolvere rapidamente, il Consiglio federale sottolinea tuttavia che occorre analizzare regolarmente la situazione al fine di determinare se lo strumento utilizzato rimane il più adeguato.

Il Consiglio federale ha pure approvato, il 29 novembre 2006 il messaggio concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione. L'aiuto umanitario della Confederazione si prefigge di salvaguardare la vita umana laddove sia minacciata, nonché di attenuare le sofferenze. È destinato alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato. L'attuale credito quadro di 1500 milioni di franchi concernente la continuazione dell'aiuto umanitario della Confederazione sarà esaurito a metà 2007 circa. Il messaggio propone di stanziare un credito quadro di uguale importo per un periodo minimo di quattro anni. L'adozione di questo nuovo credito quadro permetterà alla Svizzera di affrontare le molte sfide dinanzi alle quali si trova e costituisce un chiaro

segnale del Consiglio federale per confermare la Svizzera sulla scena internazionale quale partner fidato. La Svizzera conferma così il suo impegno umanitario a favore delle popolazioni che si trovano in situazioni precarie. Per soccorrerle, l'aiuto uma-

nitario della Confederazione dispone di innumerevoli punti di forza derivanti dalla sua lunga esperienza. La sua azione contribuisce a gettare le basi di un futuro in cui dignità e sicurezza assumano carattere duraturo.

6. Garantire la sicurezza

Da una parte, gli Stati Uniti esigono, per permettere l'entrata sul loro territorio senza visto, che i passaporti emessi dopo il 26 ottobre 2006 siano provvisti di dati biometrici, dall'altra i diversi atti normativi dell'UE concernenti l'introduzione di passaporti biometrici rappresentano per la Svizzera un'ulteriore evoluzione del patrimonio normativo di Schengen. Il 17 marzo 2006, il Consiglio federale ha adottato la revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità che rappresenta la base giuridica per il progetto pilota dalla durata massima di cinque anni per l'introduzione del passaporto biometrico svizzero (Passaporto 06). Questo passaporto è stato introdotto il 4 settembre 2006 nel quadro del progetto pilota. In tal modo, si garantisce ai cittadini svizzeri la possibilità di continuare ad accedere al territorio statunitense senza visto e nel contempo, in vista della prevista introduzione definitiva di questo nuovo genere di documenti, si maturano esperienze nell'ambito della biometria in materia di documenti d'identità. Ugualmente il 17 marzo 2006, il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto sulla consultazione riguardante la revisione della legge sui documenti d'identità nella prospettiva dell'introduzione definitiva dei nuovi passaporti biometrici. Siccome gli sviluppi degli accordi di Schengen sono recepiti mediante convenzioni di diritto internazionale, il Consiglio federale ha posto in consultazione il 29 settembre 2006 la convenzione internazionale da approvare, nonché una revisione della legge sugli stranieri. Quest'ultima deve essere sottoposta a revisione poiché anche determinati documenti d'identità per stranieri dovranno in futuro contenere dati biometrici. Vista la necessità di una base legale formale per la convenzione internazionale e per la revisione della legge sugli stranieri, il messaggio sulla revisione della legge sui documenti d'identità non ha potuto essere adottato nel 2006.

Il 9 giugno 2006 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (05.3006, Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata), nel quale prende posizione sui singoli strumenti giuridici utilizzati nella lotta contro queste forme di criminalità. Per quanto concerne la collaborazione internazionale, l'attuale norma del Codice penale sul terrorismo, le competenze della Confederazione in materia di perseguimento penale nonché le possibilità e le condizioni quadro dell'esplorazione radio, il Consiglio federale non ritiene che sussista un'immediata necessità di intervento legislativo che vada oltre la revisione già in corso del diritto della Confederazione in materia di polizia. Ha invece conferito ai Dipartimenti competenti il mandato di elaborare proposte affinché siano integrate nel diritto federale le condizioni per l'esecuzione di misure extragiudiziarie di protezione dei testimoni. Dovrebbe così divenire possibile indurre a testimoniare anche i testimoni esposti a pericolo. Il Consiglio federale si è pure espresso a favore della proposta formulata dal postulato di prolungare l'obbligo di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni.

Il Consiglio federale ha adottato il 24 maggio 2006 il messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. Il progetto si prefigge di creare una base legale unica per una parte dei sistemi di informazione di polizia della Confederazione. La legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione contiene normative sui dati delle ricerche informatizzate di polizia (finora banca dati RIPOL), sulle informazioni di polizia scambiate attraverso i canali di Interpol (finora banca dati IPAS) e sui dati trattati dalla polizia giudiziaria federale nell'ambito delle sue indagini preliminari (finora banca dati JANUS). Con la nuova legge il progetto

vuole dare a tutte queste elaborazioni di dati di polizia una base legale che, dal profilo sistematico, sia unitaria e trasparente. Le banche dati di polizia IPAS e JANUS dovrebbero essere integrate nella nuova rete dei sistemi d'informazione di polizia. Un'altra novità è il registro nazionale di polizia che consente alle autorità competenti di stabilire rapidamente, per mezzo di una procedura d'interrogazione informatizzata, se una persona è nota a un'autorità cantonale o federale di polizia e quali servizi dispongono dei dati corrispondenti. L'introduzione di un tale registro è stata per lungo tempo richiesta dai Cantoni al fine di agevolare l'assistenza giudiziaria. Inoltre, un ulteriore flusso di informazioni di polizia risulta dalle collaborazioni della Svizzera nello Spazio di Schengen e nell'ambito di Europol. Con il presente progetto anche questo flusso è integrato nella struttura complessiva dell'informatica della polizia della Confederazione.

Il Parlamento ha adottato il 24 marzo 2006 la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive; LMSI I). Il 30 agosto 2006, il Consiglio federale ha stabilito per il 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore delle modifiche della legge e della corrispondente ordinanza d'esecuzione. Le nuove disposizioni legali costituiscono le basi per la lotta contro la violenza connessa con le manifestazioni sportive e migliorano le possibilità di sequestrare il materiale di propaganda che incita alla violenza. D'importanza centrale tra le misure di lotta contro le tifoserie violente vi è la registrazione centralizzata in un sistema nazionale di informazione detto HOOGAN dei dati relativi agli autori notori di violenze in occasione di manifestazioni sportive. Le nuove misure preventive (aree vietate, divieto di recarsi in un Paese determinato, obbligo di presen-

tarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia) sono limitate a fine 2009 perché la loro compatibilità con la Costituzione federale è stata messa in dubbio. Una mozione parlamentare ha incaricato il Consiglio federale nella primavera 2006 di provvedere affinché queste misure, anche dopo la fine del 2009, possano essere prorogate a termine indeterminato. Il DFGP ha cominciato a inizio estate 2006 l'elaborazione di un progetto di nuova disposizione costituzionale sulla quale le misure adottate a tempo determinato possano poggiare in maniera inoppugnabile. Questa opzione sarà concretizzata se i Cantoni non elaborano un corrispondente concordato o se non riescono a farlo tempestivamente.

L'11 maggio 2005, il Consiglio federale ha esposto le sue nuove priorità per l'impiego dell'esercito (Sviluppo 2008/2011). Le misure proposte dal Consiglio federale non richiedono modifiche della legge militare, ma un adeguamento dell'ordinanza sull'organizzazione dell'esercito. Il corrispondente messaggio è stato adottato dal Consiglio federale il 31 maggio 2006. Il sistema di milizia, l'effettivo totale e i compiti dell'esercito rimangono invariati. Esercito XXI modifica l'organizzazione dell'esercito svizzero. A indurre tale modifica è stato il mutamento della situazione nell'ambito della politica della sicurezza. Nel contempo la riforma ha consentito di tenere conto delle condizioni quadro sociali e finanziarie. L'evoluzione della situazione della minaccia a causa della diffusione del terrorismo (soprattutto in considerazione delle sue conseguenze permanenti per gli sforzi a lungo termine in materia di sicurezza), nonché le restrizioni finanziarie (risultate in particolare dai due programmi di sgravio 2003 e 2004) hanno costretto il Consiglio federale a ridimensionare ulteriormente i mezzi destinati a respingere un attacco contro il nostro Paese e a rafforzare le capacità dell'esercito per gli impieghi sussidiari e la sicu-

rezza del territorio. Le capacità dell'esercito in vista degli impieghi più probabili saranno incrementate mediante uno spostamento delle priorità dalle truppe di combattimento pesanti alla fanteria. Lo snellimento delle strutture di condotta a livello di esercito e di brigate incrementeranno la flessibilità e la capacità di adattamento. Nel contempo, la struttura di condotta omogenea delle brigate consoliderà la loro libertà di manovra nell'impiego. Infine, la riduzione delle truppe di combattimento pesanti sgrava il bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della piattaforma a composizione paritetica CCDGP/DDPS , creata nell'estate 2005, sono state chiarite questioni relative alla suddivisione dei compiti e alla collaborazione tra autorità di polizia ed esercito. Il rapporto sulla piattaforma, presentato ai media il 3 novembre 2006 e approvato dalla CCDGP il 9 novembre 2006, è imperniato su dichiarazioni di principio relative alla suddivisione dei compiti per la sicurezza interna e su parametri per la partecipazione dell'esercito, a partire dal 2008, alla protezione delle rappresentanze estere. Il Consiglio federale non ha ancora esaminato le proposte.

Nel 2006 è stato portato a termine lo sviluppo dello Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (Stato maggiore

della GSi) . Il Consiglio federale ha sottoposto a revisione il 5 luglio 2006 le istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza creando, rispettivamente aggiornando, la base giuridica per una nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza. Inoltre, in base alle sue decisioni dell'8 settembre e del 22 dicembre 2004, ha incaricato il 5 luglio 2006 la Giunta in materia di sicurezza (GSi) di elaborare e sottoporgli una pianificazione preventiva basata su scenari per i casi di crisi sulla cui base sia possibile delegare al capo della GSi il potere di impartire istruzioni in caso effettivo. Lo Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, creato con decreto del 22 giugno 2005 del Consiglio federale, è a disposizione della GSi e dell'Organo direttivo in materia di sicurezza e, in qualità di organo di Stato maggiore, presta un aiuto permanente alla condotta per la direzione della politica di sicurezza. Lo Stato maggiore della GSi elabora valutazioni della situazione in base alle analisi e ai contributi dell'Amministrazione e contribuisce al superamento delle crisi. È in collegamento con organi di gestione delle crisi cantonali, nazionali ed esteri e, per quanto concerne la gestione strategica delle crisi sul piano federale, funge da fonte di informazione e da interlocutore per questi organi.

2

Programma di legislatura 2003–2007: Rapporto sul 2006

1 Accrescere la prosperità e assicurare la sostenibilità

1.1 Ricerca ed educazione

1.1.1 Obiettivo 1: Consolidare educazione e ricerca

- Messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011
- Consultazione sulla nuova legge quadro sulle università
- Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico, della dimostrazione e dell'educazione negli anni 2007–2013
- Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione sull'ulteriore procedura per quanto concerne la legge federale sulla ricerca sull'essere umano
- Ulteriore procedura per quanto concerne la legge federale sulle professioni della psicologia
- Ulteriore procedura per quanto concerne la legge federale sui brevetti d'invenzione
- Rapporto «Prospettive di sviluppo nel settore della biotecnologia»
- Rapporto «Tossicologia. Per una ricerca indipendente in Svizzera»

Sul messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011 e sul messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico, della dimostrazione e dell'educazione negli anni 2007–2013 si riferisce nel capitolo 1 (punto principale 1).

La consultazione sulla nuova legge quadro sulle università non ha potuto essere avviata come previsto nel 2006. Una seconda bozza della legge è pronta dal settembre 2006 ed è trattata in seno al gruppo Confederazione – Cantoni che si occupa del progetto. Vista la complessità del progetto, è stata concordata con i Cantoni l'istituzione di un gruppo di lavoro e di una commissione di redazione, incaricati di rielaborare il disegno di legge.

Il 1° febbraio 2006, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo alla disposizione costituzionale e alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano. La nuova legge si prefigge di disciplinare la ricerca sull'essere umano nel settore della sanità. Sul piano federale non vi è attualmente né una normativa completa e unitaria sulla ricerca sull'essere umano né una competenza in materia. L'obiettivo primario di una siffatta normativa consiste nella protezione della dignità e della personalità dell'essere umano nell'ambito della ricerca. Nel contempo occorre tenere conto della

libertà della ricerca, del significato della ricerca per la sanità e la società, nonché del carattere internazionale della ricerca. Va inoltre disciplinata la ricerca con materiali di origine umana. Finora la protezione delle persone e la qualità scientifica dei progetti di ricerca è sottoposta all'esame delle Commissioni d'etica. Il Consiglio federale vuole tuttavia armonizzare la nuova pratica di esame delle autorità coinvolte, eliminarne i doppioni e migliorarla dal profilo qualitativo. Per aumentare la trasparenza nel settore della ricerca il disegno di legge prevede l'istituzione di un registro degli studi e delle ricerche, nel quale siano repertoriati tutti gli studi e i risultati che si propongono di ottenere. Siccome la consultazione è stata avviata in ritardo rispetto ai tempi previsti, il Consiglio federale non ha ancora potuto adottare il messaggio sull'articolo costituzionale e nemmeno ha potuto prendere una decisione sull'ulteriore procedura da seguire per quanto concerne la legge federale sulla ricerca sull'essere umano nel corso dell'anno in rassegna.

Il Consiglio federale non ha potuto prendere conoscenza nel 2006, come era previsto, dei risultati della consultazione sulla legge federale sulle professioni della psicologia, né determinare gli orientamenti determinanti per l'elaborazione del messaggio. La valutazione della consultazione è conclusa. Le richieste formulate in tale sede contraddicono

alcune leggi federali. Le questioni relative all'ulteriore procedura non hanno potuto essere definitivamente chiarite entro fine 2006, cosicché il Consiglio federale non ha potuto prendere alcuna decisione.

Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente una legge federale sui brevetti d'invenzione e una legge federale sui consulenti in brevetti. Intende così eliminare le attuali debolezze nella protezione giuridica e nell'ambito della consulenza in materia di brevetti, al fine di consolidare la reputazione della Svizzera in quanto sede di innovazione. I procedimenti giudiziari in materia di brevetti sono complessi e i giudici competenti devono disporre di conoscenze specialistiche. Visto l'esiguo numero di controversie in materia di brevetti, attualmente soltanto pochi giudici cantonali hanno potuto acquisire e conservare le conoscenze specialistiche necessarie in tale ambito. L'avamprogetto di legge federale sul Tribunale federale dei brevetti prevede l'istituzione di uno speciale tribunale nazionale che sia esclusivamente competente per le controversie in materia di brevetti e, nella sua veste di giurisdizione di grado inferiore rispetto al Tribunale federale, possa così garantire le conoscenze specialistiche necessarie e assicurare alle invenzioni una protezione giuridica efficace. Siccome in Svizzera la professione del consulente in brevetti non è disciplinata, persone che non soddisfano le elevate esigenze di questa professione possono assumere tale ruolo. Tuttavia, vista la com-

plexità della materia, le persone e le aziende innovative devono poter disporre di consulenti qualificati. L'avamprogetto di legge sui consulenti in materia di brevetti prevede che in futuro soltanto persone con qualifiche professionali attestate possano fregiarsi di determinate designazioni professionali. Con i due avamprogetti posti in consultazione è stata avviata la terza tappa della riforma del sistema dei brevetti attualmente in corso.

Il Consiglio federale non ha potuto adottare nel 2006 come previsto il rapporto «Prospettive di sviluppo nel settore della biotecnologia» (in adempimento del Po. del Gruppo RL 04.3627) perché dal profilo contenutistico esso va posto in sintonia con il messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011 e deve essere presentato al Consiglio federale insieme al messaggio.

Il Consiglio federale non ha potuto adottare nel 2006 come previsto il rapporto «Tossicologia. Per una ricerca indipendente in Svizzera» (in adempimento del Po. Graf 02.3125). Il rapporto è pronto. L'adozione non è avvenuta nel corso dell'anno in rassegna perché i commenti effettuati nell'ambito delle consultazioni in seno all'Amministrazione hanno reso necessari importanti lavori per appianare le divergenze.

1.2 Economia e competitività

1.2.1 Obiettivo 2: Ridurre gli ostacoli statali, maggiore concorrenza sul mercato interno

- Monitoraggio del pacchetto di misure per una politica della crescita
- Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo
- Messaggio sulla politica agricola 2011
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
- Consultazione relativa alla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici
- Messaggio concernente l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
- Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione
- Consultazione relativa alla legge sulla sicurezza dei prodotti
- Mandato per la revisione totale della legge sulle poste e della legge sull'organizzazione delle poste
- Messaggio sulla cessione della partecipazione della Confederazione a Swisscom
- Rapporto PMI

Sul rapporto e il messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo, sul messaggio sulla politica agricola 2011 nonché sul messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio si riferisce nel capitolo 1 (punto principale 2).

Il 21 dicembre il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale «Crescita» circa lo stato d'attuazione del pacchetto di misure sulla crescita. Secondo il rapporto, nel 2006 sono state portate a compimento nuove tappe del programma di crescita del Consiglio federale: la 5° revisione della LAI ha potuto essere interamente dibattuta in Parlamento e dovrebbero poter entrare in vigore rapidamente le misure immediate concernenti la riforma dell'imposizione dei coniugi. Sono stati realizzati progressi anche nei settori della riforma dell'imposizione delle imprese e in quello della legge sull'approvvigionamento elettrico. Inoltre, cambiamenti di giurisprudenza hanno permesso di apportare un numero considerevole di semplificazioni in materia di IVA. Anche i programmi di sgravio sono stati totalmente realizzati e il messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione con sgravi amministrativi («Semplificare la vita delle imprese») ha potuto essere licenziato. È pure stata avviata la consultazione concernente la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio.

Nel corso dell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha potuto avviare la consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici. Per la legge e l'ordinanza è ancora in corso la fase di redazione delle norme, che avviene in seno all'Amministrazione. Si è peraltro rivelato straordinariamente complesso il processo politico di formazione delle opinioni sulla questione dell'orientamento da seguire per l'armonizzazione a livello nazionale del diritto degli acquisti pubblici. A tale riguardo è stato necessario effettuare estesi accertamenti giuridici per delimitare l'ambito che, dal profilo costituzionale, è ammissibile disciplinare. Quando possa essere avviata la procedura di consultazione dipende tra l'altro dallo stato della revisione dell'Accordo dell'OMC sugli acquisti pubblici, per la quale il Consiglio federale ha stabilito il 1° marzo 2006 l'offerta svizzera e il mandato negoziale della delegazione del nostro Paese.

Il 22 novembre 2006 il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione concernente l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero e ha stabilito il seguito dei lavori. Entro la primavera 2007, va presentato al Consiglio federale sia il messaggio sulle misure collaterali sia il messaggio sull'abrogazione della Lex Koller. Dalla procedura di consultazione, svoltasi tra il 2 novembre 2005 e il 28 febbraio 2006, è emersa una maggioranza a favore dell'abrogazione della Lex Koller.

Le misure collaterali di pianificazione del territorio sono invece state sostanzialmente controverse. Per alcuni partecipanti alla consultazione tali misure non sono sufficientemente ampie, per altri non sono abbastanza flessibili. Nel 2006 non è stato possibile presentare il messaggio al Consiglio federale come previsto, perché l'elaborazione del progetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto.

Il 29 settembre 2006, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare, per il momento, a sottoporre il diritto della locazione alla prevista revisione legislativa (Codice delle obbligazioni), visto che le organizzazioni degli inquilini, come quelle dei locatori e le organizzazioni a loro vicine hanno formulato valutazioni controverse circa l'avamprogetto sottoposto alla consultazione. I rappresentanti degli inquilini chiedono una revisione legislativa ma rifiutano però il previsto modello duale che a loro giudizio non concede una reale possibilità di scelta. Per quanto concerne i locatori il progetto è invece in linea di massima stato accettato, ma è stata chiesta la riduzione delle disposizioni di tutela. Non si vedevano possibilità d'intesa. Tenuto conto di questa situazione, il Consiglio federale ha deciso di non proseguire i lavori di revisione sul piano legislativo ma di adoperarsi per una revisione della vigente ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione e commerciali. Occorre segnatamente appurare se la ripercussione delle modifiche degli interessi ipotecari vada basata su una media dei tassi.

Il Consiglio federale ha avviato il 1° marzo 2006 la consultazione sul disegno di legge sulla sicurezza dei prodotti. La legge sulla sicurezza dei prodotti costituisce una modifica della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici. La sicurezza dei prodotti in Svizzera è disciplinata da un gran numero di atti normativi per settore e specifici per i prodotti. L'UE ha invece armonizzato ulteriormente le sue esigenze in ambito di sicurezza dei beni di consumo emanando la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La legge sulla sicurezza dei prodotti vuole eliminare le principali divergenze tra la succitata legge federale in

vigore e la direttiva dell'Unione europea, per raggiungere anche in Svizzera il medesimo livello di protezione.

Il 3 maggio 2006 il Consiglio federale ha attribuito l'incarico della revisione totale della legge sulle poste e della legge sull'organizzazione delle poste. L'obiettivo della revisione è di fissare i prossimi passi di apertura del mercato, porre su basi sicure il servizio universale e il suo finanziamento, nonché creare le stesse condizioni quadro per la Posta e gli operatori privati. In proposito il Consiglio federale ha confermato la sua intenzione di continuare a liberalizzare gradualmente il mercato postale. Il servizio universale dovrà continuare ad essere garantito su tutto il territorio anche in futuro. Il Consiglio federale definirà le tappe concrete dell'apertura del mercato nel quadro della revisione della legge sulle poste. I seguenti due fattori hanno determinato questa scelta: la Svizzera non può sottrarsi al processo di liberalizzazione del mercato postale in atto nell'UE e la Posta Svizzera effettua sempre più spesso operazioni all'estero. A lungo termine, non sarà possibile giustificare l'estensione di tali attività da un mercato svizzero rigido a Stati con mercati postali liberalizzati. Inoltre, la Posta ha bisogno di condizioni quadro che le permettano di operare con successo anche in contesti liberalizzati.

Il Consiglio federale ha adottato il 5 aprile 2006 il rapporto sui risultati della consultazione e il messaggio sulla cessione della partecipazione a Swisscom. Il punto principale della riforma è la modifica della legge sull'azienda delle telecomunicazioni che conferisce al Consiglio federale la competenza di vendere la partecipazione della Confederazione. La Confederazione è proprietaria di circa il 58 per cento delle azioni di Swisscom. A causa dei rischi finanziari e aziendali legati a questa partecipazione, ma anche per offrire a Swisscom nuove prospettive, già il 23 novembre 2005 il Consiglio federale si era pronunciato a favore della vendita dell'intera partecipazione. Per evolvere con successo nel dinamico mercato delle telecomunicazioni, Swisscom deve disporre di margini di azione. Solo in questo modo essa potrà compensare il prevedibile calo del

fatturato delle attività in Svizzera e mantenere posti di lavoro attrattivi sul territorio nazionale. Swisscom deve quindi poter assumere rischi aziendali. La Confederazione non è l'azionista adatto per addossarsi tali rischi. Oltre a ridurre i rischi finanziari, con la cessione della propria partecipazione la Confederazione può addirittura cogliere importanti opportunità per l'economia nazionale. Questo progetto consente parimenti di eliminare i conflitti di interes-

se cui è esposta la Confederazione a seguito dei suoi diversi ruoli di legislatore, regolatore, azionista di maggioranza e grande cliente.

Non è stato possibile adottare nel 2006 come previsto il rapporto PMI (in adempimento del Po. Walker Felix 02.3702), dal momento che deve essere coordinato con il messaggio sulla promozione della piazza economica 2008–2011 che non è ancora stato presentato al Consiglio federale.

1.2.2 Obiettivo 3: Rafforzare la fiducia nell'economia

- Modifica dell'ordinanza sulle banche al fine di attuare le nuove prescrizioni in materia di fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)
- Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili
- Ulteriore modo di procedere per attuare le raccomandazioni del GAFI
- Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari
- Consultazione sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione
- Messaggio concernente una legge federale sugli averi non rivendicati

Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, fissandone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2007. L'ordinanza traspone nel diritto nazionale l'accordo sui fondi propri (Basilea II) approvato nel mese di giugno del 2004 dal Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche. Basilea II consente di definire in modo più completo e differenziato i molteplici rischi delle attività bancarie e le esigenze in materia di fondi propri che ne derivano. Ciò rafforza la stabilità della banche e del sistema finanziario. Basilea II introduce la scelta fra diversi metodi di calcolo delle esigenze in materia di fondi propri per i vari rischi. Ciò permette di tenere conto dei diversi bisogni delle banche senza tuttavia interferire nella concorrenza interbancaria. La regolamentazione destinata alle banche attive a livello internazionale corrisponderà a quella applicata alle banche dell'UE, consentendo così di evitare distorsioni della concorrenza anche nelle relazioni transfrontaliere. La sicurezza del settore bancario ne risulterà rafforzata.

Per quanto riguarda il messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili) si veda il capitolo 1 (punto principale 2).

Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha stabilito l'ulteriore modo di procedere per l'applicazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria) in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Rispetto al progetto posto in consultazione, il messaggio dovrà limitarsi ai punti essenziali. Contemporaneamente, il Consiglio federale ha deciso di estrapolare dal progetto GAFI la norma penale sull'insider trading per sottoporla a una revisione parziale accelerata. Obiettivo del progetto GAFI è l'adeguamento della legislazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro alle nuove sfide della criminalità finanziaria internazionale, badando il più possibile a contenere le ripercussioni economiche. Il progetto intende aumentare la conformità della legislazione svizzera agli standard internazionali. La decisione del Consiglio federale sottolinea l'importanza che il Governo attribuisce a un sistema

di difesa efficace e sostenibile sul piano economico per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il Consiglio federale ha altresì approvato un rapporto destinato al Parlamento che illustra l'attuazione in altri Paesi delle principali raccomandazioni del GAFI e indica le conseguenze economiche di tale trasposizione in Svizzera. Secondo tale rapporto la Svizzera dispone, rispetto ad altri Paesi, di un buon dispositivo di difesa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'8 dicembre 2006 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il progetto di messaggio sulla revisione della norma sui reati insider in cui chiede l'abrogazione, senza sostituzione, dell'articolo 161 numero 3 del Codice penale (CP). Questa disposizione, che contiene una definizione eccessivamente restrittiva del reato insider, si è rivelata poco efficace. L'abrogazione proposta consente di estendere il divieto di sfruttare la conoscenza di fatti confidenziali a qualsiasi reato insider che potrebbe influenzare il corso di titoli.

Il 1° febbraio 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la vigilanza federale sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; LAUFIN). La nuova legge raggrupperà gli organi preposti alla vigilanza statale sulle banche, sulle imprese di assicurazione e su altri intermediari finanziari nella «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN)». La Commissione federale delle banche (CFB), l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Autorità di controllo) andranno quindi a costituire un'unica autorità. L'AUFIN sarà un ente di diritto pubblico, indipendente sul piano operativo, istituzionale e finanziario, dotato di strutture di gestione moderne comprendenti un consiglio d'amministrazione, una direzione e un organo di revisione. L'indipendenza dell'AUFIN sarà tuttavia vincolata all'obbligo di rendere conto del proprio operato e all'alta vigilanza politica esercitata dalla Confederazione. Il personale dell'AUFIN sarà

assunto sulla base di un contratto di diritto privato, conformemente alla normativa che sarà applicata anche alla futura autorità di vigilanza dei revisori. Oltre a disciplinare le questioni di carattere organizzativo, la nuova legge federale stabilisce principi sulla regolamentazione dei mercati finanziari, fissa regole in materia di responsabilità e armonizza gli strumenti di vigilanza e le sanzioni. In un certo senso, la LAUFIN svolge quindi la funzione di una legge quadro nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. La riorganizzazione della vigilanza sui mercati consentirà altresì di migliorare gli strumenti di sanzione che in passato si sono rivelati poco incisivi e scarsamente differenziati. Il disegno di legge prevede un nuovo sistema di sanzioni semplificato e armonizzato, composto, da una parte, da disposizioni penali rivedute e, dall'altra, da nuove sanzioni amministrative (quali la confisca e il divieto di esercizio della professione). In sintonia con la tendenza internazionale, il Consiglio federale propone per la prima volta una limitazione della responsabilità. L'AUFIN sarebbe responsabile solo in caso di violazione di importanti doveri d'ufficio e se i danni non fossero imputabili alla violazione di un obbligo da parte della persona sottoposta a vigilanza.

Contrariamente a quanto pianificato, il Consiglio federale non ha potuto avviare la consultazione riguardante la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione poiché la commissione peritale ha consegnato il suo rapporto solo nel mese di agosto 2006.

Parimenti, il Consiglio federale non è riuscito a licenziare il messaggio concernente una legge federale sugli averi non rivendicati. Gli accertamenti commissionati al DFF sono stati eseguiti. Resta ora da analizzare con cura se gli obiettivi fissati possono essere raggiunti mediante la revisione di leggi esistenti (diritto privato, diritto in materia di mercati finanziari). Dai risultati di questa analisi dipenderà il contenuto del messaggio.

1.3 **Politica finanziaria e finanze della Confederazione**

1.3.1 Obiettivo 4: Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze della Confederazione

- Verifica dei compiti da parte del Consiglio federale (portafoglio di compiti)
- Rapporto sulla verifica dei sussidi federali
- Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e negli enti della Confederazione
- Risk management della Confederazione

Per quanto riguarda la verifica dei compiti da parte del Consiglio federale (portafoglio di compiti) nonché il rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e negli enti della Confederazione (nuovo titolo: rapporto sullo scorporo e la gestione strategica della Confederazione (rapporto sul governo d'impresa) si veda il capitolo 1 (punti principali 3 e 4).

Diversamente da quanto pianificato, il Consiglio federale non è riuscito a licenziare nel 2006 il rapporto sulla verifica dei sussidi federali. La banca dati riguardante le sovvenzioni è invece stata aggiornata ed è consultabile in Internet.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 19 gennaio 2005, l'attuazione della politica dei rischi del Consiglio federale è decentralizzata: i dipartimenti e la Cancelleria federale istituiscono autonomamente un efficace sistema di gestione dei rischi e se ne assumono la responsabilità. Affinché, tuttavia, sia possibile trarre delle conclusioni sulla situazione dei rischi a livello federale è indispensabile che tutti i dipartimenti utilizzino la stessa sistematica e la stessa metodologia. In altri termini, occorre una stretta collaborazione fra i gestori dei rischi (risk manager) dei singoli dipartimenti e della Cancelleria federale. Nel 2006 diversi laboratori sono stati dedicati alla trattazione di problemi fondamentali quali la valutazione dei rischi e la loro classificazione. Ogni rischio identificato deve essere assegnato ad una categoria di rischio sulla base della causa e delle ripercussioni. Le categorie di rischio stabilite dal Consiglio federale sono: rischi finanziari ed economici; rischi giu-

ridici / compliance; rischi materiali, tecnici ed elementari; rischi legati alle persone e all'organizzazione; rischi tecnologici e rischi legati alle scienze ambientali; rischi sociali e politici. La valutazione dei rischi tiene conto innanzitutto delle ripercussioni finanziarie (pregiudizio ai valori patrimoniali della Confederazione, richieste di responsabilità civile e di altro tipo, compresi i danni a persone) e, in secondo luogo, delle ripercussioni non finanziarie (pregiudizi al funzionamento dell'attività del Governo e dell'Amministrazione e il danneggiamento della reputazione). Le unità amministrative hanno identificato e valutato i rischi esistenti nel loro ambito d'attività ed hanno esposto le misure pianificate o già applicate. Successivamente sono stati identificati i rischi rilevanti a livello dipartimentale. I responsabili dei dipartimenti e della Cancelleria federale, dal canto loro, hanno individuato i rischi principali per la Confederazione e ne hanno reso conto al Consiglio federale al quale hanno anche presentato considerazioni generali sul risk management. Alle unità amministrative, ai dipartimenti e alla Cancelleria federale spetta il compito di monitorare il processo e di assicurare il controlling dei rischi nonché di rendere conto di tale attività in sede di rapporto annuale. La gestione dei rischi è un processo continuo che i dipartimenti e la Cancelleria federale si assumono sulla base delle risorse disponibili. Nel 2006 la politica dei rischi della Confederazione ha registrato progressi importanti.

1.3.2 Obiettivo 5: Portare avanti le riforme fiscali

- Rapporti sulle riforme fiscali fondamentali
 - Consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
 - Messaggio concernente misure immediate sull'imposizione dei coniugi
 - Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco
-

Il 1° febbraio 2006 il Consiglio federale ha tenuto una prima discussione basata sul rapporto riguardante l'attrattiva internazionale della piazza economica svizzera dal punto di vista fiscale. Diversamente da quanto previsto non è tuttavia stato possibile adottare decisioni riguardo alle varie proposte di riforma fiscale poiché non tutti i rapporti sono disponibili. L'analisi dell'introduzione dei crediti d'imposta dipendenti dal reddito non è infatti ancora stata completata poiché i dati cantonali necessari sono giunti alla commissione d'esperti solo con molto ritardo. In materia di funzione redistributiva ed effetti sulla crescita dei vari sistemi fiscali, inoltre, sono stati commissionati non due bensì tre studi, l'ultimo dei quali non è ancora terminato.

Per potenziare la certezza giuridica e l'equità procedurale in materia di imposta sul valore aggiunto, il 24 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore il 1° luglio 2006. Scopo della modifica è evitare che in futuro si effettuino riprese d'imposta per motivi puramente formali, purché sia dimostrabile che tali lacune formali non comportino perdite fiscali per la Confederazione. Nel novembre 2005 il DFF ha incaricato un gruppo di fiscalisti esterni di esaminare la necessità e le possibilità di una revisione di legge e di sottoporli delle raccomandazioni per l'elaborazione di un progetto da porre in consultazione. Il rapporto conclusivo degli

esperti è stato pubblicato il 12 maggio 2006 e sottolinea l'importanza di una revisione totale della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. Esso contiene raccomandazioni sulle possibili riforme nel sistema, sulla soppressione delle eccezioni, sulla questione delle aliquote e su ulteriori riforme di carattere materiale e procedurale. Non è tuttavia stato possibile aprire la consultazione nel periodo in rassegna poiché si sono resi necessari ulteriori approfonditi accertamenti.

Per quanto riguarda il messaggio concernente misure immediate sull'imposizione dei coniugi si veda il capitolo 1 (punto principale 3).

Il 6 settembre 2006 il Consiglio federale ha posto in consultazione la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco. Il progetto propone di adeguare al regime europeo la struttura delle accise che gravano su tabacchi manufatti diversi dalle sigarette (sigari, cigarillos e tabacco trinciato) e aumentare lievemente l'onere fiscale cui sono sottoposti. Si rinuncerà invece all'imposizione delle carte da sigarette. Non è però stato possibile licenziare il messaggio nel 2006 perché invece di un'indagine conoscitiva è stato necessario svolgere una normale procedura di consultazione.

1.4 Ambiente e infrastruttura

1.4.1 Obiettivo 6: Salvaguardare le basi vitali naturali e rendere più sicuro l'approvvigionamento in energia

- Messaggio sulla revisione parziale della legge sulle foreste
- Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera»
- Messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare
- Messaggio concernente un decreto federale sull'approvazione e l'attuazione di convenzioni relative alla responsabilità nel settore dell'energia nucleare
- Attestato di smaltimento per scorie radioattive
- Negoziati con l'UE in vista di un accordo bilaterale nel settore elettrico
- Strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria
- Piano d'azione contro le polveri fini

Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha deciso di presentare come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera» la revisione della legge sulle foreste. Contemporaneamente, ha dato mandato di elaborare il corrispondente messaggio entro metà marzo del 2007. Diversamente da quanto inizialmente previsto, quindi, non è stato possibile licenziare nel 2006 i messaggi sulla revisione della legge sulle foreste e sull'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera».

Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNU). L'attuale Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) verrà così trasformata in un ente federale di diritto pubblico denominato Ispettorato federale della sicurezza nucleare, che si organizzerà e gestirà in modo autonomo. In questo modo vengono concretizzate le disposizioni della legge federale sull'energia nucleare e della Convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare, che esigono una distinzione formale delle autorità preposte alle autorizzazioni, nonché un'efficace ripartizione dei compiti tra le autorità di sicurezza nucleare e gli altri organi o organizzazioni che si occupano dello sfruttamento dell'energia nucleare.

Il Consiglio federale non è riuscito a licenziare nel 2006 il messaggio concernente un decreto federale sull'approvazione e l'attuazione di con-

venzioni relative alla responsabilità nel settore dell'energia nucleare, poiché la priorità accordata ad altri dossier di politica energetica ne ha ritardato la stesura.

Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha dichiarato confermata la fattibilità tecnica dello smaltimento in Svizzera di scorie altamente radioattive. In altri termini, la cosiddetta «prova dello smaltimento» è stata fornita. Il Consiglio federale ha in effetti accolto la richiesta della Nagra riguardante elementi di combustibile esausti, scorie altamente radioattive vetrificate e scorie mediamente radioattive di lunga durata provenienti da centrali nucleari. Al termine di indagini durate diversi anni, il 19 dicembre 2002 la Nagra ha presentato la prova dello smaltimento finale di scorie altamente radioattive nell'argilla opalina del Weinsland zurighese. Nel 2003 le autorità hanno avviato indagini approfondite che si sono concluse nel 2005. Il Consiglio federale ha comunque respinto la proposta di limitare a questa sola zona le ulteriori indagini: la scelta del sito definitivo avverrà infatti nell'ambito del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi.

Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato il mandato per l'avvio dei negoziati con l'Unione europea al fine di concludere un accordo bilaterale nel settore elettrico. Nell'accordo in questione dovranno essere convenuti i principi e le norme comuni per il commercio internazionale di elettricità. In particolare, dovrà essere garantita la

sicurezza dell'approvvigionamento in un mercato europeo dell'energia elettrica ampiamente liberalizzato. Affinché il sistema europeo di regolazione del mercato dell'energia elettrica possa funzionare efficacemente, l'UE intende coinvolgere anche i Paesi terzi limitrofi. Un accordo bilaterale nel settore elettrico potrà pertanto soddisfare sia gli interessi della Svizzera che quelli dell'Unione europea. Determinanti per la Svizzera sono le disposizioni che regoleranno l'utilizzo della rete di trasmissione. I negoziati verteranno in particolar modo sulle procedure per la gestione dei problemi di esercizio e l'indennizzo dei costi di transito.

Nel 2006, contrariamente alle previsioni, il Consiglio federale non ha licenziato il rapporto sulla Strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria, poiché buona parte delle risorse è stata impiegata per il piano d'azione contro le polveri fini. Con questo piano d'azione approvato dal Consiglio federale il 16 giugno 2006 (cfr. paragrafo successivo) ci si è voluti occupare prioritaria-

mente di un ambito particolarmente delicato vista la pericolosità della fuliggine da diesel e di altre emissioni di polveri fini. Per tutti gli altri ambiti contemplati nella Strategia i lavori sono in corso.

Il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione contro le polveri fini. Le misure adottate costituiscono la seconda parte del piano d'azione lanciato dal DATEC nel gennaio 2006 e auspicato anche dai Cantoni. I cinque provvedimenti di competenza del Consiglio federale e i nove provvedimenti dipartimentali mirano a ridurre le polveri fini e in particolare, vista la sua cancerogenicità, la fuliggine prodotta dai motori diesel e dai riscaldamenti a legna. Le massime concentrazioni di polveri fini si registrano soprattutto in inverno durante i periodi di inversione termica quando le sostanze nocive si accumulano sotto il manto nebbioso. L'attuazione di queste misure produrrà un netto miglioramento della qualità dell'aria nei grandi agglomerati.

1.4.2 Obiettivo 7: Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente

- Piano settoriale dei trasporti
- Consultazione sul futuro sviluppo dei progetti ferroviari
- Messaggio concernente il disegno di legge sul trasporto di merci
- Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2007–2010
- Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo 2007–2010
- Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali, intesa a promuovere i carburanti gassosi e i carburanti ricavati da materie prime rinnovabili
- Rapporto concernente il road pricing nelle città
- Consultazione sulla modifica dell'articolo 86 Cost. (Creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al trasporto aereo)

Il 26 aprile 2006, il Consiglio federale ha approvato il Piano settoriale dei trasporti (parte programmatica) e ha incaricato il dipartimento competente di attuarlo. Il Piano settoriale è uno strumento di pianificazione della Confederazione che, per la prima volta, fissa obiettivi vincolanti, principi e priorità per una pianificazione e uno sviluppo coordinato e sostenibile delle infrastrutture stradali, ferroviarie, della navigazione aerea e di superficie. Essendo un Paese piccolo dalle risorse di spazio limitate, la Svizzera deve coordinare in modo efficiente ed ecologico le diverse forme di trasporto. Inoltre, poiché i mezzi finanziari a disposizione della Confederazione sono limitati, non è possibile realizzare tutti i progetti auspicati. È pertanto necessario fissare priorità e obiettivi chiari per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto.

Il Consiglio federale non è riuscito a porre in consultazione il progetto concernente lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF). I lavori preparatori si sono rivelati più complessi e onerosi a causa, in particolare, delle ristrettezze finanziarie; da qui il ritardo nell'apertura della consultazione.

Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la nuova legge sul trasferimento del traffico merci. Questa nuova legge, che andrà a sostituire la legge attualmente in vigore sul trasferimento del traffico e la cui validità è limitata alla fine del 2010, rappresenta la base per l'attuazione delle misure di incentivazione volte a trasferire in modo duraturo il traffico transalpino delle merci dalla strada alla ferrovia, così

come sancito nella Costituzione. In discussione vi sono tre varianti: la prima richiede, fino al 2017, mezzi finanziari per un importo pari a quello attuale; la seconda prevede, per lo stesso periodo, una riduzione dei fondi; la terza propone di accelerare il potenziamento dell'autostrada viaggiante. Tutte le varianti prevedono l'introduzione di una borsa dei transiti alpini. La consultazione è stata ritardata dal fatto che il 9 giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso di inserire nel progetto un'ulteriore variante. La consultazione, iniziata il 5 luglio, si è conclusa il 16 ottobre 2006. Il ritardo dovuto alla complessità delle tre varianti e dunque dei documenti da preparare per la consultazione ha fatto sì che non sia stato possibile licenziare il messaggio nel 2006.

Il 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni con le FFS per gli anni 2007–2010. Si tratta della terza convenzione con la quale, dal 1999, il Consiglio federale e le Ferrovie federali si accordano sugli obiettivi che le FFS si impegnano a raggiungere con i fondi stanziati dalla Confederazione. La convenzione sulle prestazioni deve essere approvata dal Parlamento. Per la sicurezza, l'esercizio, l'ammmodernamento e il mantenimento del valore netto dell'infrastruttura ferroviaria esistente, le FFS riceveranno per i prossimi quattro anni 5,88 miliardi di franchi. Di questi, 390 milioni saranno impiegati per investimenti destinati a colmare lacune nel traffico viaggiatori e merci.

Il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha appro-

vato il messaggio concernente il 9° credito quadro per contributi d'investimento alle ferrovie private per gli anni 2007–2010. Il credito chiesto al Parlamento è pari a 600 milioni di franchi e sarà impiegato per il mantenimento del valore netto dell'infrastruttura e per migliorie tecniche. Si tratta comunque di una soluzione transitoria poiché a medio termine si prevede di introdurre convenzioni sulle prestazioni come per le FFS. Dalle richieste presentate dalle ferrovie private emerge che, nel medio e lungo periodo, saranno necessari fondi più cospicui per il mantenimento del valore netto e per i nuovi investimenti d'ampliamento, pena la messa fuori servizio di alcune tratte.

Il 3 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali intesa a promuovere i carburanti gassosi e i carburanti ricavati da materie prime rinnovabili. Il Consiglio federale intende creare un incentivo fiscale al fine di incrementare la domanda di carburanti «puliti». L'imposta sugli oli minerali gravante sul gas naturale sarà ridotta, mentre i biocarburanti verranno integralmente esentati. La diminuzione delle entra-

te sarà compensata mediante un'imposizione più elevata della benzina. In tal modo sarà possibile diminuire le emissioni di CO₂ nel campo dei trasporti di circa 250'000 tonnellate e contribuire in misura decisiva al raggiungimento dell'obiettivo, per la verità ancora lontano, della legge sul CO₂.

Diversamente da quanto previsto, il Consiglio federale non ha potuto licenziare il messaggio sul road pricing nelle città (in adempimento dei postulati Vollmer 94.3514 e CTT-N 04.3619) perché la procedura di appianamento delle divergenze non è ancora conclusa.

Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'emendamento costituzionale a favore dell'aviazione. In futuro i proventi della tassa sul carburante aereo non saranno più destinati alla circolazione stradale, bensì utilizzati per l'attuazione di misure nei settori della protezione dell'ambiente, della sicurezza tecnica e della protezione da atti criminali (cfr. anche Rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa, tema essenziale 2.1 del Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni).

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

1.5.1 Obiettivo 8: Dar forma alla società dell'informazione e promuoverla

- Attuazione della strategia inerente alla Società dell'informazione
- Strategia inerente al governo elettronico
- Strategia inerente all'eHealth
- Rapporto di valutazione sul voto elettronico
- Rapporto sull'armonizzazione dei registri e sul censimento della popolazione nel 2010
- Messaggio concernente la nuova legge federale sulla geoinformazione
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul diritto d'autore

Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha preso atto del 7° rapporto del gruppo di coordinamento Società dell'informazione (rapporto GCSI) ed ha riveduto la sua strategia per una società dell'informazione in Svizzera varata nel 1998. Ora pone l'accento sull'amministrazione elettronica (eGovernment) e sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore della sanità (eHealth).

Nessuna decisione concreta è ancora stata adottata in merito all'attuazione della strategia nazionale di governo elettronico.

Il rapporto per una strategia nazionale «eHealth» è stato presentato al Consiglio federale il 15 dicembre 2006. L'adozione delle decisioni definitive riguardanti la strategia avverrà a conclusione dell'indagine conoscitiva. Obiettivo della strategia nazionale «eHealth» è contribuire a garantire l'accesso a un sistema sanitario efficiente, sicuro e di elevata qualità.

Il 31 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sui progetti pilota in materia di voto elettronico e lo ha trasmesso al Parlamento. Dopo cinque progetti pilota condotti con successo nel 2004 e 2005 (nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo), il Consiglio federale intende consentire l'introduzione graduale del voto elettronico in tutta la Svizzera. Il voto elettronico suscita grande interesse nell'elettorato svizzero. La maggior parte delle persone interrogate nell'ambito dei sondaggi che hanno accompagnato gli esperimenti pilota si è pronunciata in favore della sua introduzione. Le opportunità offerte da questa tecnologia non sono,

tuttavia, esenti da rischi. Il voto elettronico richiede complessi provvedimenti organizzativi, tecnici e giuridici. Il pericolo di abusi necessita controlli costanti e il continuo sviluppo di misure di sicurezza. Le esperienze dei progetti pilota sono ora a disposizione di tutti i Cantoni, che devono valutare quale sistema risponda meglio alle loro specifiche esigenze. I Cantoni interessati possono unirsi ai Cantoni pilota o elaborare un proprio sistema, il che, tuttavia, comporterebbe maggiori oneri finanziari.

Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di dare al censimento 2010 un'impronta nuova: al censimento basato sui registri si aggiungeranno indagini tematiche di approfondimento a campione. Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione tenutasi presso i Cantoni e le cerchie interessate. Se l'idea di trarre dai registri ufficiali circa la metà delle informazioni che emergono dal censimento ha raccolto ampi consensi, le opinioni divergono circa le modalità che garantirebbero di rilevare al meglio le informazioni non contenute nei registri. I Cantoni e le città, in particolare, desiderano continuare a raccogliere queste informazioni nell'ambito di una rilevazione globale effettuata ogni dieci anni tramite questionario a tutta la popolazione. Gli ambienti economici, invece, approvano il passaggio a un nuovo metodo basato su un sistema statistico integrato che combina l'impiego dei registri e le indagini campionarie, la cui attuazione è prevista tra il 2010 e il 2019. Presupposto per l'impiego sistematico dei registri è l'armonizzazione di tutti i registri delle

persone a livello comunale, cantonale e federale. La base legale è data dalla legge sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArm) che, conformemente alla decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2006, è entrata parzialmente in vigore il 1° novembre 2006. Questa nuova legislazione si prefigge di uniformare il contenuto dei registri, garantirne la qualità, semplificarne l'impiego a scopi statistici e, non da ultimo, facilitare lo scambio dei dati tra i diversi servizi amministrativi. L'obiettivo è quello di consentire lo scambio delle informazioni tra i vari servizi in modo esclusivamente informatizzato, offrendo al contempo alla popolazione agevolazioni nel disbrigo di questioni amministrative. L'entrata in vigore parziale della LArm è dovuta al fatto che le disposizioni relative all'introduzione del nuovo numero di sicurezza sociale nei registri di persone acquisiranno forza di legge solo all'entrata in vigore della revisione della legge sull'AVS che ne regola il principio. La LArm rappresenta una valida base per una produzione efficiente di statistiche sulle persone e sulle economie domestiche e per agevolare la modernizzazione del censimento. Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla revisione totale della legge sul censimento federale della popolazione. L'impiego sistematico dei registri amministrativi, in base ai quali verranno effettuate rilevazioni annuali, sarà affiancato da indagini tematiche di approfondimento a campione e da una rilevazione strutturale realizzata ogni anno presso 200 000 persone. Dal 2010 il tradizionale questionario che veniva inviato a tutta la popolazione scomparirà. Questo nuovo sistema, in grado di fornire un maggiore grado di precisione geografica

così come auspicato da comuni, Cantoni e altre cerchie interessate, produrrà dati di grande attualità e informazioni tematiche più approfondite, oltre a comportare risparmi notevoli.

Il 6 settembre 2006 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione in merito alla nuova legge federale sulla geoinformazione ed ha licenziato il relativo messaggio. Scopo della nuova legge è garantire alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché all'economia, alla società, alla scienza e alla ricerca, la disponibilità di geodati aggiornati per un'ampia gamma di impieghi. In seno all'Amministrazione inoltre saranno definiti le competenze per un coordinamento dell'informazione geografica, una classificazione omogenea e principi tariffari unitari per le geoinformazioni fondamentali. Infine, si provvederà a disciplinare il finanziamento, i diritti d'autore e la protezione dei dati.

Il 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla ratifica di due trattati dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e sulla revisione parziale della legge sul diritto d'autore. Il progetto intende garantire una protezione della creazione artistica equilibrata e allo stesso tempo adeguata alle esigenze della società dell'informazione. Il provvedimento principale per migliorare la protezione del diritto d'autore è l'introduzione di un divieto di eludere le misure tecniche come il blocco dell'accesso a servizi Internet o il blocco della riproduzione su CD e DVD. Il divieto comprende anche la fabbricazione e la distribuzione di software, nonché l'offerta di servizi tesi a eludere tali dispositivi di protezione.

1.6 Istituzioni dello Stato

1.6.1 Obiettivo 9: Migliorare la capacità dello Stato di agire e di sottoporsi a riforme

- Decisioni sull'indirizzo della riforma dell'Amministrazione 2005–2007
- Passaggio dei fornitori di prestazioni informatiche dell'Amministrazione federale al sistema GEMAP
- Passaggio dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e di alcuni settori di armasuisse al sistema GEMAP
- Messaggio sull'istituzione di un Codice di procedura civile a livello svizzero

Per quanto riguarda la riforma dell'Amministrazione 2005–2007 e il messaggio sull'istituzione di un Codice di procedura civile a livello svizzero (nuovo titolo: messaggio concernente il codice di diritto procedurale civile svizzero) si veda il capitolo 1 (punto principale 4).

Il 24 maggio 2006 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento per consultazione i mandati di prestazione di tutta una serie di unità amministrative e il 7 novembre 2006 ha ottenuto il nullaosta dalle commissioni parlamentari competenti. Si tratta di mandati di prestazioni ai fornitori di prestazioni informatiche, ossia all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e ai Centri per i servizi informatici del DFAE, del DFGP e del DFE. Per la prima volta, anche fornitori di prestazioni interni saranno gestiti mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP). Non è invece stato possibile convertire alla GEMAP il Centro servizi informatici del DFI. Per ragioni strategiche e finanziarie, dal 1° gennaio 2007 si è infatti deciso di ricorrere all'offerta di prestazioni informatiche e di telecomunicazione dell'UFIT al quale,

di conseguenza, il Centro servizi informatici DFI è stato accorpato.

Al sistema di gestione GEMAP sono stati convertiti anche l'Ufficio federale della protezione della popolazione e i settori armasuisse Scienza e tecnologia e armasuisse Immobili. Il 21 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato i corrispondenti mandati di prestazione per gli anni 2007–2011.

Lo stesso dicasi per la Centrale viaggi della Confederazione (il cui mandato di prestazioni 2007–2011 è stato approvato definitivamente dal Consiglio federale il 15 dicembre 2006) e per l'Ufficio federale delle strade (USTRA). Per quanto riguarda l'USTRA, il Consiglio federale ha dissipato le preoccupazioni della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del CN sul controllo e sulla gestione politica futuri dell'Ufficio. I nuovi mandati di prestazione sono validi fino al 2011. Dal 1° gennaio 2007 sono ben 23 le unità amministrative – ossia un terzo della totalità – gestite con il sistema GEMAP.

1.7 Pianificazione del territorio

1.7.1 Obiettivo 10: Assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile

- Ulteriore modo di procedere relativo alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, intesa a istituire misure di accompagnamento in vista dell'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Il 22 novembre 2006 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sull'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Lex Koller) e sulla revisione della legge sulla pianificazione del territorio e relative misure d'accompagnamento. Durante la consultazione, le misure d'accompagna-

mento sono state oggetto di controversie. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il DFGP e il DATEC di elaborare ciascuno, entro la primavera del 2007, un progetto di abrogazione della Lex Koller, con relative misure di accompagnamento per la pianificazione del territorio (cfr. n. 1.2, Obiettivo 2).

2 Far fronte alle sfide poste dallo sviluppo demografico

2.1 Sicurezza sociale e sanità

2.1.1 Obiettivo 11: Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile

- Messaggi relativi all'11ª revisione dell'AVS
- Messaggio sulla riduzione dell'aliquota di conversione delle rendite LPP
- Consultazione e procedura ulteriore volte a migliorare la vigilanza LPP
- Verifica dell'entità del saggio minimo d'interesse e procedura ulteriore
- Consultazione per una revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
- Messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio
- Messaggio concernente il proseguimento del programma di incentivazione per la custodia di bambini complementare alla famiglia
- Rapporto concernente la necessità di disciplinare le prestazioni di invalidità
- Rapporto concernente le relazioni tra l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare nell'assicurazione malattie
- Rapporto concernente le lacune e le divergenze nelle indennità giornaliere nella LAMal
- Rapporto concernente il nuovo disciplinamento della prevenzione e della promozione della salute
- Rapporto «Potenziale di rischio delle reti locali senza fili»

In anticipo rispetto al termine previsto (inizio 2006), il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato i messaggi relativi all'11ª revisione dell'AVS. Il resoconto è stato quindi integrato nel rapporto di gestione 2005 (pag. 22 segg.).

Il 25 gennaio 2006 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'adeguamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale; il 28 giugno ha preso atto dei risultati della consultazione e il 22 novembre ha approvato il messaggio afferente. L'aliquota di conversione fissa la quota percentuale dell'aver di vecchiaia che sarà versata annualmente all'assicurato al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita. Poiché le prospettive di rendimento a lungo termine sui mercati finanziari sono notevolmente peggiori del previsto, il Consiglio federale intende ridurre al 6,4 per cento l'aliquota minima di conversione nel regime obbligatorio della previdenza professionale. L'adeguamento sarà introdotto in quattro tappe, dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2011. Il Consiglio federale non prevede alcuna misura d'accompagnamento legale perché l'obiettivo previdenziale sancito

nella Costituzione (la rendita LPP e la rendita AVS devono coprire complessivamente circa il 60 per cento dell'ultimo salario LPP) può essere raggiunto anche con un'aliquota di conversione leggermente inferiore. Per garantire un determinato livello di rendita, gli istituti di previdenza restano tuttavia liberi di adottare e finanziare soluzioni personalizzate per le singole casse e conformi alla specifica situazione finanziaria. Se dispongono di riserve sufficienti, gli istituti potranno inoltre conservare l'aliquota attuale. In futuro, il Consiglio federale intende presentare al Parlamento, a scadenza quinquennale, un rapporto per consentirgli di stabilire l'importo dell'aliquota di conversione per gli anni successivi. All'avvenire, l'età di pensionamento ordinaria della previdenza professionale sarà automaticamente adeguata a quella dell'AVS.

Il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha preso atto di un rapporto peritale sul potenziamento della vigilanza nella previdenza professionale e, il 5 luglio, ha avviato la procedura di consultazione sull'avamprogetto concernente la riforma strutturale nella previdenza professionale. L'avamprogetto prevede

diversi provvedimenti per rafforzare la vigilanza in ambito di previdenza professionale: da un lato si intende organizzare la vigilanza nei Cantoni in funzione della sede dell'istituto e, dall'altro, introdurre requisiti di vigilanza più rigidi. I Cantoni dovrebbero inoltre riunirsi in regioni di vigilanza, analogamente a quanto avviene nella Svizzera centrale. Mediante l'elaborazione di norme standardizzate e istruzioni, l'alta vigilanza avrà il compito di garantire il coordinamento e l'uniformazione dei principi di vigilanza. In futuro, l'alta vigilanza non sarà più di competenza del Consiglio federale, bensì di una commissione di alta vigilanza, la cui segreteria sarà annessa sul piano amministrativo all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Nell'avamprogetto, il Consiglio federale propone anche alcune misure in favore dei salariati anziani per incentivarli a esercitare più a lungo un'attività lucrativa. Tra queste vi è, ad esempio, la possibilità di continuare ad assicurare il salario LPP in caso di riduzione del grado d'occupazione, di versare accrediti di vecchiaia oltre i 65 anni (contributi supplementari per gli assicurati che hanno lacune previdenziali) e di alimentare il capitale di previdenza individuale (pilastro 3a) oltre questo limite d'età. Poiché la procedura di consultazione si è conclusa soltanto il 31 ottobre 2006, non è stato possibile presentarne i risultati al Consiglio federale entro la fine dell'anno in rassegna.

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha deciso di mantenere al 2,5 per cento il tasso d'interesse minimo nella previdenza professionale. Il valore di questo tasso va fissato con prudenza perché tutti gli istituti di previdenza devono essere in grado di raggiungerlo (secondo una media su più anni). Sulla base dei dati a disposizione, non si giustificava un innalzamento del tasso minimo in vigore, anche in considerazione dell'andamento positivo dei mercati azionari registrato nel 2005. I lavori intesi ad elaborare una formula fissa per la determinazione del tasso d'interesse minimo sono stati interrotti dopo che, il 29 novembre 2005, il Consiglio nazionale ha respinto la mozione 05.3467, che invitava il Consiglio federale a presentare una pro-

posta di revisione di legge che contemplasse tale formula.

Il 12 aprile 2006 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulle compravendite immobiliari dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e del rapporto di una commissione peritale concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Il 29 novembre ha quindi avviato la procedura di consultazione sulla revisione della LAINF, volta ad adeguare la legge alle esigenze di un'assicurazione sociale moderna. La revisione è suddivisa in due progetti legislativi separati: il primo concerne, tra le altre cose, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per poter beneficiare di una rendita di invalidità, il grado d'invalidità minima va aumentato dal 10 al 20 per cento. I beneficiari di rendite dell'assicurazione contro gli infortuni non devono trovarsi, dopo il pensionamento, in una situazione migliore di quella dei lavoratori che sono in grado di lavorare fino al pensionamento. In caso di sinistri di vasta portata è introdotto un tetto massimo per la responsabilità degli assicuratori LAINF. A causa della liberalizzazione delle tariffe dei premi è inoltre necessario aumentare la vigilanza sugli assicuratori contro gli infortuni, per esempio mediante sanzioni più severe in caso di violazioni della legge. Il secondo progetto di revisione verte principalmente sull'organizzazione dell'INSAI: la responsabilità degli organi INSAI sarà ampliata, il ruolo svolto dalla Confederazione chiarito e la vigilanza sull'istituto rafforzata. Nell'ambito della consultazione, il Consiglio federale ha posto in discussione due varianti per l'organizzazione dell'INSAI: la prima prevede un consiglio d'amministrazione e un consiglio di vigilanza; la seconda soltanto un consiglio d'amministrazione. Quest'ultima attribuirebbe maggiore responsabilità alla Confederazione.

Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio e la relativa revisione del Codice civile. Con una modifica delle disposizioni sulla pro-

tezione degli adulti, nonché sul diritto delle persone e della filiazione, il Consiglio federale intende adeguare alle condizioni e concezioni attuali il diritto tutorio, rimasto praticamente invariato dalla sua entrata in vigore nel 1912. L'adozione di misure personalizzate garantisce che lo Stato fornisca unicamente l'aiuto realmente necessario. Viene inoltre promosso il diritto di autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di aiuto.

Il 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il proseguimento del programma d'incentivazione destinato a promuovere l'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia per il secondo periodo di quattro anni (degli otto previsti). Il Consiglio federale chiede ora al Parlamento un nuovo credito d'impegno dell'ammontare di 60 milioni di franchi. La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003. Con l'introduzione di un programma d'incentivazione della durata di otto anni si intende favorire la creazione di posti supplementari per la custodia diurna dei bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l'attività lavorativa o la formazione con la vita familiare. Poiché, nei primi quattro anni, la domanda è stata inferiore alle attese e considerata la situazione finanziaria della Confederazione, il credito chiesto per la seconda fase, originariamente fissato a 200 milioni, è stato ridotto a 60 milioni di franchi.

Il Consiglio federale non ha potuto approvare il rapporto concernente la necessità di disciplinare le prestazioni di invalidità (in adempimento del postulato CSSS-N 02.3006). Per la stesura del rapporto mancavano infatti dati indispensabili su cui basarsi per proporre una modifica di legge.

Parimenti, il Consiglio federale non ha approvato il rapporto concernente le relazioni tra l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare nell'assicurazione malattie (in adempimento del postulato CSSS-N 03.3596) perché la questione relativa alla competenza dipartimentale (attribuita infine al DFF e non al DFI) è stata chiarita soltanto nella seconda metà del 2006. Non è stato quindi possibile concludere il rapporto e presentarlo al Consiglio federale per approvazione nel 2006.

Il rapporto concernente le lacune e le divergenze nelle indennità giornaliere nella LAMal (in adempimento del postulato CSSS-N 04.3000) non è stato approvato perché, per mancanza di risorse, non è stato possibile avviare i lavori nel 2006.

Nel 2006 il Consiglio federale non ha licenziato neppure il rapporto concernente il nuovo disciplinamento della prevenzione e della promozione della salute (in adempimento del postulato Humbel 05.3161 e del postulato CSSS-S 05.3230). Unitamente al rapporto, si prevede di presentare al Consiglio federale anche gli elementi per deliberare in merito al futuro disciplinamento della prevenzione e della promozione della salute. Visto che gli accertamenti si sono protratti più del previsto, il Consiglio federale non ha potuto approvare il rapporto.

Il rapporto concernente il potenziale di rischio delle reti locali senza fili (in adempimento del postulato 04.3594) non è stato approvato perché, pur essendo pronto, non è stato tradotto nei termini previsti per mancanza di risorse.

Il 24 settembre 2006 il Popolo e i Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS».

Il 26 novembre 2006 il Popolo ha votato a favore della legge federale sugli assegni familiari.

2.2 Società, cultura e sport

2.2.1 Obiettivo 12: Riorganizzare e riposizionare la politica culturale

- Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia
- Decisioni preliminari relative all'attuazione della politica dei musei della Confederazione
- Consultazione relativa alle convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio culturale immateriale e per la tutela e la promozione della varietà delle forme di espressione culturale
- Messaggio concernente il finanziamento della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011
- Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera
- Messaggio concernente l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008)

Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura (LPCu) e la revisione della legge su Pro Helvetia e ha quindi stabilito il seguito dei lavori. Entrambi i progetti di legge sono stati accolti con favore e il Consiglio federale ha accettato le proposte del DFI concernenti la semplificazione degli strumenti di gestione nel quadro della LPCu e il rafforzamento dell'autonomia di Pro Helvetia. I messaggi concernenti la LPCu e la revisione della legge su Pro Helvetia non hanno potuto essere licenziati per problemi di personale.

Il 22 novembre 2006 il Consiglio federale ha preso atto di alcune decisioni preliminari sulla futura politica della Confederazione in materia di musei. Ha approvato un progetto in materia e ne ha fissato la tabella di marcia.

Il 21 dicembre 2006 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per la ratifica delle due Convenzioni UNESCO relative, rispettivamente, alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Quest'ultima Convenzione, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nell'ottobre del 2005, crea una base internazionale vincolante per il diritto di tutti gli Stati a una politica culturale indipendente. La prima Convenzione, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nell'ottobre 2003, vincola gli Stati contraenti ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia del proprio patrimonio culturale imma-

teriale e a promuovere la cooperazione a livello regionale e internazionale.

Il 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente un nuovo credito quadro per gli anni 2007–2011 destinato alla Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri». Il messaggio prevede un sostegno finanziario complessivo di 750 000 franchi (150 000 franchi all'anno) come sussidio per le spese d'esercizio. Questo sostegno economico permetterà alla Fondazione, istituita dalla Confederazione nel 1997, di proseguire il proprio lavoro e d'impegnarsi a favore di soluzioni che contribuiscano sia a migliorare la vita quotidiana dei nomadi sia a facilitare la convivenza pacifica tra la popolazione sedentaria e la comunità nomade.

Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sull'avamprogetto di rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera e ne ha approvato la stesura definitiva. Il rapporto, che ha riscosso ampi consensi nella consultazione, è costituito di due parti e fornisce una panoramica completa della situazione effettiva e giuridica dei nomadi in Svizzera. La prima parte è incentrata sugli effetti di un'eventuale ratifica della Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) «in favore dei diritti umani e territoriali dei popoli indigeni e tribali» in Svizzera. La seconda parte tematizza i possibili interventi della Confederazione per la creazione di spazi di transito e di sosta per i nomadi.

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008). Nel messaggio si chiede di impiegare al massimo 15 000 militari in servizio d'appoggio alle autorità civili nei Cantoni di Ginevra, Berna, Basilea Città, Basilea

Campagna e Zurigo dal 2 al 28 giugno 2008. Con questo messaggio il Consiglio federale affronta per la terza volta la questione dei Campionati UEFA EURO 2008: nei messaggi del 27 febbraio 2002 e del 9 dicembre 2005 erano stati esaminati soprattutto gli aspetti finanziari, mentre in quest'ultimo l'attenzione si sposta sul sostegno militare da fornire alle autorità civili.

2.3 Migrazione

Il 24 settembre 2006 il Popolo ha votato a favore della nuova legge federale sugli stranieri e della revisione della legge sull'asilo.

3 Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni con l'estero

3.1.1 Obiettivo 13: Approfondire le relazioni con l'Unione europea

- Ratifica e attuazione dei Bilaterali II
- Attuazione del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata
- Rapporto sulle opzioni nella politica europea della Svizzera

Gli sviluppi relativi alla ratifica e attuazione dei Bilaterali II, all'attuazione del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, all'attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità

economiche e sociali nell'UE allargata e al rapporto sulle opzioni nella politica europea della Svizzera sono riportati nel primo capitolo del presente rapporto (5° punto principale).

3.1.2 Obiettivo 14: Rafforzare la coerenza e il coordinamento nella politica estera

- Documenti strategici di politica estera concernenti Stati e gruppi di Stati importanti
- Concertazione degli obiettivi di politica estera settoriali tra il DFAE e altri Dipartimenti
- Consultazione sull'avamprogetto di legge federale su Promozione Svizzera

In sintonia con la strategia volta a intensificare i rapporti con taluni Paesi, il 3 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e il 15 dicembre un memorandum d'intesa con la Cina. Le strategie della politica estera svizzera relative alla Turchia, alla Repubblica popolare cinese e al Brasile/Mercosur sono state elaborate, ma il Consiglio federale non le ha ancora approvate. Le strategie relative a Giappone, Sud Africa e India sono in fase di elaborazione. Il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha infine approvato la strategia in materia di politica economica esterna per i cosiddetti Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).

Il 9 ottobre 2006 il DFAE e il DFI hanno sottoscritto gli obiettivi della politica estera svizzera in materia di sanità e il Consiglio federale ne ha preso atto il 18 ottobre. I due Dipartimenti stanno ora elaborando gli obiettivi di politica estera ambientale. Per ragioni di tempo, non sono state affrontate altre tematiche.

La promozione della Svizzera è un compito pubblico, finanziato in gran parte dalla Confederazione. Le Camere federali hanno chiesto in più interventi parlamentari un migliore coordinamento delle attività di promozione svolte all'estero dalle organizzazioni finanziate dalla Confederazione. Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un avamprogetto di legge federale su Promozione Svizzera, nel quale si propone di riunire in un'unica organizzazione le istituzioni della Confederazione incaricate per legge di svolgere un'attività promozionale all'estero. A questo scopo «Svizzera Turismo», «Presenza Svizzera» e «LOCATION Switzerland» dovranno confluire in un istituto di diritto pubblico di nuova formazione, che gestirà le varie attività all'insegna di un marchio unico, impiegherà oculatamente le modiche risorse finanziarie a disposizione e coordinerà le organizzazioni, pubbliche e private, non incorporate in tale istituto ma operanti in settori affini.

- 3.1.3 Obiettivo 15: Perseverare nell'impegno della Svizzera nel rafforzare l'ONU e nello sviluppo degli accordi di diritto internazionale
- Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (credito quadro IV)
 - Impegno nell'attuazione delle riforme ONU
 - Messaggio concernente la legge sullo Stato ospite
 - Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2010
 - Messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura
 - Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996
 - Rapporto sui beni pubblici mondiali
 - Rapporto relativo al primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU

Per il messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (IV credito quadro) si veda il capitolo 1 (punto principale 5).

Con 170 voti a favore, 3 contrari e 4 astensioni, il 15 marzo 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di istituire il Consiglio dei diritti dell'uomo, con sede a Ginevra. Oltre ad avere lanciato l'idea stessa del Consiglio, la Svizzera ha contribuito in modo determinante alla sua realizzazione, svolgendo studi scientifici e mettendo a disposizione esperti. Ha anche mobilitato i suoi diplomatici per un'attiva campagna, grazie alla quale, il 9 maggio 2006, l'Assemblea generale dell'ONU l'ha eletta membro del suddetto Consiglio per un periodo di 3 anni. La Svizzera potrà in tal modo contribuire alla definizione dei metodi e del programma di lavoro del nuovo organismo. Grazie all'iniziativa concreta di Costa Rica, Giordania, Liechtenstein, Singapore e Svizzera, nel luglio 2006 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato un documento interno per il miglioramento dei metodi di lavoro. Il mandato, l'inquadramento istituzionale e la composizione della Commissione per il consolidamento della pace non rispondono completamente alle aspettative della Svizzera. La Commissione era ai primi posti fra le priorità elvetiche in ambito di riforma ONU e la Svizzera si era rallegrata della sua tempestiva istituzione (20 dicembre 2005). Tuttavia, durante la 60ª sessione dell'Assemblea generale, le trattative per la riforma della gestione interna dell'ONU si sono rivelate molto difficili. La Svizzera è fra gli Stati membri più attivi nel dibattito sulla riforma ONU e, oltre a svolgere un ruolo di

mediatrice, funge indubbiamente da forza trainante.

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e disegno di legge su privilegi, immunità agevolazioni e aiuti finanziari concessi dalla Svizzera in qualità di Stato ospite (Legge federale sullo Stato ospite LStO) e ha preso atto dei risultati della relativa procedura di consultazione. La Svizzera vanta una lunga tradizione per quanto riguarda l'accoglienza di organizzazioni e conferenze internazionali. Il suo ruolo di Stato ospite è mondialmente riconosciuto, in particolare grazie alla «Ginevra internazionale». Per rafforzare questa posizione, il Consiglio federale ha elaborato una legge che raccoglie le attuali basi legali in materia di politica dello Stato ospite. La nuova legge consentirà al Consiglio federale di portare avanti una politica dello Stato ospite più trasparente, prevedibile e meglio improntata agli interessi del nostro Paese. Nel contempo, essa offrirà alle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera un quadro giuridico chiaro in materia di privilegi, immunità e agevolazioni.

Nel 2006 il Consiglio federale non ha potuto prendere atto del rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2010 né, pertanto, decidere come procedere. La decisione in merito alla futura politica climatica dipende dall'esito della discussione sulle prospettive energetiche. Poiché tale discussione si è estesa più del previsto, non è stato possibile stilare il rapporto entro il termine prestabilito.

L'8 dicembre 2006 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU contro la

tortura. Il Protocollo, che la Svizzera ha siglato il 25 giugno 2004, rafforzerà la prevenzione della tortura, prevedendo in particolare sopralluoghi e controlli effettuati da organi nazionali e internazionali in penitenziari e istituti. Gli Stati Parte si impegnano a garantire al Sottocomitato dell'ONU per la prevenzione della tortura accesso illimitato a ogni luogo di detenzione e a qualsiasi informazione di rilievo. Il Protocollo facoltativo prevede inoltre la creazione di cosiddetti meccanismi nazionali di prevenzione, dotati delle stesse facoltà del Sottocomitato. Sarà quindi istituita una Commissione nazionale per la prevenzione della tortura che avrà il diritto illimitato di visitare tutte le prigioni e gli istituti in cui si trovano persone private della libertà. I dodici membri della Commissione, esperti in medicina, diritto, perseguimento penale ed esecuzione delle pene e delle misure, saranno nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni.

Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge federale sul rapimento internazionale di minori inteso a rafforzare la protezione dei minori nei casi in cui un minore sia rapito da un genitore. Elaborato da una commissione di esperti, il proget-

to prevede di abbreviare e semplificare le lunghe procedure condotte sovente davanti a più autorità: in avvenire, in ogni Cantone, soltanto i tribunali superiori potranno giudicare come giurisdizione unica le domande in vista del ritorno di minori rapiti. La decisione di ritorno dovrà definire anche le modalità d'esecuzione ed essere eseguibile in tutta la Svizzera. L'avamprogetto prevede inoltre un'applicazione della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori che tuteli meglio l'interesse del minore.

Il rapporto concernente i beni pubblici mondiali (in adempimento del postulato Gadient 02.3625) non è stato approvato perché occorre alcuni adeguamenti basati sul rapporto della task force internazionale «Global Public Goods», pubblicato soltanto a fine novembre 2006.

Parimenti, il Consiglio federale non ha potuto approvare il rapporto relativo al primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU (in adempimento del postulato Baumberger 98.3396). A causa delle scarse risorse e di altre priorità, non è infatti stato possibile aggiornare per tempo il rapporto, sottoposto dapprima alla consultazione interna all'Amministrazione e poi ai Cantoni per un consultazione tecnica.

3.2 Sicurezza

3.2.1 Obiettivo 16: Attuare la nuova politica di sicurezza

- Consultazione relativa alla revisione della legge militare
- Messaggio sulle modifiche dell'organizzazione dell'esercito

Il 23 agosto 2006 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione della legge militare. Si tratta della prima revisione di ampio respiro, non legata esclusivamente a temi specifici, dall'adozione della legge militare il 3 febbraio 1995. Tra le altre cose, la nuova legge prevede l'obbligo da parte dei militari di milizia e del personale militare di partecipare ai servizi d'istruzione all'estero. Il personale militare dovrebbe inoltre partecipare a impieghi all'estero. Per semplificare la procedura d'approvazione parlamentare, saranno

inoltre sensibilmente aumentate le competenze del Consiglio federale in materia di impieghi in servizio di promozione della pace e in servizio d'appoggio. Saranno infine create differenti basi legali formali per i sistemi d'informazione militari in uso per tenere conto dell'evoluzione degli ultimi anni nel campo del diritto in materia di protezione dei dati.

Per quanto riguarda il messaggio concernente le modifiche dell'organizzazione dell'esercito (fase di sviluppo 2008/2011) si veda il capitolo 1 (punto principale 6).

3.2.2 Obiettivo 17: Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture interne nei settori di giustizia e polizia

- Messaggio per un efficace perseguimento penale della criminalità in rete
- Messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
- Messaggio relativo alla LMSI II
- Messaggio concernente i provvedimenti contro materiale di propaganda dai contenuti che incitano al razzismo o alla violenza
- Messaggio concernente l'indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione
- Messaggio concernente la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità
- Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
- Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria con il Messico
- Messaggio relativo agli accordi bilaterali in materia di controlli di polizia con l'Albania, la Macedonia e la Romania
- Messaggio concernente la revisione della legge sulle armi

Per il messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità e il messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione si veda il capitolo 1 (punto principale 6).

Il Consiglio federale non ha potuto licenziare il messaggio per un efficace perseguimento penale della criminalità in rete perché occorre ancora alcuni accertamenti, in particolare, sul finanziamento

to delle risorse necessarie per le nuove competenze della Confederazione in materia di indagini.

Allo stesso modo non è stato approvato il messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. In base ai risultati della procedura di consultazione (svolta dal 17 agosto al 31 dicembre 2005), per poter procedere erano necessari approfonditi chiarimenti su questioni cen-

trali, come le condizioni per il perseguimento di reati commessi all'estero e la densità normativa.

Dal 5 luglio al 15 ottobre 2006 si è svolta la procedura di consultazione relativa al secondo progetto di revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI II). Questa legge disciplina l'attività preventiva della polizia soprattutto nel settore della protezione dello Stato. La revisione prevede il miglioramento di specifici strumenti preventivi ed è limitata ai settori del terrorismo, dello spionaggio militare e politico nonché della proliferazione delle armi. Il Consiglio federale non ha potuto approvare il messaggio nel 2006 perché la valutazione dei risultati della consultazione non è stata conclusa entro la fine dell'anno.

Del pari, il Consiglio federale non ha approvato il messaggio concernente i provvedimenti contro materiale di propaganda dai contenuti che incitano al razzismo o alla violenza. Alla fine del 2004 il Consiglio federale ha deciso di suddividere in due parti il progetto legislativo concernente le misure per la lotta contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta. La prima parte concerne il miglioramento delle misure contro la propaganda violenta e la violenza nel corso di manifestazioni sportive. Questo progetto è stato realizzato con la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, accolta il 24 marzo 2006 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2007, che include disposizioni in materia di messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda. La seconda parte intende introdurre il divieto di utilizzare simboli razzisti, pena il perseguimento penale. Per evidenziare la necessità di un simile divieto, il DFGP sta stilando un rapporto da presentare al Consiglio federale e al Parlamento. Il rapporto non è stato concluso secondo il termine previsto perché occorre ancora spiegare se sia il caso di modificare la fattispecie della negazione, banalizzazione o giustificazione di un genocidio (art. 261bis cpv. 4 CP) o di altri crimini contro l'umanità compiuti per razzismo.

Il 3 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica della

legge federale sulla procedura penale. La revisione della legge prevede un indennizzo delle spese straordinarie sostenute dai corpi di polizia dei Cantoni impiegati per compiti di polizia giudiziaria al servizio della Confederazione. La Confederazione affida, in effetti, sempre più spesso compiti di polizia giudiziaria agli organi cantonali di polizia perché, con lo sviluppo della Polizia giudiziaria federale, si è rinunciato a determinate unità di polizia e a determinati equipaggiamenti (p. es. unità di polizia di sicurezza addette alla protezione durante perquisizioni domiciliari, unità d'intervento in occasione di arresti, cani per la ricerca di droga ed esplosivi, ecc.). Le spese straordinarie sostenute dai Cantoni per lo svolgimento di questi compiti sono considerevoli. La nuova legislazione consentirà alla Confederazione di indennizzare debitamente i Cantoni per le prestazioni fornite, a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento. Nella consultazione, la revisione di legge è stata accolta con favore. La maggioranza dei Cantoni chiede ora di essere coinvolta (o almeno consultata) nell'elaborazione dell'ordinanza di esecuzione.

Il Consiglio federale non ha potuto approvare nel 2006 il messaggio concernente la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Non è infatti stato possibile presentare al Consiglio federale i risultati della procedura di consultazione a causa delle diverse inchieste sul Ministero pubblico. Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale aveva incaricato il DFGP d'integrare le norme relative alla vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione nel messaggio concernente l'adeguamento dell'organizzazione delle autorità federali alla nuova procedura penale, purché tale messaggio fosse pronto in tempi brevi.

Il 25 ottobre 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria con il Messico. Il trattato semplifica e accelera la procedura di assistenza giudiziaria fra i due Stati. Oggetto della cooperazione è principalmente la lotta alla corruzione, ai reati economici, alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti.

Il 1° febbraio 2006 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo agli accordi bilaterali con l'Albania, la Macedonia e la Romania sulla cooperazione in materia di polizia nella lotta contro la criminalità. Questi accordi creano le premesse per consolidare la cooperazione di polizia con tre importanti Paesi dell'Europa orientale e sud-orientale nei settori dello scambio di informazioni, del coordinamento, della formazione e del perfezionamento professionale, della creazione di gruppi di lavoro comuni e dell'invio di addetti di polizia. Il Consiglio federale ritiene prioritario concludere accordi di cooperazione in questa regione, essendo questa una zona strategica per la salvaguardia della sicurezza interna della Svizzera.

L'11 gennaio 2006 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione della legge sulle armi. Il disegno di legge completa le modifiche già decise in seguito all'approvazione

dell'Accordo di Schengen da parte del popolo nel 2005. Con il sì all'Accordo di Schengen, il popolo svizzero ha approvato la modifica della legge sulle armi in alcuni punti essenziali. Non appena Schengen entrerà in vigore ufficialmente, sarà punito anche il possesso illecito di armi, come lo è già l'acquisto. La nuova legge richiede anche un permesso d'acquisto per il commercio tra privati, analogamente a quanto è previsto da tempo per il commercio professionale. Inoltre le armi da fuoco importate o fabbricate in Svizzera dovranno essere contrassegnate affinché se ne possa identificare in modo più semplice la provenienza. Sarà infine uniformata in tutta la Svizzera la prassi per la concessione di autorizzazioni. Accanto a queste modifiche già approvate, il Consiglio federale propone altre novità, suggerite in particolare dai Cantoni e dagli organi addetti alla sicurezza.

Allegato 1

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2006: Bilancio a fine 2006

Obiettivo 2006-1	<ul style="list-style-type: none">→ Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008-2011→ Consultazione relativa alla nuova legge quadro sulle scuole universitarie→ Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione ed educazione nel periodo 2007-2013→ Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione circa l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca sull'uomo→ Ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle professioni psicologiche→ Ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sui brevetti d'invenzione	<i>Parzialmente realizzato</i>
<hr/>		
Obiettivo 2006-2	<ul style="list-style-type: none">→ Monitoraggio del pacchetto di misure per una politica di crescita→ Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo→ Messaggio sulla politica agricola 2011→ Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio→ Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici→ Messaggio concernente l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero→ Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione	<i>Parzialmente realizzato</i>
<hr/>		
Obiettivo 2006-3	<ul style="list-style-type: none">→ Modifica dell'ordinanza sulle banche, al fine di attuare le nuove prescrizioni in materia di fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)→ Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili)→ Ulteriore modo di procedere per attuare le raccomandazioni del GAFI→ Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari→ Consultazione sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione→ Messaggio concernente la legge federale sugli averi non rivendicati	<i>Parzialmente realizzato</i>

Obiettivo 2006-4 → Verifica dei compiti da parte del Consiglio federale (portafoglio di compiti) *Parzialmente realizzato*
→ Rapporto sulla verifica dei sussidi federali
→ Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e negli enti della Confederazione

Obiettivo 2006-5 → Rapporti su riforme fiscali fondamentali *Parzialmente realizzato*
→ Consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
→ Messaggio concernente misure immediate relative all'imposizione dei coniugi
→ Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco

Obiettivo 2006-6 → Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste *Parzialmente realizzato*
→ Messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare
→ Messaggio concernente un decreto federale sull'approvazione e l'attuazione di convenzioni relative alla responsabilità nel settore dell'energia nucleare
→ Attestato di smaltimento per scorie radioattive

Obiettivo 2006-7 → Piano settoriale trasporti *Parzialmente realizzato*
→ Consultazione sul futuro sviluppo dei progetti ferroviari
→ Messaggio concernente il disegno di legge sul trasporto di merci
→ Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2007-2010
→ Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo del 2007-2010
→ Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali, intesa a promuovere i carburanti gassosi e i carburanti ricavati da materie prime rinnovabili

Obiettivo 2006-8 → Attuazione della strategia inerente alla Società dell'informazione *Ampiamente realizzato*
→ Strategie inerente al Governo elettronico
→ Strategia inerente a e-health
→ Rapporto di valutazione sul voto elettronico
→ Rapporto sull'armonizzazione dei registri e sul censimento della popolazione nel 2010
→ Messaggio concernente la nuova legge federale sulla geoinformazione
→ Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul diritto d'autore

Obiettivo 2006–9 → Decisioni sull'indirizzo della riforma dell'Amministrazione 2005–2007 *Ampiamente realizzato*
→ Passaggio dei fornitori di prestazioni informatiche dell'Amministrazione federale al sistema GEMAP
→ Passaggio dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e di alcuni settori di armasuisse al sistema GEMAP
→ Messaggio sull'istituzione di un Codice di procedura civile a livello svizzero

Obiettivo 2006–10 → Ulteriore modo di procedere relativo alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, intesa a istituire misure di accompagnamento in vista dell'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero *Realizzato*

Obiettivo 2006–11 → Messaggi relativi all'11ª revisione dell'AVS *Ampiamente realizzato*
→ Messaggio sulla riduzione dell'aliquota di conversione delle rendite LPP
→ Consultazione e procedura ulteriore al fine di migliorare la vigilanza LPP
→ Verifica dell'entità del saggio minimo d'interesse e procedura ulteriore
→ Consultazione per una revisione della legge federale contro gli infortuni
→ Messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio

Obiettivo 2006–12 → Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia *Ampiamente realizzato*
→ Decisioni preliminari relative all'attuazione della politica dei musei della Confederazione
→ Consultazione relativa alle convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio culturale immateriale e per la tutela e la promozione della varietà delle forme di espressione culturale
→ Messaggio concernente il finanziamento della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011
→ Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera

Obiettivo 2006–13 → Ratifica e attuazione dei Bilaterali II *Ampiamente realizzato*
→ Attuazione del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone
→ Attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata
→ Rapporto sulle opzioni nella politica europea della Svizzera

Obiettivo 2006-14 → Documenti strategici di politica estera concernenti Stati e gruppi di Stati importanti *Parzialmente realizzato*
→ Concertazione degli obiettivi di politica estera settoriali tra il DFAE e altri dipartimenti

Obiettivo 2006-15 → Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (credito quadro IV) *Ampiamente realizzato*
→ Impegno nell'attuazione delle riforme ONU
→ Messaggio concernente la legge sullo Stato ospite
→ Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2010
→ Messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura
→ Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori

Obiettivo 2006-16 → Consultazione relativa alla revisione della legge militare *Realizzato*
→ Messaggio sulle modifiche dell'organizzazione dell'Esercito

Obiettivo 2006-17 → Messaggio per un efficace perseguimento penale della criminalità in rete *Parzialmente realizzato*
→ Messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
→ Messaggio relativo alla LMSI II
→ Messaggio concernente i provvedimenti contro materiale di propaganda dai contenuti che incitano al razzismo o alla violenza
→ Messaggio concernente l'indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione
→ Messaggio concernente la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
→ Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità
→ Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
→ Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria con il Messico
→ Messaggio relativo agli accordi bilaterali in materia di controlli di polizia con l'Albania, la Macedonia e la Romania

Allegato 2

Programma di legislatura 2003–2007

Principali oggetti parlamentari nell'anno 2006 (per punti essenziali)

Stato d'attuazione a fine 2006

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e educazione	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011	2° semestre 2006	–
Messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2007–2013	1° semestre 2006	13.9.2006
Messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea negli anni 2008–2013 (titolo precedente: Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione ed educazione nel periodo 2007–2013)	1° semestre 2006	–
Messaggio concernente l'articolo costituzionale sulla ricerca sull'uomo	2° semestre 2006	–
Rapporto «Prospettive di sviluppo nel settore della biotecnologia» (in adempimento del postulato del Gruppo liberale-democratico 04.3627)	2° semestre 2006	–
Rapporto sulla situazione sul mercato dei posti di tirocinio (in adempimento del postulato Galladé 03.3621) (titolo precedente: Rapporto e piano dei provvedimenti volti a migliorare la situazione dei posti di tirocinio)	2° semestre 2006	8.12.2006
Rapporto «Tossicologia. Per una ricerca indipendente in Svizzera» (in adempimento del postulato Graf 02.3125)	2° semestre 2006	–
Rapporto sull'accREDITAMENTO di scuole private in Svizzera (in adempimento della mozione Freysinger 04.3552)	–	21.12.2006

1.2 Economia e competitività	Previsto	Approvato
Messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011)	1° semestre 2006	17.5.2006
Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio	2° semestre 2006	–
Messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («semplificare la vita delle imprese») (titolo precedente: Messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo)	2° semestre 2006	8.12.2006
Messaggio concernente l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero	2° semestre 2006	–
Messaggio relativo alla legge sui titoli contabili e alla Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari (titolo precedente: Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili)) (titolo precedente: Messaggio per la ratifica della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (Convenzione dell'Aia sui titoli di credito))	2° semestre 2006	15.11.2006
Messaggio sulla legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari	1° semestre 2006	1.2.2006
Messaggio concernente la legge federale sugli averi non rivendicati	2° semestre 2006	–
Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione	2° semestre 2006	29.9.2006 per il momento sospeso
Messaggio relativo alla legge federale concernente la modifica del decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo	2° semestre 2006	1.3.2006
Rapporto concernente i lavori e gli strumenti adottati in occasione della 92ª e della 93ª sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro (CIL)	2° semestre 2006	15.2.2006
Rapporto sulla Convenzione n. 169 dell'OIL su popoli indigeni e tribali (Parte I del Rapporto del CF sulla situazione dei nomadi in Svizzera)	1° semestre 2006	18.10.2006
Rapporto PMI (in adempimento del postulato Walker Felix 02.3702)	2° semestre 2006	–
Messaggio concernente la partecipazione dalla Confederazione nell'azienda Swisscom SA	–	5.4.2006
Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (Abrogazione dell'articolo 161 numero 3 CP) (Reati insider)	–	8.12.2006
Rapporto sull'attuazione delle Raccomandazioni FATF/GAFI in altri Paesi e ripercussioni economiche delle raccomandazioni (in adempimento dei postulati Stähelin 05.3175 e 05.3456)	–	29.9.2006
Rapporto sulla situazione nel settore della fornitura di personale a prestito (in adempimento del postulato della Commissione speciale del Consiglio nazionale libera circolazione delle persone 04.3648)	–	9.6.2006

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio concernente misure immediate relative all'imposizione dei coniugi	<i>2° semestre 2006</i>	<i>17.5.2006</i>
Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco	<i>2° semestre 2006</i>	–
Rapporto sulla verifica dei sussidi federali (3° rapporto)	<i>2° semestre 2006</i>	–
Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa) (in adempimento della mozione CdF-N 05.3003, del postulato CdG-S 04.3441 e della Rac. CdG-S 02.3464) (titolo precedente: Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e negli enti della Confederazione)	<i>1° semestre 2006</i>	<i>13.9.2006</i>
Rapporto «Accrediti d'imposta dipendenti dal reddito»	<i>2° semestre 2006</i>	–
Rapporto concernente il cambiamento del sistema concernente il computo dei dazi considerando i vantaggi e svantaggi del sistema secondo il peso o secondo il valore (in adempimento del postulato CET-N 04.3435)	<i>2° semestre 2006</i>	<i>8.12.2006</i>
Messaggio concernente la legge federale relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena	–	<i>18.10.2006</i>

1.4 Ambiente e infrastruttura

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste	<i>2° semestre 2006</i>	–
Messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare	<i>2° semestre 2006</i>	<i>18.10.2006</i>
Messaggio concernente un decreto federale sull'approvazione e l'attuazione di convenzioni relative alla responsabilità nel settore dell'energia nucleare	<i>2° semestre 2006</i>	–
Messaggio concernente il disegno di legge sul trasporto di merci (disegno sul trasporto di merci) (titolo precedente: Messaggio concernente la legge di esecuzione dell'articolo sulla protezione delle Alpi)	<i>2° semestre 2006</i>	–
Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2007–2010	<i>1° semestre 2006</i>	<i>10.3.2006</i>
Messaggio concernente il 9° credito quadro per contributi di investimento destinati alle imprese ferroviarie concessionarie per gli anni 2007–2010 e la conversione in mutuo rimborsabile condizionalmente del credito di costruzione concesso alla BLS (titolo precedente: Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo 2007–2010)	<i>1° semestre 2006</i>	<i>17.3.2006</i>
Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali	<i>1° semestre 2006</i>	<i>3.5.2006</i>
Rapporto sulla strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria	<i>2° semestre 2006</i>	–
Rapporto concernente il road pricing nelle città (in adempimento ai postulati Vollmer 94.3514 e CTT-N 04.3619)	<i>2° semestre 2006</i>	–
Rapporto sugli effetti socioeconomici degli impianti di smaltimento delle scorie nucleari (in adempimento del postulato Fehr Hans-Jürg 03.3279) (titolo precedente: Rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nucleari)	<i>1° semestre 2006</i>	<i>16.6.2006</i>
Messaggio relativo all'iniziativa popolare federale «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche»	<i>2° semestre 2006</i>	<i>13.9.2006</i>
Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera»	<i>2° semestre 2006</i>	–
Messaggio concernente una legge federale sull'esame e controllo della sicurezza tecnica	–	<i>9.6.2006</i>
Messaggio concernente una legge federale sugli impianti di accumulazione	–	<i>9.6.2006</i>

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio concernente la nuova legge sulla geoinformazione	2° semestre 2006	6.9.2006
Messaggio concernente l'approvazione di due convenzioni in materia di diritto d'autore e la modifica della legge sul diritto d'autore	1° semestre 2006	10.3.2006
Rapporto sui progetti pilota in materia di voto elettronico	1° semestre 2006	31.5.2006
Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sul censimento federale della popolazione	–	29.11.2006
Messaggio concernente la proroga della legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedica e il decreto federale concernente il limite di spesa per l'aiuto finanziario alla Fondazione Bibliomedica negli anni 2008–2011	–	29.11.2006
1.6 Istituzioni dello Stato	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero	1° semestre 2006	28.6.2006
Messaggio concernente l'introduzione dell'iniziativa popolare generica e la revisione della legislazione sui diritti politici	1° semestre 2006	31.5.2006
Messaggio concernente il decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti normativi nell'ambito del passaggio alla NPC	–	8.12.2006
Messaggio concernente la modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici)	–	1.2.2006
Messaggio concernente la legge federale che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale	–	1.3.2006
Messaggio relativo all'ordinanza dell'Assemblea federale concernente l'adeguamento di atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale	–	6.9.2006
1.7 Pianificazione del territorio	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Nessun oggetto		

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio concernente il Fondo di compensazione AVS; l'uniformazione dell'età di pensionamento di uomini e donne a 65 anni; la flessibilizzazione dell'anticipazione e del rinvio della rendita; la soppressione della franchigia in favore dei pensionati attivi; le misure relative all'esecuzione dell'assicurazione	1° semestre 2006	21.12.2005
Messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento	1° semestre 2006	21.12.2005
(titolo precedente: Messaggi relativi all'11ª revisione dell'AVS)		
Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Adeguamento dell'aliquota minima di conversione)		
(titolo precedente: Messaggio sulla riduzione dell'aliquota di conversione delle rendite LPP)	1° semestre 2006	22.11.2006
Messaggio relativo alla revisione del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)		
(titolo precedente: Messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio (Revisione del Codice civile))	1° semestre 2006	28.6.2006
Rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e sulla stabilizzazione del tasso degli oneri sociali (in adempimento dei postulati Baumann J. Alexander 00.3743, Gruppo RL 02.3167 e Beerli 02.3172)	1° semestre 2006	17.3.2006
Rapporto concernente la necessità di disciplinare le prestazioni di invalidità (in adempimento del postulato CSSS-N 02.3006)	2° semestre 2006	–
Rapporto sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI. Valutazione della politica d'informazione e dell'esame delle richieste (in adempimento dei postulati Rossini 01.3172 e CSSS-N 03.3009)	2° semestre 2006	5.7.2006
Rapporto concernente le relazioni tra l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare nell'assicurazione malattie (in adempimento del postulato CSSS-N 03.3596)	2° semestre 2006	–
Rapporto concernente le lacune e le divergenze nelle indennità giornaliere nella LAMal (in adempimento del postulato CSSS-N 04.3000)	2° semestre 2006	–
Rapporto concernente il nuovo disciplinamento della prevenzione e della promozione della salute (in adempimento ai postulati Humbel 05.3161 e CSSS-S 05.3230)	2° semestre 2006	–
Rapporto «Potenziale di rischio delle reti locali senza fili» (in adempimento del postulato Allemann 04.3594)	2° semestre 2006	–

Rapporto relativo all'iniziativa popolare federale «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»	2° semestre 2006	15.12.2006
Messaggio relativo all'iniziativa popolare federale «Sì alla medicina complementare»	2° semestre 2006	30.8.2006
Messaggio sul decreto federale concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alle famiglia	–	10.3.2006
Messaggio concernente la modifica della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) (Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici)	–	9.6.2006
Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «per un'età di pensionamento flessibile»	–	21.12.2006
Rapporto sulla protezione dal fumo passivo (in adempimento del postulato CET-N 02.3379)	–	10.3.2006
Rapporto «Radiazioni non ionizzanti e tutela della salute in Svizzera (Panoramica, necessità d'intervento e raccomandazioni)» (in adempimento del postulato Sommaruga 00.3565)	–	24.5.2006
Rapporto «Doppioni e assicurazione militare» (in adempimento del postulato CSSS-N 04.3205)	–	16.6.2006
Rapporto « Misure per la promozione dell'occupazione dei lavoratori anziani – in particolare modifica della graduazione degli accrediti di vecchiaia nella previdenza professionale » (in adempimento dei postulati Polla 02.3208 e gruppo PDC 05.3651)	–	13.9.2006
Rapporto «Determinazione e approvazione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie» (in adempimento del postulato Robbiani 05.3625)	–	22.9.2006
Rapporto sulle forme di lavoro atipiche (in adempimento del postulato Rennwald 97.3070)	–	1.11.2006
Rapporto sulla prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali (in adempimento del postulato CSSS-N 06.3414)	–	21.12.2006

2.2 Società, cultura e sport

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura	<i>2° semestre 2006</i>	–
Messaggio concernente la revisione della legge su Pro Helvetia	<i>2° semestre 2006</i>	–
Messaggio concernente la concessione di un credito quadro alle Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» per gli anni 2007–2011	<i>1° semestre 2006</i>	<i>10.3.2006</i>
Messaggio concernente un contributo al Museo svizzero dei trasposti (titolo precedente: Messaggio concernente una legge federale e un decreto federale sulla concessione di un credito d’impegno al Museo Svizzero dei Trasporti per gli anni 2008–2011 (progetto d’investimento))	<i>1° semestre 2006</i>	<i>10.3.2006</i>
Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera (in adempimento del postulato CSSS-N 03.3426)	<i>2° semestre 2006</i>	<i>18.10.2006</i>
Rapporto concernente la valutazione dell’efficacia della legge sulla parità dei sessi (in adempimento della Mo. Hubmann Vreni 02.3142 trasmessa sotto forma di postulato)	–	<i>15.2.2006</i>
Rapporto «Sostegno alle imprenditrici» (in adempimento del postulato Fetz 03.3153)	–	<i>21.12.2006</i>

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata	1° semestre 2006	15.12.2006
Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (credito quadro IV)	1° semestre 2006	15.12.2006
Messaggio concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite)	2° semestre 2006	13.9.2006
Messaggio concernente la legge federale sulla commissione per la prevenzione della tortura e l'approvazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (titolo precedente: Messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura)	2° semestre 2006	8.12.2006
Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del 9 dicembre 1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, nonché del Protocollo facoltativo dell'8 dicembre 2005	2° semestre 2006	18.10.2006
Messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)	1° semestre 2006	29.11.2006
Messaggio sulla continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione	2° semestre 2006	29.11.2006
Messaggio concernente un credito quadro per l'ambiente globale	1° semestre 2006	29.9.2006
Rapporto Europa 2006	1° semestre 2006	28.6.2006
Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO ₂ dopo il 2010	2° semestre 2006	–
Rapporto sui beni pubblici mondiali (Global Public Goods) (in adempimento del postulato Gadiert 02.3625)	1° semestre 2006	–
Rapporto relativo al primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU (in adempimento del postulato Baumberger 98.3396)	2° semestre 2006	–
Rapporto sulla politica estera svizzera dei diritti dell'uomo (in adempimento del postulato CPE-N 00.3414)	–	31.5.2006

3.2 Sicurezza

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio per una modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei vari fornitori di servizi (provider) e le competenze della Confederazione nel perseguimento di reati commessi per il tramite di reti di comunicazione elettronica (criminalità in rete)	2° semestre 2006	–
Messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale	2° semestre 2006	–
Messaggio relativo alla revisione della LMSI II (lotta al terrorismo)	2° semestre 2006	–
Messaggio relativo alla revisione del CP (divieto di simboli razzisti)	1° semestre 2006	–
Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla procedura penale (Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nelle attività di polizia giudiziaria della Confederazione)	1° semestre 2006	3.5.2006
Messaggio concernente una revisione della legge federale sulla procedura penale (Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione)	1° semestre 2006	–
Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità (Biometria)	1° semestre 2006	–
Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (BPI)	1° semestre 2006	24.5.2006
Messaggio relativo al Trattato tra la Svizzera e il Messico di assistenza giudiziaria in materia penale	2° semestre 2006	25.10.2006
Messaggio concernente gli Accordi con l'Albania e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità		
Messaggio concernente l'Accordo con la Romania sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità	1° semestre 2006	1.2.2006
Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum (WEF) e ulteriori misure di sicurezza	2° semestre 2006	31.5.2006
Messaggio relativo all'ordinanza dell'Assemblea federale concernente l'adeguamento di atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale	1° semestre 2006	6.9.2006
Messaggio concernente le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (adeguamenti giuridici relativi alla concretizzazione della fase di sviluppo dell'esercito 2008/11)	1° semestre 2006	31.5.2006

Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili in occasione dei campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008)	–	<i>13.9.2006</i>
<hr/>		
Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi)	–	<i>11.1.2006</i>
<hr/>		
Rapporto «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata» (in adempimento del postulato CPS-S 05.3006)	–	<i>9.6.2006</i>
<hr/>		

Allegato 3

Programma di legislatura 2003–2007

Oggetti parlamentari 2003–2007

Stato d'attuazione a fine 2006

1 Accrescere la prosperità e garantire uno sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca, scienza, formazione

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008–2011

Messaggio su un nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie

17.8.2005: rinuncia

Messaggio su una legge federale sulle scuole universitarie

Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione e di ricerca dell'UE 2006–2010

*13.9.2006 (1° messaggio:
cfr. allegato 2)*

Messaggio su un decreto federale relativo a tre convenzioni nell'ambito dei brevetti e modifica della legge federale sui brevetti d'invenzioni

18.5.2005;

23.11.2005

(nuovi titoli: Messaggio concernente l'approvazione di due trattati relativi al sistema di brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti; Messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione)

Altri oggetti

Messaggio sulla revisione totale della legge sui PF

Messaggio su un articolo costituzionale e una legge federale relativa alla ricerca sull'uomo

Messaggio sulla revisione della legge federale sulla ricerca

Messaggio sul mandato di prestazioni dell'ambito dei PF per gli anni 2008–2011

Messaggio su una legge federale sulle professioni mediche (LPMed)

3.12.2004

Messaggio sulla legge federale sulle professioni della psicologia (LPsi)

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa e credito d'impegno nell'ambito del Messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008–2011

Credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'UE

13.9.2006

1.2 Economia

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla revisione della legge federale sul mercato interno

24.11.2004

Messaggio sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici

Messaggio sulla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori

21.12.2005: *rinuncia*

Messaggio sulla politica agricola 2011 e decreto federale sui mezzi finanziari destinati all'agricoltura per gli anni 2008–2011

17.5.2006

Messaggio sulla legge federale sulla trasparenza delle remunerazioni e delle partecipazioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione o della direzione di società (nuovo titolo: Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni [Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione])

23.6.2004

Messaggio su una modifica del CO (obbligo di revisione contabile), e legge sull'accreditamento e la sorveglianza dei revisori

23.6.2004

Messaggio sull'applicazione della Convenzione dell'Aia sui trust e la codificazione fiduciaria

2.12.2005

Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime

Messaggio sugli investimenti nell'infrastruttura informatica in vista di semplificazioni amministrative (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese»))

8.12.2006

Messaggio sul proseguimento del programma «RéusSite: Suisse» e decreto federale sul suo finanziamento negli anni 2006–2009 (nuovo titolo: Messaggio sulla legge federale per il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera)

17.11.2004

Rapporto concernente l'organizzazione del mercato del latte dopo l'abbandono del contingentamento lattiero

14.9.2005

Altri oggetti

Messaggio sulla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali e la revisione della legge federale sulla protezione delle varietà vegetali	23.6.2004
Messaggio sull'abrogazione della legge federale sull'acquisto di immobili da parte di stranieri	
Messaggio sulla revisione della disposizione relativa all'assistenza amministrativa della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse)	10.11.2004
Messaggio sulla revisione totale della legge federale sui fondi di investimento (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale)	23.9.2005
Messaggio sull'applicazione delle raccomandazioni del GAFI e la revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro (LBA; RS 955.0) e altri atti normativi	
Messaggio sulla legge federale sui beni in giacenza	
Messaggio su una legge federale sulla conservazione e l'amministrazione di carte valori ed altri effetti contabili (legge sulla conservazione di titoli) (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge sui titoli contabili e la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari)	15.11.2006
Messaggio sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione	
Messaggio sulla revisione della legge federale sulle lotterie e le scommesse per professione	18.5.2004: <i>sospeso</i>
Messaggio sulla legge federale sulla sorveglianza dei mercati finanziari	1.2.2006
Messaggio sulla revisione parziale del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)	
Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano	
Messaggio sulla revisione della legge sul lavoro (riduzione dell'età di protezione da 19 o 20 anni a 18 anni)	17.11.2004
Messaggio sull'estensione della rete di accordi di libero scambio	
Rapporto sulla crescita economica	
Rapporto sulle PMI (potenziale di crescita delle PMI) (in risposta al postulato Walker 02.3702)	

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa – Mezzi finanziari per l'agricoltura 2008–2011 17.5.2006

Credito d'impegno – Sportello Internet per le PMI

Credito d'impegno – Pilotaggio delle PMI

Limite di spesa – Sgravi finanziari per le PMI

Credito d'impegno – Programma «RéusSite: Suisse» 2006–2009

(nuovo titolo: Decreto federale sul finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006–2007)

17.11.2004

1.3 Politica budgetaria e finanze federali

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sul programma di sgravio del budget 2004

22.12.2004

Messaggio sulla revisione parziale della legge sulla CPC, della LFFS e della legge sull'organizzazione della posta

24.9.2004
(misure urgenti)

Messaggio sulla revisione totale della legge sulla Cassa pensione federale e relativa all'introduzione del primato dei premi nella previdenza vecchiaia del personale della Confederazione (nuovo titolo: Messaggio sulla Cassa pensioni della Confederazione)

23.9.2005

Messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

22.6.2005

Altri oggetti

Messaggio sul proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale

Messaggio sull'imposizione delle opzioni dei collaboratori

17.11.2004

Messaggio sulla legge federale sull'imposizione della birra

7.9.2005

Messaggio sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successioni e introduzione della denuncia spontanea

18.10.2006

Messaggio sulla legge federale sulle finanze della Confederazione

24.11.2004

Messaggio sui metodi di contabilizzazione dell'IVA

27.4.2005: rinuncia

Rapporto concernente il secondo esame dei sussidi

Rapporto concernente la semplificazione del sistema dell'IVA (in risposta al Postulato

Raggenbass Hansueli 03.3087 IVA. Valutazione)

26.1.2005

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio su FERROVIA 2000, 2^a tappa

Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2

(nuovo: Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sulla trasposizione delle direttive dell'UE sull'interoperabilità)

23.2.2005

Messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete europea ad alta velocità

26.5.2004

Messaggio sulla riorganizzazione del settore dell'elettricità (nuovo titolo: Messaggio relativo alla legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole e alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico)

3.12.2004

Messaggio sull'aliquota della tassa sul CO₂

22.6.2005

Messaggio sulla revisione della legge sulle foreste

Messaggio sull'armonizzazione della legislazione svizzera sui prodotti chimici con la nuova legislazione UE

Altri oggetti

Messaggio su una legge d'applicazione dell'articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 Cost.)

Messaggio sul credito di studio per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (tracciato sotterraneo) e riesame delle diverse tratte differite, ivi compreso il finanziamento dell'acquisto di terreni lungo tali tratte (NFTA 2) (nuovo titolo: Messaggio concernente l'analisi delle capacità degli assi nord-sud della rete ferroviaria svizzera e la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA)

8.9.2004

Messaggio sulla convenzione sulle prestazioni di FFS SA e il limite di spesa per gli anni 2007–2010

10.3.2006

Messaggio sull'applicazione delle direttive sull'interoperabilità

(nuovo titolo: Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sulla trasposizione delle direttive dell'UE sull'interoperabilità)

23.2.2005

Messaggio sulla revisione del decreto sulla rete delle strade nazionali

Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea

25.5.2005

Messaggio sull'applicazione delle raccomandazioni del rapporto NLR (parte UFAC)

(il Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004 (cfr. infra) sostituisce il messaggio)

Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Aarhus e la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente

Messaggio su una legge federale sulla sicurezza tecnica (nuovo titolo: messaggio concernente la legge federale sul controllo della sicurezza e la modifica di leggi federali che la dichiarano applicabile; messaggio concernente la legge federale sugli impianti di accumulazione; messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare)	9.6.2006; 18.10.2006

Messaggio sulla legge federale sulle teleferiche	22.12.2004

Messaggio sulla revisione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare	

Rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile; valutazione della strategia 2000 e mandato per una strategia 2007–2011»	

Rapporto concernente la politica federale in materia di trasporto aereo	10.12.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla revisione della legge federale sui diritti politici e la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (voto elettronico) (nuovo titolo: messaggio concernente l'introduzione dell'iniziativa popolare generica e la revisione della legislazione sui diritti politici [disegno C])	31.5.2006

Messaggio sulla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e altri registri ufficiali di persone	23.11.2006

Messaggio sulla legge federale sul sistema coordinato d'identificazione basato su identificatori personali settoriali e su un server di identificazione centralizzato per gli abitanti e le assicurazioni sociali	10.6.2005: <i>caduco</i>

Altri oggetti

Messaggio su una base legale per la gestione dello «sportello virtuale»

Messaggio sulla revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS) (protezione dei consumatori)

9.11.2005: *rinuncia*

Messaggio sulla revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA) (nuovo titolo: messaggio concernente il decreto federale che approva due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà intellettuale e la modifica della legge sul diritto d'autore)

10.3.2006

Messaggio sull'applicazione della strategia d'informazione geografica, ivi compresi i lavori preliminari per la creazione dell'infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG), e la creazione di una base legale (nuovo titolo: messaggio concernente la legge sulla geoinformazione)

6.9.2006

Rapporto concernente il programma statistico pluriennale 2003–2007

24.3.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Credito d'impegno – Preparazione del censimento della popolazione 2010

29.11.2006

1.6 Istituzioni dello Stato

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Secondo messaggio sulla riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

7.9.2005

Messaggio sull'unificazione della procedura civile in Svizzera

28.6.2006

Messaggio su un codice di procedura penale uniforme e una procedura penale dei minori a livello svizzero

21.12.2005

Altri oggetti

Messaggio sulle nuove norme in ambito di procedura di consultazione (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione)

21.1.2004

Messaggio relativo alla modifica della legislazione federale sui diritti politici (introduzione dell'iniziativa popolare generica)

31.5.2006

Messaggio sulla legge federale sullo statuto della città di Berna in quanto capitale

27.10.2004: *rinuncia*

Messaggio sulla revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), per istituire nuove disposizioni sulle convenzioni stipulate tra Cantoni fra loro o con l'estero	3.12.2004
<hr/>	
Messaggio sulla riorganizzazione dei compiti e l'organizzazione dei servizi federali preposti alla circolazione stradale (USTRA)	<i>rinuncia</i> <small>(verrà trattato nel 2° messaggio NPC)</small>
<hr/>	
Messaggio su una legge federale che disciplini la procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti	<i>rinuncia</i> <small>(trattato nella revisione totale del diritto tutorio)</small>
<hr/>	
Messaggio sulla revisione totale del diritto tutorio (nuovo titolo: messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione))	28.6.2006
<hr/>	
Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007	25.2.2004
<hr/>	

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.7 Organizzazione del territorio

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio concernente la legge sulla politica regionale	16.11.2005
<hr/>	
Messaggio sulla nuova politica regionale: programma pluriennale e credito quadro	
<hr/>	
Messaggio sulla revisione della legge sulla pianificazione del territorio	2.12.2005 <small>(1° messaggio)</small>
<hr/>	

Altri oggetti

Messaggio sugli aiuti finanziari a Svizzera Turismo 2005–2009 (nuovo titolo: Messaggio concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per gli anni 2005–2009)	12.3.2004
<hr/>	

Crediti d'impegno e limite di spesa

Credito quadro per la promozione dell'alloggio

Credito quadro per promuovere la costruzione e l'accesso alla proprietà dell'alloggio

2 Risposta alle sfide dell'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità pubblica

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla 12^a revisione dell'AVS

(nuovi titoli: Messaggio concernente il Fondo di compensazione AVS, l'unificazione dell'età di pensionamento di uomini e donne a 65 anni, la flessibilizzazione dell'anticipazione e del rinvio della rendita, la soppressione della franchigia in favore dei pensionati attivi, le misure relative all'esecuzione dell'assicurazione; Messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento)

21.12.2005

Messaggi concernente la garanzia e lo sviluppo della previdenza professionale (LPP) (nuovo titolo: messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [Adeguamento dell'aliquota minima di conversione])

22.11.2006
(1° messaggio)

Messaggio(i) concernente la garanzia e lo sviluppo dell'assicurazione malattia (LAMal)

26.5.2004,
15.9.2004

Messaggio sul nuovo sistema di finanziamento delle cure

16.2.2005

Messaggio sulla 5^a revisione della legge sull'assicurazione contro l'invalidità (LAI)

22.6.2005

Messaggio sul proseguimento del programma di aiuti finanziari all'accoglienza extra-familiare per bambini (2^a fase del credito) e valutazione della 1^a fase del credito

10.3.2006

Messaggio sull'introduzione di orari scolastici armonizzati (complemento all'art. 62 Cost.)

Altri oggetti

Messaggio sulla revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale relativo all'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 per la lotta contro il tabacco

Messaggio sulla revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAI) (futuro della Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortunio [CNA])

Messaggio sulla modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge federale sull'assicurazione militare (LAM): gestione dell'assicurazione militare da parte della CNA

12.5.2004

Messaggio sugli sgravi amministrativi nell'AVS e l'assicurazione contro gli infortuni

3.12.2004: rinuncia

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa – Riduzione dei premi 2008–2011

2.2 Società, cultura e sport

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Nessuno

Altri oggetti

Messaggio sulla legge sulle lingue

28.4.2004: rinuncia

Messaggio sulla legge sulla promozione della cultura

Messaggio sulla legge sulla fondazione Pro Helvetia

Messaggio sulla revisione totale della legge federale per la promozione della ginnastica e gli sport e le relative disposizioni esecutive

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa per la fondazione Bibliomedia negli anni 2008–2011

29.11.2006

Limite di spesa per la promozione del cinema negli anni 2008–2011

Limite di spesa per la fondazione Pro Helvetia negli anni 2008–2011

Limite di spesa per il Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008–2011

10.3.2006

Credito quadro per la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011

10.3.2006

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sull'allargamento ai dieci nuovi Stati membri dell'UE dell'accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone (nuovo titolo: Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea)	1.10.2004
Messaggio(i) concernente i nuovi accordi bilaterali conclusi con l'UE (bilaterali II)	1.10.2004
Messaggio e credito quadro concernente il proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2008-2011	
Messaggio sulla continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 2008-2012	
Messaggio sulla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI	31.3.2004
Messaggio sul proseguimento della cooperazione rafforzata con l'Europa dell'Est e la CSI 2005-2008	31.3.2004
Messaggio sull'approvazione e la trasposizione dei risultati del ciclo negoziale di Doha (2001-2004)	
Messaggio e Rapporto concernente la promozione delle esportazioni	23.2.2005
Rapporto concernente le ripercussioni di un'adesione all'UE (nuovo titolo: Rapporto Europa 2006)	28.6.2006
Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO ₂ dopo il 2012	

Altri oggetti

Messaggio sul Protocollo addizionale (I) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950	
Messaggio sulla ratifica del Protocollo 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) relativo al meccanismo di controllo della CEDU	4.3.2005
Messaggio sulla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia	11.3.2005
Messaggio sulla ratifica del Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura	8.12.2006
Messaggio sulla revisione della garanzia dei rischi all'esportazione (nuovo titolo: Messaggio relativo alla legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni)	24.9.2006

Messaggio sulla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilità, nonché aiuti finanziari nell'ambito della politica dello Stato ospite (legge federale relativa allo Stato ospite) (nuovo titolo: messaggio concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO))

13.9.2006

Messaggio sulla concessione di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa negli anni 2006–2009

3.6.2005: rinuncia;
(trattato nell'ambito del
preventivo 2006)

Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, in vista della costruzione di un ampliamento per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

9.11.2005

Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, in vista della costruzione di un nuovo edificio per l'Unione mondiale per la conservazione della natura (UICN) a Gland/VD, nel 2005 o 2006

Messaggio sul Protocollo addizionale alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979

29.11.2005

Messaggio sulla partecipazione della Svizzera all'aumento di capitale delle banche regionali di sviluppo

Messaggio sul decreto federale di finanziamento della cooperazione monetaria internazionale

Rapporto concernente gli adeguamenti dei mercati dei servizi rispetto all'evoluzione nell'UE

Rapporto concernente la politica svizzera dei diritti dell'uomo durante gli anni 2003–2007 (in risposta al postulato CPE CN 00.3414 Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani)

31.5.2006

Rapporto del Consiglio federale sulla promozione della pace in politica estera (linee direttive «pace»)

2° rapporto della Svizzera concernente il Patto 1 dell'ONU sui diritti economici, sociali e culturali

Crediti d'impegno e limite di spesa

Credito quadro concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo 2008–2011

Credito quadro concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale per la cooperazione allo sviluppo 2008–2012

Credito quadro concernente il proseguimento dell'aiuto umanitario internazionale della Svizzera

29.11.2006

Credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promozione dei diritti umani (2008–2011)

Credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera all'Expo 2010 di Shanghai

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla ratifica della Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti	26.10.2005
Messaggio sulla legge federale sulle misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta (nuovo titolo: Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna [Misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive])	17.8.2005 (1° messaggio)
Rapporto concernente le strutture di conduzione dell'esercito e i rapporti di subordinazione secondo l'articolo 13, capoverso 2, dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito	2.12.2005
Rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi dell'esercito e l'evoluzione di Esercito XXI secondo l'articolo 149b della legge sull'esercito e l'amministrazione militare	
Altri oggetti	
Messaggio sull'adesione della Svizzera all'accordo FCE riveduto	
Messaggio sulla proroga dell'impegno di SWISSCOY a partire dal 2006 (nuovo titolo: Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo [KFOR])	3.12.2004
Messaggio sulla ratifica di una Convenzione sulla cessazione della produzione di materie fissili a fini militari (ivi compresa la legislazione esecutiva)	
Messaggio sulla revisione parziale della legge sulle armi	11.1.2006
Messaggio sull'adesione della Svizzera all'accordo «Open Skies» nel 2006	rinuncia
Messaggio sulla conclusione e l'estensione di accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione di polizia	
Messaggio sulla sorveglianza dell'Ambasciata di Svizzera ad Algeri	rinuncia
Messaggio sulla ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (nuovo titolo: Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo [Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale])	10.11.2004
Messaggio su un accordo di cooperazione con EUROPOL	26.1.2005
Messaggio sull'emendamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo	2.2.2005
Messaggio sulla revisione totale della legge sull'aiuto alle vittime	9.11.2005
Messaggio sulla revisione della norma penale applicabile ai delitti d'iniziati (art. 161 CP)	8.12.2006

Messaggio su una nuova legge federale sulla polizia

(nuovo titolo: messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione)

24.5.2006
(1° messaggio)

Messaggio sulla protezione delle rappresentanze estere in Svizzera (AMBA CENTRO) (nuovo titolo:

Messaggio a sostegno dei decreti federali concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo [AMBA CENTRO, LITHOS, TIGER/FOX])

26.5.2004

Messaggio sul sostegno al WEF per gli anni 2005 e seguenti (nuovo titolo: Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum 2005 [WEF 05] e il World Economic Forum 2006 [WEF 06] di Davos)

15.9.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

Allegato 4: Verifiche dell'efficacia

Esecuzione delle misure volte ad attuare l'articolo 170 della Costituzione federale

Il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del gruppo di contatto interdepartimentale «Verifiche dell'efficacia» e deciso alcune misure volte ad attuare l'articolo 170 della Costituzione federale. Su richiesta della conferenza dei presidenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza del Parlamento, il 15 febbraio 2006 ha deciso di riferire sull'esecuzione di dette misure nel quadro del presente rapporto di gestione.

Livello uffici federali: a fine 2006 in 18 su 23 uffici federali impegnati nella verifica dell'efficacia sussistevano per lo meno strategie parziali per la verifica dell'efficacia. 14 uffici federali hanno sistematicamente pubblicato i risultati delle verifiche. Occorre ulteriormente potenziare il coordinamento e l'informazione adeguata ai destinatari. Il Consiglio federale riferirà a tempo debito in merito all'esecuzione degli altri mandati assegnati agli uffici federali.

Livello dipartimenti: il mandato assegnato ai dipartimenti di vigilare e sostenere gli uffici federali nella verifica dell'efficacia è in un primo tempo adempiuto in parte con gli strumenti già disponibili. La vigilanza sulla pianificazione di verifiche dell'efficacia importanti sotto il profilo politico è garantita nell'ambito degli obiettivi annuali del Consiglio federale. La comunicazione dei risultati al Consiglio federale è garantita. Il Consiglio federale riferirà a tempo debito in merito all'esecuzione degli altri mandati assegnati ai dipartimenti.

Aspetti trasversali: l'inclusione della verifica dell'efficacia e dei suoi risultati nella pianificazione annuale e della legislatura come pure nel rapporto di gestione è realizzata. L'inclusione di questa dimensione nella legislazione è garantita mediante la consulenza degli uffici in occasione di progetti di valutazione e con il sostegno fornito allo scambio di esperienze. È stato inoltre avviato un esame dell'offerta formativa della Società svizzera di legislazione e il corrispondente potenziale è stato registrato nella piattaforma della formazione dell'Ufficio federale del personale. Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha deciso di procedere annualmente a un esame approfondito dei progetti legislativi in rapporto alle loro ripercussioni economiche e il 29 novembre 2006 ha assegnato per la prima volta tre mandati intesi a valutare le conseguenze di una regolamentazione. La considerazione degli aspetti di economicità va tuttavia ancora potenziata. Il sistema d'informazione ARAMIS è stato rinnovato e completato.

Livello Consiglio federale: tutte le misure sono realizzate.

Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca ed educazione

Verifica dell'efficacia dei Programmi nazionali di ricerca (PNR)

Mandante:	Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca
Mandato legale di valutazione:	Ordinanza sulla ricerca (art. 8 cpv. 4)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–1: Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese
Fonti:	Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, 3003 Berna

Incentivi della CTI per la creazione di competenze di ricerca applicata e di sviluppo nelle scuole universitarie professionali

Mandante:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–1: Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, 3003 Berna

Valutazione del programma federale sulle pari opportunità nelle scuole universitarie professionali 2004–2007

Mandante:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Mandato legale di valutazione:	Ordinanza sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (allegato, art. 11. cpv.1)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–1: Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese
Fonti:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia http://www.bbt.admin.ch/themen/hochschulen/00218/00230/index.html?lang=it

Valutazione dell'iniziativa CTI per il trasferimento delle conoscenze e della tecnologia (WTT)

Mandante:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–1: Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011
Conseguenze politiche:	—
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, 3003 Berna

1.2 Economia

Valutazione del promovimento della piazza economica svizzera

Mandante:	Segreteria di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Decreto federale del 6 ottobre 1995 sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera (art. 3 cpv. 6)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 8b: Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni
Conseguenze politiche:	Il coordinamento delle organizzazioni attive all'estero per la Confederazione può essere migliorato soltanto mediante una centralizzazione. La soluzione proposta di una promozione della Svizzera prevede la riunione in una nuova società di tutte le istituzioni della Confederazione che operano all'estero nell'ambito della comunicazione e della promozione dell'immagine svizzera (rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2005 sul coordinamento della promozione dell'immagine nazionale).
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale, Parlamento
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco, ev. inglese
Fonti:	Segreteria di Stato dell'economia, 3003 Berna

In seguito a difficoltà nella fornitura dei dati, la valutazione di efficacia **«Follow-up della valutazione dell'efficacia della politica svizzera concernente il mercato del lavoro»** non ha potuto essere conclusa nell'anno in rassegna (gli studi parziali 5 e 6 sono realizzati).

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

La valutazione annunciata per il 2006 **«Accrediti d'imposta dipendenti dal reddito – possibilità e ripercussioni di una loro introduzione in Svizzera»** non ha potuto essere conclusa nell'anno in rassegna, poiché la commissione peritale ha dovuto attendere più del previsto per poter disporre di dati cantonali utili.

La valutazione annunciata per il 2006 **«Sistema fiscale per la promozione del futuro e della crescita (ZUWACHS)»** non ha potuto essere conclusa nell'anno in rassegna, poiché l'elaborazione delle perizie ha richiesto più tempo di quanto previsto.

1.4 Ambiente e infrastruttura

Valutazione della strategia della Confederazione per uno sviluppo sostenibile 2002

Mandante:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Mandato legale di valutazione:	Decreti del Consiglio federale del 27 marzo 2002 e del 19 dicembre 2003
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2002–12: Nuova strategia per uno sviluppo sostenibile
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione. Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco (sintesi in francese, italiano e inglese)
Fonti:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna http://www.are.admin.ch/are/de/nachhaltig/index.html

Valutazione della prima tappa del progetto Ferrovia 2000

Mandante:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 1996–13: Realizzazione a tappe di Ferrovia 2000
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco (sintesi in francese, italiano e inglese)
Fonti:	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna

Utilizzazione delle sovvenzioni ai prezzi dei tracciati

Mandante:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	Legge sul trasferimento del traffico (art. 3)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–7: Mantenere l'efficienza dell'infrastruttura dei trasporti
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco (sintesi in francese, italiano e inglese)
Fonti:	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna (parte integrante dello studio «Procedura di riservazione nel trasporto combinato»)

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

Verifica della fattibilità del voto elettronico (nuovo titolo: Rapporto sui progetti pilota in materia di voto elettronico)

Mandante:	Cancelleria federale
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sui diritti politici (art. 8a cpv. 3) e ordinanza sui diritti politici (art. 27o e 27p)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007: Obiettivo 4b: Consolidare la fiducia nelle istituzioni statali
Conseguenze politiche:	Il Consiglio federale vuole introdurre gradualmente il voto elettronico in Svizzera; la democrazia diretta deve infatti stare al passo con i mutamenti della società e il potere politico deve creare le corrispondenti condizioni quadro (decisione del Consiglio federale del 31.5.2006).
Obiettivo:	Resoconto
Destinatario:	Consiglio federale, Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco, francese e italiano
Fonti:	Cancelleria federale, 3003 Berna http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/00776/index.html?lang=it

Gestione finanziaria della SSR idée suisse

Mandante:	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sulla radiotelevisione (art. 56 cpv. 4)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2002–15: Nuova disciplina dei media
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi di economicità
Lingua:	tedesco, francese e italiano (sintesi in inglese)
Fonti:	Controllo federale delle finanze, 3003 Berna http://www.efk.admin.ch/italiano/prüfungsberichte.htm

1.6 Istituzioni dello Stato

Analisi dell'efficacia della nuova politica del personale

Mandante:	Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione:	Legge sul personale federale LPers (art. 5 e 4 LPers), ordinanza sul personale federale OPers (art. 21)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 1999–3: Modernizzazione della politica del personale
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale del personale, 3003 Berna

1.7 Pianificazione del territorio

Valutazione finale della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria INTERREG III

Mandante:	Segretariato di Stato all'economia
Mandato legale di valutazione:	Ordinanza concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo 2000–2006 (art. 7 e 8)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2005–9: Messaggio concernente la legge sulla nuova politica regionale
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Analisi dell'efficacia, ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Parlamento, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia, valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco, francese (in parte italiano, inglese)
Fonti:	http://www.interreg.ch/downloads_i.html

La **Valutazione della pianificazione del territorio e degli strumenti** annunciata per il 2006 non ha potuto essere conclusa poiché il progetto ha richiesto più tempo del previsto.

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Valutazione della campagna nazionale di prevenzione dell'influenza 2001–2005 (fase 2005–2006)

Mandante:	Ufficio federale della sanità pubblica
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	–
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, decisione sul proseguimento a lungo termine
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	francese (sintesi in francese e tedesco)
Fonti:	Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna

Valutazione complessiva del programma nazionale di prevenzione contro il tabagismo (PNPT)

Mandante:	Ufficio federale della sanità pubblica
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2000–19: Misure per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze (Programma nazionale di prevenzione contro il tabagismo)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Rendiconto, ottimizzazione dell'esecuzione, Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	francese, tedesco
Fonti:	Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna www.bag.admin.ch

2.2 Società, cultura e sport

Valutazione dell'efficacia della legge federale sulla parità dei sessi

Mandante:	Ufficio federale di giustizia
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 1b: Eliminare gli ostacoli di diritto pubblico, incoraggiare la concorrenza sul mercato interno e restaurare la fiducia nell'economia
Conseguenze politiche:	Rapporto del Consiglio federale del 15 febbraio 2006 sulla valutazione dell'efficacia della legge sulla parità dei sessi (in adempimento della mozione Vreni Hubmann 02.3142)
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale, Parlamento
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese
Fonti:	Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2006/2006-02-16.html

Valutazione della concessione di aiuti finanziari secondo gli art. 14 e 15 della legge sulla parità dei sessi

Mandante:	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
Mandato legale di valutazione:	Ordinanza sugli acquisti pubblici (art. 35)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 1b: Eliminare gli ostacoli statali, incoraggiare la concorrenza sul mercato interno, restaurare la fiducia nell'economia
Conseguenze politiche:	—
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco (Rapporto di sintesi in tedesco, francese, italiano)
Fonti:	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 3003 Berna http://www.equality-office.ch/d/finanzhilfen-vergabepaxis.htm

La valutazione dell'efficacia annunciata per il 2006 **«Promovimento dell'integrazione – Valutazione del programma e dell'esecuzione del programma prioritario 2004–2007; rapporto intermedio»** non ha potuto essere concluso nell'anno in rassegna, poiché l'elaborazione del rapporto è stata ritardata da modifiche e adeguamenti richiesti dal mandante e da assenza di personale dovuta a malattia dell'esaminatore esterno.

Valutazione dei concetti di promozione cinematografica 2003–2005

Mandante:	Ufficio federale della cultura
Mandato legale di valutazione:	Legge sul cinema (art. 12)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2000–22: Messaggio sulla revisione della legge sul cinema
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua	tedesco, francese
Fonti:	Ufficio federale della cultura, Sezione della cinematografia, 3003 Berna http://www.bak.admin.ch/bak/themen/kulturfoerderung/00486/01364/index.html?lang=fr

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

La verifica dell'efficacia annunciata per il 2006 **«Coerenza della cooperazione bilaterale e multilaterale della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)»** non ha potuto essere conclusa nell'anno in rassegna. Il processo di delimitazione dell'oggetto della valutazione è più complesso di quanto ritenuto inizialmente. Tale delimitazione ha provocato diverse interconnessioni impreviste con altri uffici federali, il che ha anche risvolti positivi. La valutazione, che reca il nuovo titolo **«Complementarità dell'impegno multilaterale e bilaterale della DSC e della SECO»**, è svolta insieme alla SECO.

Esposizione universale Expo 05 Aichi, Giappone. Partecipazione svizzera «la montagna» e programma quadro – Rapporto finale del Commissariato generale

Mandante:	Presenza Svizzera
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 2 R6, Immagine della Svizzera all'estero
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese, inglese
Fonti:	http://www.presence.ch/d/500/pdf/AbschlussBericht_d.zip

3.2 Sicurezza

Nessuna

Allegato 5

Indicatori generali

La numerazione degli indicatori corrisponde al rapporto relativo al postulato che ne contiene un centinaio:

Rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 «Indicatori quali strumenti di condotta strategica della politica», in adempimento del Po. «Elaborazione di un sistema d'indicatori quale strumento di condotta» (00.3225) della Commissione del programma di legislatura del Consiglio nazionale (00.016 CN). Edito dalla Cancelleria federale e dall'Ufficio federale di statistica, Berna e Neuchâtel 2004.

<http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/01588/index.html?lang=it>

Tutti gli indicatori sono consultabili anche sul portale della statistica dell'Ufficio federale di statistica.
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/die_schweiz_in_ueberblick/fuehrungsgroessen.html

1.1.1 Uscite pubbliche per il settore dell'educazione

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore quantifica le uscite dell'ente pubblico per il settore dell'educazione rispetto al prodotto interno lordo (PIL).

Definizione: Uscite annue di Confederazione, Cantoni e Comuni per il settore dell'educazione in per cento del prodotto interno lordo. Le uscite pubbliche per il settore dell'educazione si compongono delle uscite per l'istruzione pubblica (esercizio delle istituzioni scolastiche a tutti i livelli e relativi investimenti – scuola dell'obbligo sino all'università) e dei sussidi per l'istruzione privata (inclusi pagamenti di trasferimento a privati per l'istruzione, come borse di studio e prestiti).

Obiettivi politici: Il Parlamento ha deciso di aumentare il limite massimo (credito quadro) delle uscite per il settore dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007 in media del 4,8 % all'anno (cfr. messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007). Nell'ambito delle misure di risanamento delle finanze federali, i parametri sono stati ridimensionati (cfr. Programma di sgravio delle finanze della Confederazione 2003 e 2004). Nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011 il Consiglio federale prevede un incremento del credito quadro ERI in media del 6 % all'anno.

Valori di riferimento futuri: –

Evoluzione e situazione attuale della Svizzera

Evoluzione dal 1990: Dopo l'inizio delle restrizioni budgettarie nel 1993, le uscite pubbliche per l'educazione rispetto al PIL sono costantemente calate toccando nel 2000 il livello minimo (5,3 %). Dal 2001 sono nuovamente in aumento.

Situazione attuale: Le uscite pubbliche complessive per il settore dell'educazione ammontavano nel 2004 al 6 % del PIL, raggiungendo il maggior livello dal 1990.

Evoluzione futura: Non esistono attualmente scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE: Tra il 1995 e il 2003, nei Paesi dell'OCSE la quota media di spese pubbliche per la formazione ha registrato rispetto al PIL variazioni minime (dal 5,3 % al 5,5 %). Con una quota del 6 %, nel 2003, la Svizzera si situava leggermente al di sopra della media dei Paesi dell'OCSE, tuttavia chiaramente distanziata dal gruppo di testa.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (valutazione di importanti strumenti di condotta).

Uscite di Confederazione, Cantoni e Comuni per il settore dell'educazione 1990 – 2004
in per cento del PIL




UST / SCHUL

Uscite pubbliche per il settore dell'educazione nei Paesi OCSE 1995
in per cento del PIL



* per questo paese mancano le cifre
UST / SCHUL / OCSE / EUROSTAT

Uscite pubbliche per il settore dell'educazione nei Paesi OCSE 2003
in per cento del PIL



* per questo paese mancano le cifre
** in media EU-15 più Polonia, Slovacchia, Turchia e Ungheria
UST / SCHUL / OCSE / EUROSTAT

1.1.6 Uscite per ricerca e sviluppo

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore illustra le uscite dell'ente pubblico e delle imprese private rispetto al prodotto interno lordo (PIL).

Definizione: Uscite annue per ricerca e sviluppo (R+S) della Confederazione, degli istituti universitari (università cantonali, settore dei PF, scuole universitarie professionali), organizzazioni private senza scopo di lucro e imprese private in Svizzera in per cento del prodotto interno lordo.

Obiettivi politici: Articolo 64 Costituzione federale. Legge sulla ricerca (RS 420.1): promozione della ricerca scientifica e sostegno dell'applicazione dei relativi risultati; garanzia di impiego efficace dei fondi federali per la ricerca. Il Parlamento ha deciso di aumentare il limite massimo (credito quadro) delle uscite per il settore dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007 in media del 4.8 % all'anno (cfr. messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007). Nell'ambito delle misure di risanamento delle finanze federali, i parametri sono stati ridimensionati (cfr. messaggio relativo al programma di sgravio del budget della Confederazione per il 2003 e il 2004). Nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011, il Consiglio federale prevede un incremento del credito quadro ERI in media del 6 % all'anno. Per la partecipazione ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2007–2013 è previsto un incremento annuale dei mezzi dell'8,2 %.

Valori di riferimento futuri : —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990 Dal 1986 al 2000 le uscite complessive per ricerca e sviluppo (R+S) sono rimaste relativamente costanti con una lieve tendenza alla flessione per poi aumentare fortemente grazie a uscite dell'economia privata più consistenti. L'impegno pubblico è cresciuto fino agli inizi degli anni Novanta per poi avere un andamento stagnante fino al 2004.

Una caratteristica della Svizzera è l'elevata quota di uscite dell'economia privata, le quali sono soggette però a forti oscillazioni (grafico 1).

Situazione attuale: Nel 2004, nel settore R+S la quota delle uscite complessive rispetto al PIL era del 2,94 %, di cui il 69,7 % proveniva dal settore privato.

Evoluzione futura: Non esistono attualmente scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE: Nel confronto internazionale, la Svizzera si trova nel gruppo di testa (grafici 2 e 3), sebbene dal 1990 sia scivolata dal secondo al quarto posto. L'aumento massiccio della quota relativa a R+S rispetto al prodotto interno lordo in Svezia e Finlandia si basa su uscite supplementari dell'economia privata (industria delle telecomunicazioni). La quota dell'economia privata per gli investimenti nel settore R+S in Svizzera è come sempre una delle più elevate al mondo (2004: Svizzera 70 %; Repubblica di Corea 75 %, Giappone 75 %, Finlandia 69 %, Germania 67 %, Svezia 65 %, USA 64 %, OCSE 62 % ; UE-25 54 % ; Fonte OCSE [MSTI]).

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (valutazione di importanti strumenti di condotta).

Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Svizzera
in per cento del PIL*




*PIL secondo SEC95.
UST (statistica R+S)

Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Paesi OCSE 1990*
in per cento del PIL*



* Oppure anno più vicino con dati disponibili.
** per questo paese mancano le cifre
*** Total OCSE 2,27 %

Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Paesi OCSE 2004*
in per cento del PIL*



*Oppure anno più vicino con dati disponibili.
** Total OCSE 2,26 % (UE-25: 1,81; UE-15: 1,90 [2003])
OCSE (MSTI)

1.2.1 Tasso di crescita del PIL

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore misura la crescita reale dei redditi di fattori nell'economia svizzera (il PIL).

Definizione: Il PIL nuovamente definito dalla contabilità nazionale secondo la norma europea SEC 95 è deflazionato utilizzando i prezzi dell'anno precedente per calcolare il tasso di crescita annuale delle quantità prodotte.

Obiettivi politici: La Confederazione deve favorire la prosperità comune rispettando la libertà economica. Si vedano gli articoli 2, 94, 96, 99, 100 e 101 della Costituzione. Il primo obiettivo del CF per la nuova legislatura 2003–2007 (FF 2004 980) intende accrescere e garantire durevolmente la prosperità nazionale.

Valori di riferimento: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970: Dopo la crisi economica del 1973, la Svizzera ha conosciuto un arresto importante del tasso di crescita strutturale. Gli anni Ottanta si sono distinti per una crescita abbastanza importante, paragonabile a quella dell'UE, ma non altrettanto durevole. Nel corso degli anni Novanta la Svizzera ha conosciuto nel complesso un periodo di stagnazione che ha confermato lo scollamento tra la crescita svizzera e quella estera.

Situazione attuale: Il periodo 2001–2003 è stato all'insegna del rallentamento congiunturale. Il 2004 è stato invece caratterizzato da valori del PIL nuovamente in crescita (+2,29 %), anche se sia nel 2004 che nel 2005 (+1,93 %) a livelli medi.

Evoluzione futura: Il gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» della Confederazione stima la crescita per il 2006 al 2,7 % e per il 2007 all'1,7 %. Gli scenari a medio termine della SECO prevedono per il periodo 2000–2010 una crescita annua media soltanto dell'1,4 %. Dopo il 2010, questo tasso potrebbe ancora scendere in ragione dell'evoluzione demografica. Tuttavia, i pronostici sull'evoluzione dell'economia a lungo termine sono relativamente inaffidabili.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE: La crescita strutturale della Svizzera è fra le più bassi in Europa e nella zona OCSE.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Tasso di crescita del PIL



* dati provvisori
OCSE (principali indicatori economici)

1.2.8 Tasso di disoccupati

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore rispecchia il rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Definizione: Rapporto tra il numero dei disoccupati registrati il giorno di riferimento e il numero delle persone attive secondo il Censimento federale della popolazione.

Persone attive: inoccupati e occupati (a partire da un'ora settimanale) secondo il Censimento federale della popolazione 2000.

Disoccupati iscritti: tutte le persone iscritte a un ufficio regionale di collocamento che non hanno un posto di lavoro e sono immediatamente collocabili, indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno un'indennità di disoccupazione.

Obiettivi politici: Articolo 41, 114 Costituzione federale, LADI articolo 59 «Principi»

1 L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a) migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b) promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c) diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d) offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono: a) i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; b) le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

Valori di riferimento: : Nell'ambito della revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione 2003 è stata calcolata una media a lungo termine di 100 000 persone disoccupate (2,5 %).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: L'evoluzione dell'indicatore ha seguito l'andamento congiunturale nel corso degli anni Novanta: aumento in occasione della recessione, poi diminuzione rapida al momento della ripresa.

Situazione attuale: Nel 2006, il tasso medio di disoccupazione in Svizzera era del 3,3 %.

Evoluzione futura: I pronostici effettuati dal gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» della Confederazione prevedono un miglioramento sul mercato del lavoro: il tasso medio di disoccupazione è stimato al 2,8 % per il 2007 e al 2,6 % per il 2008.


OCSE/UE: La Svizzera nel contesto internazionale

Soltanto l'indicatore relativo al tasso di inoccupati permette un confronto a livello internazionale (cfr. Indicatore 1.2.7).

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Tasso di disoccupati



SECO (statistica del mercato del lavoro)

Disoccupati iscritti



SECO (statistica del mercato del lavoro)

1.2.14 Disparità della distribuzione del reddito

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra il rapporto fra il reddito complessivo del 20 % delle economie domestiche «più ricche» e quello del 20 % delle economie domestiche «più povere». Questo valore è calcolato per il reddito prima e dopo i trasferimenti sociali (prestazioni AVS/AI, AD ecc.) e mostra in quale misura i meccanismi di redistribuzione statali riducano le differenze relative al reddito.

Definizione: Rapporto fra il reddito del 20 % delle economie domestiche con il reddito più elevato e quello del 20 % delle economie domestiche con il reddito più basso prima e dopo i trasferimenti sociali. Al riguardo occorre considerare che, per motivi metodologici, i valori estremi (le economie domestiche con le percentuali più elevate e più basse) non sono stati considerati nel calcolo. Base: reddito netto equivalente prima e dopo i trasferimenti sociali.

Obiettivi politici: Articolo 2, 127 e 135 Costituzione federale. Non esistono attualmente obiettivi politici che si riferiscono direttamente all'indicatore.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1998: Fra il 1998 e il 2004, per quanto riguarda il rapporto fra il reddito delle economie domestiche più povere e quello delle economie domestiche più ricche non si evidenziano variazioni.

Situazione attuale: Il 20 % delle economie domestiche con il reddito più elevato disponeva nel 2004 di un reddito di ben 5,6 volte superiore al 20 % delle economie domestiche con il reddito più basso. Dopo i trasferimenti sociali la differenza si riduce a 3,8 volte.

Evoluzione futura: Non esistono attualmente scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE/UE: Attualmente non è ancora possibile effettuare un confronto, dato che le definizioni di EUROSTAT non sono ancora definitive. La definizione svizzera si conformerà alle norme internazionali.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Disparità nella distribuzione del reddito

Rapporto tra i redditi netti equivalenti delle economie domestiche del quinto superiore e del quinto inferiore



* Per l'indagine sul reddito e sul consumo del 2003 è stato introdotto un nuovo modello di ponderazione (con calibratura). I valori degli anni 2000, 2001 e 2002 sono stati ricalcolati sulla base del nuovo modello di ponderazione per meglio garantire la comparabilità dei risultati.

UST (IRC)

1.3.1 Aliquota statale della Confederazione

Scopo dell'indicatore

Significato: L'aliquota statale della Confederazione stabilisce il rapporto tra le spese assunte dalla Confederazione per adempiere i propri compiti e la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Essa costituisce quindi un indicatore sommario degli effetti della Confederazione sull'economia di un Paese. Nel valutare l'evoluzione futura dell'aliquota statale va tenuto in considerazione l'influsso degli aumenti dell'IVA in vigore o previsti per finanziare l'AVS e l'AI, poiché questi sono trasmessi per oltre l'80 % direttamente al fondo di compensazione.

Definizione: Rapporto tra le spese della Confederazione e il prodotto interno lordo a prezzi correnti. Le cifre sono calcolate in base al PIL rivisto secondo il Sistema europeo dei conti (SEC 95).

Obiettivi politici: Articolo 126 Costituzione federale (freno all'indebitamento)
Linee direttive delle finanze federali (1999, pag. 9): il Consiglio federale fissa l'obiettivo di stabilizzare e, a lungo termine, di ridurre l'aliquota statale. Sono fatte salve le ripercussioni dell'evoluzione demografica. Nel quadro dell'esame dei compiti l'aumento delle spese per il periodo 2008–2015, compreso il fabbisogno di finanziamento delle assicurazioni sociali, dovrebbe essere limitato al 3 % (stabilizzazione dell'aliquota statale) (Decreto del Consiglio federale del 26.4.2006).

Valori di riferimento futuri: L'aliquota statale deve restare tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. Ogni confronto internazionale deve tuttavia tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi presi in considerazione (Linee direttive delle finanze federali, 1999).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: La recessione degli anni Novanta ha portato con sé una debole crescita economica e un forte aumento delle spese dello Stato, segnatamente nel settore sociale. L'aliquota statale della Confederazione è così aumentata dal 9,7 % (1990) all'11,9 % (2002). Da allora l'aliquota dello Stato è nuovamente diminuita raggiungendo nel 2006 il livello del 1993.


Situazione attuale: Nel 2006, l'aliquota statale (Confederazione) si situava all'11,1 %.

Evoluzione futura: Secondo le ultime previsioni di bilancio (preventivo 2007), nel 2007 l'aliquota statale della Confederazione si situava all'11,3 %. Il raffronto con l'anno precedente resterà distorto fintanto che con l'introduzione del Nuovo Modello Contabile (NMC) la contabilizzazione al lordo sia per le uscite che per le entrate porti a «maggiorazioni» e quindi a cambiamenti strutturali. Nonostante i programmi di sgravio 2003 e 2004 questa aliquota raggiungerà quota 11,8 % negli anni del piano finanziario 2008–2010: questo incremento è da ricondurre principalmente alle entrate dovute al previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto, che è stata interamente versata all'AI e che, conformemente al principio dell'espressione al lordo, figura anche nelle spese. Escludendo questo fattore specifico, l'aliquota statale del piano finanziario del 2010 risulta del 11,3 %. Escludendo le maggiorazioni provocate dall'NMC l'aliquota statale si riduce di ulteriori 0,2 punti percentuali; realizzando gli obiettivi di riduzione legati alla verifica dei compiti decisi dal Consiglio federale l'aliquota di abbassa ulteriormente di quasi 0,3 punti percentuali.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Aliquota statale: totale delle spese della Confederazione in % del PIL



B 2007

PF 2008-2010

* Secondo le ultime stime sul PIL (UST e gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali)

AFF (PFBC) (SEC95) - Stato: dicembre 2006

1.3.3 Aliquota d'imposizione della Confederazione

Scopo dell'indicatore

Significato: L'aliquota di imposizione della Confederazione stabilisce il rapporto tra il carico fiscale della Confederazione e la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Essa mostra l'importo che lo Stato riscuote al fine di finanziare i propri compiti. Nel valutare l'evoluzione futura dell'aliquota di imposizione va considerato l'influsso degli aumenti dell'IVA in vigore o previsti per finanziare l'AVS e l'Al, poiché questi sono trasmessi per oltre l'80 % direttamente al fondo di compensazione.

Definizione: L'aliquota fiscale corrisponde al rapporto tra le entrate fiscali, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e il prodotto interno lordo (PIL). L'aliquota di imposizione della Confederazione comprende invece soltanto le entrate fiscali ordinarie (gruppo contabile 40 conformemente al nuovo piano contabile). Le cifre sono calcolate in base al PIL rivisto secondo il Sistema europeo dei conti (SEC95).

Obiettivi politici: Articolo 126 Costituzione federale (freno all'indebitamento)
Linee direttive delle finanze federali (1999, pag. 29): il Consiglio federale fissa l'obiettivo di stabilizzare e di ridurre a lungo termine l'aliquota statale. Un aumento dell'aliquota di imposizione della Confederazione è ammesso a condizione che serva a finanziare i carichi ulteriori dovuti all'evoluzione demografica o le spese supplementari di un'eventuale adesione all'UE.

Valori di riferimento futuri: L'aliquota fiscale svizzera deve figurare tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. Ogni confronto internazionale deve tuttavia tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi presi in considerazione (Linee direttive delle finanze federali, 1999).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: Fra il 1990 e il 2002 l'aliquota di imposizione della Confederazione è salita dall'8,8 all'10,0 %. Nel 2000, anno caratterizzato da una forte crescita, con 11,3 % è stato raggiunto il valore finora più elevato, imputabile alle entrate straordinariamente alte dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo in seguito al boom borsistico. Da allora l'aliquota di imposizione è scesa al livello del 1998.


Situazione attuale: Nel 2006 l'aliquota di imposizione si situava al 10,8 %.

Evoluzione futura: Secondo le ultime previsioni di bilancio (preventivo 2007), nel 2007 l'aliquota di imposizione della Confederazione si situa con il 10,6 % a un livello inferiore rispetto a quello del 2000. Escludendo le «maggiorazioni» provocate dal NMC (cfr. Indicatore Spese della confederazione) l'aliquota d'imposizione si riduce di 0,2 punti percentuali rispetto a quello del 2006. La massiccia crescita degli anni 2009 e 2010 va ricondotta al previsto incremento dell'imposta sul valore aggiunto dello 0,8 % allo scopo di finanziare l'Al. Escludendo questo fattore specifico, nel 2010 l'aliquota d'imposizione dovrebbe attestarsi al livello del 2007.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Aliquota di imposizione della Confederazione: entrate fiscali della Confederazione in % del PIL



B 2007

PF 2008-2010

* Secondo le ultime stime sul PIL (UST e gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali)

AFF (FB) (SEC95) - Stato: dic. 2006

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione stabiliti nella legge sul CO₂. Il CO₂ generato da fonti energetiche fossili contribuisce in Svizzera in ragione dell'80 % circa alle emissioni di gas a effetto serra. L'elevata concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera provoca, tra le altre cose, un aumento della temperatura, la diminuzione del manto nevoso, il ritiro dei ghiacciai e l'assottigliamento del permafrost alpino, l'aumento della probabilità di precipitazioni abbondanti soprattutto in inverno, di fasi di siccità in estate ed eventualmente anche di nubifragi in Svizzera.
- Definizione:** Emissioni di CO₂ in milioni di tonnellate di CO₂ generate dallo sfruttamento energetico di combustibili e carburanti fossili (benzina, diesel, kerosene per voli interni). Il consumo di energia determinante è calcolato in base alle vendite e trasformato in fattori di emissione CO₂. Per i combustibili destinati alla produzione di calore ambientale viene effettuata una correzione climatica con gradi-giorni di riscaldamento.
- Obiettivi politici:** Conformemente alla Costituzione federale (articolo 2 e 73), la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo. La legge sul CO₂ persegue l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti) (articolo 1). Se gli obiettivi di riduzione stabiliti per legge non possono essere raggiunti mediante misure volontarie e altre misure con effetto sul CO₂, il Consiglio federale è tenuto a introdurre una tassa sul CO₂ (articolo 6).
- Valori di riferimento futuri:** Entro il 2010, le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili devono essere ridotte complessivamente del 10 % rispetto ai valori del 1990. Per stabilire se tale obiettivo è stato raggiunto, è determinante la media degli anni 2008–2012. Le emissioni dovute allo sfruttamento a fini energetici di combustibili fossili devono essere ridotte complessivamente del 15 % e quelle provenienti da carburanti fossili (senza carburanti per aerei per voli internazionali) dell'8 %.

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1990:** Dal 1990, le emissioni di CO₂ sono solo leggermente variate. Le emissioni di CO₂ dovute allo sfruttamento di combustibili fossili sono diminuite, mentre quelle provenienti da carburanti fossili sono aumentate. In materia di combustibili, il programma SvizzeraEnergia e gli sforzi volontari dell'economia (p. es. miglior isolamento degli edifici, ottimizzazione dei processi industriali) mostrano gradualmente i propri effetti. È inoltre in atto una sostituzione dei vettori energetici ricchi di CO₂ con vettori poveri o privi di CO₂ (p. es. sostituzione dell'olio da riscaldamento con il gas o le termopompe). Per quanto concerne i carburanti, la diminuzione dell'impiego di veicoli in atto dal 2000 è certamente in grado di controbilanciare l'aumento delle prestazioni del traffico, non è però in misura di diminuire complessivamente le emissioni di CO₂ da carburanti. La sostituzione di carburanti fossili con carburanti poveri o privi di CO₂ ha fatto per ora pochi progressi.
- Situazione attuale:** Nel 2005, le emissioni di CO₂ raggiungevano complessivamente 40,7 mio. t (1990: 40,9 mio. t), di cui 23,8 mio. t da combustibili fossili (1990: 25,4 mio. t) e 16,9 mio. t da carburanti fossili (1990: 15,5 mio. t).
- Evoluzione futura:** Il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005 sull'approvazione dell'aliquota della tassa CO₂ sui combustibili (FF 2005 4389) conferma – sulla base delle prospettive energetiche dell'Ufficio federale dell'energia aggiornate nel marzo 2005 – i dati dei lavori precedenti, secondo cui le misure volontarie, gli incentivi e le prescrizioni nell'ambito di EnergiaSvizzera e le riduzioni di CO₂ da ricondurre ad altri ambiti politici non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi della legge sul CO₂. Per quanto concerne l'obiettivo complessivo di meno 10 % entro il 2010, il divario restante per raggiungere tale obiettivo è valutato complessivamente a 2,9 t CO₂. Tale divario potrebbe essere annullato tramite le misure proposte al Parlamento: tassa CO₂ di 35 franchi per tonnellata di CO₂ su combustibili (–0,7 mio t CO₂), centesimo per il clima sui carburanti (–1,8 mio t CO₂), promozione dei carburanti gassosi e biologici come pure incentivi per un'imposta sugli autoveicoli (–0,4 mio t CO₂). L'ultima misura citata non sarà comunque seguita ulteriormente (DCF del 23 novembre 2005).


La Svizzera nel contesto internazionale

- OCSE/UE:** In Svizzera, le emissioni di CO₂ si situano sotto la media dei Paesi industrializzati, ma superiori a quella globale.

Necessità di un intervento politico


- Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Evoluzione delle emissioni di CO₂ secondo la legge sul CO₂



UFAM (Statistica del CO₂)

Emissioni di CO₂ nel 2004: confronto internazionale



Questi dati sono stati rilevati con una metodologia leggermente diversa rispetto a quella prescritta nella legge sul CO₂ e nel Protocollo di Kyoto.
International Energy Agency (Key World Energy Statistics, 2006)

1.4.9 Concentrazione di ozono

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore evidenzia la frequenza di alte concentrazioni di ozono. L'ozono è la principale sostanza tossica presente nello smog estivo, irrita le mucose delle vie respiratorie, provoca un senso di pressione al petto, riduce la funzionalità polmonare, induce morti precoci e danneggia le piante. L'ozono troposferico (in prossimità del suolo) è un inquinante secondario che si forma, sotto l'influsso della luce solare, a partire dagli ossidi d'azoto (NO_x) e dai composti organici volatili (COV). La stazione di misurazione di Berna è situata nelle immediate adiacenze di una strada con molto traffico, in cui l'alto inquinamento atmosferico induce una forte riduzione dell'ozono. La stazione Rigi-Seebodenalp è discosta da importanti fonti inquinanti, ragione per cui l'ozono non viene «consumato» ma vi si accumula portato dall'inquinamento atmosferico.

Definizione: Numero di ore all'anno in cui i valori limite per l'ozono sono superati (>120 µg/m³). I luoghi di rilevazione prescelti sono le stazioni di misurazione Berna (centro città, strada), Basilea-Binningen (agglomerato), Payerne (campagna, <1000 m s/m) e Rigi-Seebodenalp (campagna, >1000 m s/m).

Obiettivi politici: Sulla base della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il Consiglio federale fissa, mediante l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti molesti o dannosi. Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (articolo 13 LPAmb). La Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, ratificata dalla Svizzera nel 1979, il Protocollo di Ginevra del 1991 e quello di Göteborg del 1999 perseguono parimenti una riduzione delle immissioni di ozono.

Valori di riferimento futuri: I valori limite delle immissioni previsti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) costituiscono anche valori di riferimento: il valore medio su un'ora di 120 µg/m³ può essere superato al massimo una volta all'anno. Il 98 % dei valori medi su mezz'ora di un mese devono situarsi sotto i 100 µg/m³. Se i valori limite saranno rispettati, allora le emissioni vanno ulteriormente ridotte nella misura massima consentita dal progresso tecnico e dalle possibilità economiche conformemente al principio di prevenzione (articolo 11 LPAmb).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: L'evoluzione delle concentrazioni di ozono durante gli ultimi anni non mostra chiare tendenze. I valori limite registrati e il numero di ore in cui il valore massimo è superato sono rimasti pressoché invariati. Nel 2003, in ragione della canicola estiva, i valori dell'ozono sono risultati particolarmente elevati.

Situazione attuale: Il valore medio orario di 120 µg/m³ è superato presso tutte le stazioni NABEL più di una volta all'anno.

Evoluzione futura: Per ora, non sono ancora stati elaborati scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE —

Necessità di un intervento politico

Cfr. il capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera».

Numero di ore in cui i valori limite per l'ozono (>120 µg/m³) sono stati superati presso le stazioni di misurazione NABEL prescelte



1.4.18 Prestazioni nel traffico viaggiatori

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra le prestazioni dei vettori di trasporto ferrovia e strada nel settore dei trasporti terrestri di viaggiatori come pure i due modi di trasporto (pubblico o privato). Non è tuttavia ancora considerato il traffico ciclistico e pedonale (traffico lento o Human Powered Mobility). Sono esclusi anche i trasporti via acqua e il traffico aereo, determinante dal profilo delle prestazioni di trasporto.

Definizione: Prestazioni di trasporto nel traffico stradale di viaggiatori: distanze percorse dal traffico stradale motorizzato privato svizzero ed estero (motoveicoli, ciclomotori, autobus e taxi compresi) e dai mezzi pubblici di trasporto stradale in Svizzera in persone-chilometri. Prestazioni nel traffico viaggiatori su rotaia: distanze percorse su treni svizzeri ed esteri sulla rete svizzera in persone-chilometri.

Obiettivi politici: Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo della Confederazione (articolo 2 Costituzione federale). Conformemente alla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 approvata dal Consiglio federale, la quota dei trasporti pubblici e del traffico lento va aumentata (FF 2002 3558): «Soltanto a condizione di aumentare la quota di mercato della rotaia e potenziando nel loro complesso i trasporti pubblici è possibile far fronte in modo sostenibile al crescente volume di traffico». La legge sul CO₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO₂ dovute al traffico stradale dell'8 % (rispetto ai valori del 1990) entro il 2010.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970: Negli ultimi 35 anni, la prestazione di trasporto del traffico stradale motorizzato privato è raddoppiata. La prestazione del traffico su rotaia (pubblico) permane nettamente inferiore a quella del traffico stradale motorizzato privato. La prestazione del traffico stradale pubblico risulta relativamente esigua, assumendo tuttavia un ruolo importante nelle aree urbane. I motivi del forte aumento delle prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori registrato in questo periodo sono da ricercare innanzitutto nel processo di specializzazione e concentrazione dell'economia. Quest'ultimo ha determinato una crescente distribuzione territoriale dei settori di vita (abitazione, lavoro, formazione, approvvigionamento, svago) e quindi una sempre maggiore mobilità delle persone. Questo è il motivo per cui sono state potenziate le capacità dei diversi vettori di trasporto (della seconda metà dell'ultimo secolo). La crescita è inoltre stata favorita da un relativo abbassamento dei prezzi della mobilità rispetto al costo generale della vita, sebbene gli elevati costi esterni non siano coperti dal prezzo della mobilità (che comprende incidenti, rumore, danni agli edifici, ripercussioni sulla salute, sulla natura, sul paesaggio e sul clima). Il processo economico di specializzazione e di concentrazione provoca una mobilità (traffico privato) crescente legata alle attività economiche e ai corrispondenti stili di vita. Negli ultimi anni, inoltre, in ragione dello sviluppo sociale (più tempo libero, aumento della popolazione attiva a tempo parziale e dei pensionati), è notevolmente aumentato anche il traffico del tempo libero, che copre quasi la metà delle prestazioni di traffico per il trasporto di persone.

Situazione attuale: Complessivamente, per quanto riguarda i trasporti terrestri, vengono percorsi annualmente più di 112 mia. di persone-chilometri di cui circa 90 nel traffico stradale motorizzato privato.

Evoluzione futura: Per quanto concerne il futuro del trasporto di persone in Svizzera dal 2000 al 2030, si prevede, a dipendenza dello scenario considerato, un incremento delle prestazioni di traffico per il trasporto di persone tra il 15 e il 29 %. Nello scenario base, dove sono descritti i più importanti sviluppi delle ultime decadi, l'incremento è di circa il 24 %. In tutti gli scenari il traffico del tempo libero acquisisce maggiore importanza.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE: Nonostante l'elevata densità abitativa e le brevi distanze rispetto agli altri Paesi, la Svizzera si situa ai primi posti in Europa in materia di consumo di mobilità in persone-chilometri per abitante.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Prestazioni di trasporto nel traffico di viaggiatori su strada e su rotaia



* nuovo metodo d'inchiesta FFS dal 1995
UST (Statistica svizzera dei trasporti)

Prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori su strada e su rotaia nei Paesi UE e in Svizzera



ProgTrans (European Transport Report)

1.4.20 Prestazioni di trasporto nel traffico merci

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore evidenzia, nell'ambito dei trasporti terrestri di merci, le prestazioni dei vettori di trasporto rotaia e strada. I vettori di trasporto acqua, aria e condotte (pipelines) non sono considerati.

Definizione: Prestazioni di trasporto di veicoli e treni svizzeri ed esteri circolanti in Svizzera in tonnellate-chilometri nette. Prestazioni di trasporto di veicoli e treni svizzeri ed esteri circolanti in Svizzera (su strada: in tonnellata-chilometro peso lordo delle merci trasportate, imballaggio compreso, che senza container e cassa mobile corrisponde alla tonnellata-chilometro-netto-netto su rotaia; su rotaia in tonnellata-chilometro-netto-netto, ossia senza il peso del mezzo adibito al trasporto di merci nel caso della strada mobile SM come pure senza il peso di container, semirimorchi e casse mobili nel traffico combinato non accompagnato TCNA). Dal 1984, i dati sul trasporto di merci su strada sono stati riveduti sulla base delle nuove conoscenze ottenute grazie ai dati sulla TTPCP.

Obiettivi politici: Per riuscire a fronteggiare in modo sostenibile il volume del traffico in costante crescita, occorre incrementare il trasporto delle merci per ferrovia (articolo 1 legge sul traffico pesante, misura 16 della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 [FF 2002 3558]); questo si applica in particolare al traffico di merci attraverso le alpi (articolo Costituzione federale sulla protezione della regione alpina, legge sul trasferimento del traffico e Accordo con l'UE sui trasporti terrestri). In tal senso, svolge un ruolo fondamentale il traffico combinato e una miglior collaborazione con l'UE. La legge sul CO₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO₂ dovute al traffico stradale dell'8 % (rispetto ai valori del 1990) entro il 2010.

Valori di riferimento futuri: Non esistono valori di riferimento per le prestazioni di trasporto in generale bensì, in particolare, per il numero di corse nel traffico merci transalpino.

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970: Dal 1970 l'aumento registrato dal trasporto merci su strada è stato ancora più importante rispetto a quello per i passeggeri. Nel giro di trentacinque anni le prestazioni del trasporto merci su strada sono triplicate. Negli anni 70, la prestazione di trasporto del traffico di merci su rotaia era ancora superiore a quella del traffico di merci su strada; dagli anni Ottanta, la situazione si è capovolta. Negli ultimi anni, tuttavia, anche il traffico di merci su rotaia rivela un aumento più sostanziale. L'incremento più massiccio del traffico di merci rispetto al traffico viaggiatori è da ricondurre soprattutto al processo accelerato d'integrazione economica in Europa e all'economia globale in generale. Pertanto, la suddivisione del lavoro a livello internazionale ne esce rafforzata, ciò che porta a uno scambio intensivo soprattutto di prodotti semilavorati. La mobilità delle merci, sempre più buon mercato rispetto ai costi generali di produzione, accentua tale processo di specializzazione e concentrazione e rafforza ulteriormente l'attrattiva delle concezioni logistiche ad alta intensità di trasporto ampiamente diffuse.

Situazione attuale: Nel 2004, i trasporti terrestri in Svizzera hanno totalizzato ben 25,6 mia. di tonnellate-chilometri di merci, di cui 15,4 mia. su strada.

Evoluzione futura: Secondo le prospettive del traffico merci in Svizzera fino al 2030 (ARE, 2004), a dipendenza dello scenario considerato si prevede una crescita delle prestazioni del trasporto merci fra il 32 % e il 78 % rispetto al 2002 – nello scenario base l'incremento stimato è del 54 %. In particolare, il traffico su rotaia si svilupperà in modo molto dinamico secondo tutti gli scenari. Lo scenario base prevede per il trasporto su rotaia un incremento del 85 %, mentre per quello su strada un aumento del 35 %. Il traffico merci di transito assumerà un'importanza ancora maggiore rispetto ad oggi.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE —

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Prestazioni di trasporto nel traffico di merci su strada e su ferrovia



Rotaia: valori in tonnellate nette
UST (Statistica svizzera dei trasporti)

1.6.5 Sostegno a Governo e Parlamento nelle votazioni popolari

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore rileva il grado di sostegno dimostrato dai votanti nei confronti di Governo e Parlamento in occasione di votazioni popolari. Sono stati considerati tutti gli oggetti: referendum obbligatori e facoltativi, iniziative popolari e controprogetti di iniziative popolari. L'indicatore tiene conto di tutte le votazioni allo stesso modo, indipendentemente dal loro tema e dalla loro portata. Esso non è perciò rivelatore delle differenze di adesione alle posizioni di Governo e Parlamento in relazione all'importanza o alla minore pregnanza del contenuto degli oggetti.

Definizione: Quota percentuale dei votanti che si è espressa come consigliato dalle autorità: la media è stata calcolata rispetto a tutti gli oggetti in votazione durante una legislatura. Fino alla conclusione di una legislatura, viene registrata la quota percentuale di ogni singolo anno anche se questa cifra non è direttamente raffrontabile con le altre.

Obiettivi politici: Non esistono obiettivi politici che hanno un diretto riferimento con l'indicatore. Tuttavia, in una democrazia semidiretta come quella svizzera, l'indice di consenso dei votanti assume una notevole importanza politica.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1959: Dagli inizi della formula magica (1959) l'adesione alle posizioni di Governo e Parlamento nelle votazioni ammonta in media al 62,4 % (media dei valori medi di tutti i periodi di legislatura). In tempi più recenti, vale a dire durante le ultime legislature (dal 1987 fino a oggi) è stata osservata una continua crescita di tale consenso. Esso è infatti aumentato dal 57,8 al 66,8 %. Per Governo e Parlamento il bilancio delle votazioni nel periodo di legislatura 1999–2003 non è mai stato tanto positivo dall'inizio della formula magica. Questo fenomeno è dovuto in parte all'alto numero di iniziative. Dopo un netto calo nel 2004 (47,4 %), nel 2005 la quota di consenso è aumentata al 52,7 % e nel 2006 era del 66,9 %.

In linea di massima le posizioni di Governo e Parlamento sono maggiormente sostenute nei referendum obbligatori, in occasione dei quali in parte sono messi in votazione oggetti incontestati, e di iniziative popolari. Nel caso di referendum facoltativi (v. grafico sottostante) il favore riscosso conosce i livelli più bassi, anche se il successo dipende soprattutto dai temi in votazione. Il sostegno medio alle posizioni di Governo e Parlamento durante una legislatura dipende fortemente anche da numero, tipo e tema degli oggetti.

Situazione attuale: Nel 2006, in merito a 6 oggetti in votazione, il 66,9 % dei votanti ha seguito le raccomandazioni di voto delle autorità. Nell'anno considerato, il consenso nei referendum facoltativi è risultato leggermente inferiore (64,3 %).

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE/UE: —

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera».

Sostegno a Governo e Parlamento nelle votazioni popolari


Adesione alle proposte delle autorità



Cancelleria federale

Sostegno a Governo e Parlamento nei referendum facoltativi

Adesione alle proposte delle autorità



Cancelleria federale

1.7.3 Carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore intende mostrare le differenze esistenti tra i Cantoni relative al carico fiscale sopportato dalle persone fisiche derivante dalle imposte dirette cantonali e comunali (imposte sul reddito e sulla sostanza).

Definizione: Indice totale del carico fiscale delle persone fisiche nei Cantoni (fino al 2002 compreso e tenuto conto delle variazioni reddituali dovute al rincaro).

Obiettivi politici: Decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; FF 2003 5745), accolto in votazione popolare il 28 maggio 2004; articolo modificato 135 capoverso 2 della Costituzione federale: «La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria» e «garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime». Al proposito, si veda anche il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2002 (FF 2002 2065): «[...] il nuovo sistema di perequazione riduce inoltre notevolmente le differenze nell'ambito della capacità finanziaria e del carico fiscale dei Cantoni. Secondo le presenti ipotesi di modello, lo scarto tra il carico fiscale più basso e quello più alto può essere ridotto fino al 20 %».

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: Negli anni Novanta, lo scarto misurato in punti dell'indice tra il Cantone con il valore più elevato e quello con il valore più basso si è progressivamente ridotto. A partire dal 2001 ha iniziato nuovamente a crescere e ha raggiunto 115,6 punti nel 2005. Dal 2000 è aumentata parallelamente anche la deviazione complessiva della media (misurata come deviazione standard). Il grafico mostra inoltre che dal 1990 al 2005 l'ordine di classifica dei Cantoni ha subito parziali modifiche.

Situazione attuale: Nel 2005, nel Cantone con il valore massimo, l'indice totale del carico fiscale delle persone fisiche risultava triplicato (3,3) rispetto al Cantone con il valore minimo.

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE/EU: Non vi è Paese paragonabile alla Svizzera che presenti differenze così marcate in relazione al carico fiscale delle persone fisiche derivante da imposte dirette nelle varie autonomie territoriali locali.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sullo stato della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Indice del carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni

Svizzera = 100



AFC

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore permette un confronto internazionale dell'onere assunto dall'economia pubblica per il sistema della sicurezza sociale. I dati sul conto globale della sicurezza sociale (CGSS), raccolti sulla base di definizioni UE relative alla statistica europea della protezione sociale (GRSS), comprendono la maggior parte delle prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali, l'insieme delle prestazioni sociali statali con accertamento delle fonti di reddito (prestazioni complementari, aiuto sociale, asilo, ecc.), una parte delle sovvenzioni statali (ospedali, protezione della gioventù, ecc.) nonché ulteriori settori della sicurezza sociale (versamento del salario in caso di malattia o maternità, prestazioni di istituti privati non orientati al guadagno, ecc.).

Definizione: Per il calcolo, ai parametri economici (PIL, ecc.) si aggiungono, conformemente al conto nazionale, le prestazioni di libero passaggio e in denaro della previdenza professionale saldate e calcolate come prestazioni sociali nel CGSS. Quota delle entrate sociali CGSS: entrate destinate alla sicurezza sociale espresse percentualmente rispetto al PIL maggiorato. Quota delle spese sociali CGSS: spese della sicurezza sociale conformemente alla definizione surriferita (prestazioni, costi amministrativi, ecc.) espresse percentualmente rispetto al PIL maggiorato. Quota delle prestazioni sociali CGSS: prestazioni sociali espresse in per cento del PIL maggiorato. Quota di distribuzione CGSS: prestazioni sociali espresse percentualmente rispetto al reddito disponibile delle economie domestiche secondo lo SCN.

Obiettivi politici: Articolo 41 Costituzione federale, Obiettivi sociali. Articoli 111–117 Costituzione federale. Sicurezza sociale e sanità. Non esistono obiettivi politici che hanno un riferimento diretto con l'indicatore.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970: Due sono le fasi in cui le spese sociali svizzere hanno fatto registrare una crescita di molto superiore alla media: la prima durante la crisi economica degli anni 1974–1976, periodo in cui sono state massicciamente ampliate anche le prestazioni dell'AVS e dell'AI; la seconda nei primi anni Novanta quando il fenomeno della disoccupazione in Svizzera ha raggiunto una tale ampiezza conosciuta solo negli anni Trenta. Dal 1990 al 2004 quasi un terzo dell'incremento totale delle spese era da imputare alla previdenza professionale: circa il 18 % è andato all'AVS, il 15 % all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, seguita dall'assicurazione per l'invalidità (10 %) e dall'assicurazione contro la disoccupazione (8 %). L'aiuto sociale e il settore dell'asilo considerati congiuntamente invece sono stati responsabili solo di un incremento delle spese dell'ordine del 4 %. Contemporaneamente, l'andamento del prodotto interno lordo (PIL) era stagnante. Nel corso degli ultimi decenni, la quota delle spese sociali ha subito un notevole incremento passando dall'11,4 % nel 1970 al 29,6 % nel 2004.

Situazione attuale: Nel 2004 le spese complessive nominali per la sicurezza sociale hanno raggiunto i 132'008 milioni di franchi (2003: 127'456 mio). Il tasso di crescita nominale nel 2004 era del 3,6 % (2003: 3,1 %). L'andamento tra il 2003 e il 2004 è da ricondurre principalmente al forte incremento delle prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (AOMS), dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF) e della previdenza professionale (PP). A subire un forte aumento sono state anche le prestazioni complementari all'AI e le spese per l'aiuto sociale. Mentre nel 2003 le entrate della sicurezza sociale sono aumentate di oltre l'11 %, nel 2004 sono rimaste pressoché invariate attestandosi a 147'923 milioni. Questa situazione è una conseguenza dell'andamento dei mercati borsistici che ha influito sui redditi da capitale delle casse pensioni. Nel 2004 i valori patrimoniali sono diminuiti leggermente dopo il forte incremento registrato nel 2003. Nel 2003, la quota delle spese sociali è passata dal 28,9 % al 29,9 %. Per interpretare le quote è necessario tenere in considerazione anche l'andamento del PIL: l'aumento nominale rispetto all'anno precedente nel 2003 era dello 0,9 % e nel 2004 del 2,6 %. Quando gli aggregati della sicurezza sociale subiscono un incremento maggiore rispetto al PIL, le quote aumentano.

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE: Nel 1990 la Svizzera, con una quota delle spese sociali CGSS del 20 %, si situava nel gruppo degli Stati UE e AELS con le quote più basse. Nel 2003, con una quota di spese sociali pari a circa il 30 % la Svizzera si situa nettamente al di sopra della media dell'Europa dei 15.


Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (valutazione di importanti strumenti di condotta).

Spese sociali, prestazioni sociali ed entrate sociali in rapporto con il PIL secondo il conto globale della sicurezza sociale (CGSS/SESPros)




Quota delle spese sociali* nei Paesi europei 1990




* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
 ** Total UE-15: 25,4 %
 Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)
 (disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese)

Quota delle spese sociali* nei Paesi europei 2000



* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
 ** Total UE-25: 26,6 % (UE-15: 27,0 %)
 Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)
 (disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese)

Quota delle spese sociali* nei Paesi europei 2004



* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
 ** Total UE-25: 27,3 % (UE-15: 27,6 %)
 Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)
 (disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese)

3.1.1 Aiuto pubblico allo sviluppo

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra quanto spende all'anno uno Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in relazione al valore complessivo dei beni e servizi prodotti dalla sua economia nazionale (APS in per cento del reddito nazionale lordo di un Paese).

Definizione: Il calcolo dell'APS avviene conformemente alle direttive di notificazione statistica dell'OCSE/Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS). Periodicamente al CAS e sulla base del consenso vengono effettuati degli adattamenti al fine di garantire una maggiore comparabilità internazionale e un migliore adeguamento allo sviluppo degli strumenti della cooperazione internazionale. Nel corso di questi ultimi anni la Svizzera ha effettuato diversi aggiustamenti statistici al fine di conformarsi alla pratica della maggioranza degli Stati del CAS. Dal 2003, l'APS della Svizzera comprende maggiori attività nell'ambito della garanzia della pace e della sicurezza, come pure le cancellazioni dei debiti bilaterali a Paesi in via di sviluppo negoziati in seno al Club di Parigi. A partire dal 2004, la Svizzera ha incluso nel suo APS anche i costi relativi ai richiedenti l'asilo provenienti da Paesi in via di sviluppo durante il primo anno del loro soggiorno in Svizzera. Nel 2005 il materiale bellico (valore 50 %) messo a disposizione dalla DSC a fini umanitari rientra pure nell'APS.

Obiettivi politici: Rapporto di politica estera 2000, p. 249: «Il nostro [del Consiglio federale] obiettivo per il prossimo decennio consiste pertanto nel fornire una cooperazione allo sviluppo corrispondente allo 0,4 % del prodotto nazionale lordo della Svizzera.» Le Nazioni Unite raccomandano lo 0,7 % (1970 Assemblea generale risoluzione, Conferenze ONU di Johannesburg e Monterrey).
Diversi Paesi donatori (Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia) hanno già raggiunto o superato questi valori. Belgio, Irlanda e Finlandia si prefiggono di raggiungere questo obiettivo entro il 2010. Altri Paesi come Francia, Gran Bretagna, Spagna hanno reso noto che cercheranno di raggiungere l'obiettivo dello 0,7 % entro il 2015, in modo tale da non venire meno agli impegni sul finanziamento dello sviluppo presi durante la Conferenza di Monterrey.

Obiettivi quantitativi: In un secondo tempo, il Consiglio federale deciderà in merito al futuro sviluppo dell'aiuto pubblico da destinare alla collaborazione allo sviluppo per il periodo dal 2009. (DCF 25 maggio 2005).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: Fra il 1995 e il 2002, l'APS oscillava fra lo 0,32 e lo 0,34 % del RNL. Nel 2004 il volume dell'APS raggiungeva lo 0,40 % del RNL e nel 2005 lo 0,44 %. L'aumento registrato nel 2005 è imputabile prevalentemente all'importo consacrato alla cancellazione dei debiti accordata a Iraq e Nigeria.

Situazione attuale: Nel 2005, l'APS era dello 0,44 % del RNL, ossia 2201 milioni di franchi svizzeri.

Evoluzione futura: Le stime effettuate con i parametri attualmente in uso valutano per gli anni dal 2006 al 2010 un valore dello 0,41 %. Queste previsioni non tengono però in considerazione i tagli budgetari previsti.


Raffronto con il Paesi dell'OSCE e dell'UE

OCSE/UE: In termini di percentuale del reddito nazionale lordo, con lo 0,44 % la Svizzera si situa all'11° posto rispetto ai Paesi membri del CAS dell'OCSE e al 14° in termini assoluti.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera».

Quota dell'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo rispetto al RNL («reddito nazionale lordo»)



*Dal 2003 incl. attività di mantenimento della pace, della sicurezza e misure bilaterali di annullamento dei debiti a favore di paesi in sviluppo. Dal 2004 incl. spesa generata dai richiedenti l'asilo provenienti da paesi in sviluppo durante i primi 12 mesi di soggiorno in Svizzera. Le cifre 2005 comprendono altresì le donazioni di materiale militare messa a disposizione a fini umanitari. DSC

Quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al RNL nei Paesi dell'OCSE nel 2005



OCSE

Decreto federale che approva la gestione nel 2006 del Consiglio federale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti i rapporti del Consiglio federale del 14 febbraio 2007,
decreta:

Art. 1

La gestione nel 2006 del Consiglio federale è approvata.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Editore:

Cancelleria federale svizzera

ISSN:

ISSN 1423-1859

Distribuzione:

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna, <http://www.pubblicazionifederali.admin.ch>

No d'art. 101.130.I 03.07 600

Disponibile pure su Internet:

<http://www.admin.ch/br/dokumentation/publikationen/index.html?lang=it>

www.admin.ch